

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

448° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	32
3 ^a - Affari esteri	»	38
4 ^a - Difesa	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	46
7 ^a - Istruzione	»	50
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	83
10 ^a - Industria	»	86
11 ^a - Lavoro	»	89
12 ^a - Igiene e sanità	»	97

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	103
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	105
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	112
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	118
Sul ciclo dei rifiuti	»	124
Riforma amministrativa	»	128
Infanzia	»	135

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	137
---	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	140
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri, per la difesa Guerrini, per la giustizia Corleone, per l'interno La Volpe e per il tesoro il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente MIGONE dà conto dei contatti da lui avuti con i Presidenti delle altre Commissioni cui il disegno di legge, in differenti sedi, è stato deferito. In particolare, il Presidente della Commissione giustizia ha chiesto che gli articoli 12 e 13, inseriti dalla Camera dei deputati, siano stralciati per divenire un disegno di legge che rientrerebbe nella competenza primaria di tale Commissione. Peraltro, una volta che si decidesse di procedere a stralci, si dovrebbe riconsiderare l'intera impostazione del disegno di legge, viziato sin dall'origine di una eterogeneità che gli emendamenti approvati dalla Camera hanno ulteriormente aggravato.

Dopo aver acquisito il consenso del Presidente della 1^a Commissione, ha maturato il convincimento, condiviso da larga parte della Commissione affari esteri, che la soluzione preferibile sia di proporre all'Assemblea lo stralcio di tutte le disposizioni riguardanti i diversi ministeri,

perché diventino autonomi disegni di legge. Tale orientamento si basa anche sulla realistica considerazione che il loro *iter* sarebbe sicuramente più rapido di quello che può avere l'intero provvedimento in sede di Commissioni riunite. Tale opinione non sembra però condivisa dai Ministeri interessati. Invita pertanto i rappresentanti del Governo a esprimersi circa l'opportunità degli stralci ipotizzati, riservandosi di formalizzare eventualmente una proposta di stralcio durante il seguito dell'esame.

Il senatore SERVELLO fa presente che il Regolamento non consente di approvare proposte di stralcio in sede referente.

Il presidente MIGONE ribadisce che l'ipotesi da lui presa in considerazione, assieme ai Presidenti della 1^a e della 2^a Commissione, prevede ovviamente che le Commissioni riunite formulino proposte di stralcio da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore ANDREOTTI propone che la questione di ordine procedurale sia accantonata, in modo da acquisire l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA, premesso che è stato conferito al Ministero del tesoro un ruolo di coordinamento delle varie amministrazioni pubbliche interessate al disegno di legge, precisa che la logica originaria del testo approvato dal Consiglio dei Ministri era di disciplinare in una maniera il più possibile omogenea alcune categorie del pubblico impiego non contrattualizzate. Benchè gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati abbiano in qualche modo inficiato tale criterio, il Governo insiste circa l'opportunità di mantenere un testo unitario del disegno di legge, che rappresenta un buon punto di equilibrio tra le opposte esigenze di rendere il più possibile omogeneo lo *status* delle categorie non contrattualizzate, pur preservando la specificità di ciascuna.

Peraltro, anche se si decidesse di scorporare il testo in diversi disegni di legge, resterebbe l'esigenza del coordinamento e il Governo chiederebbe che, nelle diverse Commissioni, i disegni di legge avessero un *iter* parallelo.

La senatrice DE ZULUETA segnala che l'articolo 8, riguardante l'utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul fondo rotativo per i crediti di aiuto, non ha nulla a che vedere con le categorie non contrattualizzate, né con il pubblico impiego in generale né con la pubblica amministrazione. Si tratta di una proposta di straordinaria importanza per la politica estera, da tempo sollevata in sede parlamentare e finalmente accolta dal Governo, che però ha voluto inserire le relative disposizioni in un disegno di legge ordinamentale, in cui figura come un corpo estraneo. Ricorda poi al senatore Macciotta che, nel rispondere recentemente a una sua interrogazione sul condono dei debiti ai paesi più poveri, manifestò l'intenzione del Governo di varare al più presto disposizioni analoghe a quelle contenute nel già citato articolo 8. Sarebbe

dunque opportuno stralciare tale articolo, perché possa avere un *iter* più rapido rispetto alle restanti parti del disegno di legge.

Il senatore ANDREOTTI, pur condividendo i rilievi circa l'eterogeneità del disegno di legge, dichiara di aver cambiato la sua opinione manifestata in altra sede, circa l'opportunità dello stralcio che si è da tempo ipotizzato. Nel caso di specie si tratta di un disegno di legge collegato di natura ordinamentale, con una copertura finanziaria sostanzialmente unitaria, che non si presta dunque a facili disaggregazioni. Inoltre la difficile situazione dei lavori parlamentari, anche per le previste votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, induce ad affrettare l'esame del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per sottoporlo al più presto all'Assemblea.

Il senatore ELIA osserva in primo luogo che l'omogeneità del contenuto dei disegni di legge è certo consigliabile, ma non imposta da alcuna norma, come avviene invece per i decreti-leggi. Peraltro nel testo originario del Governo si riscontra un'omogeneità di fondo, nella definizione dei criteri direttivi per le deleghe riguardanti il riordino della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Resta fuori purtroppo la revisione del trattamento dei professori universitari, che attende da troppo tempo, ma è comunque positivo che il Governo abbia deciso di intervenire per le altre categorie non contrattualizzate.

Quanto poi alle disposizioni riguardanti il personale del CSM, aggiunte dalla Camera dei deputati, sottolinea l'importanza di dotare un organo di rilevanza costituzionale di un proprio organico, che finora era mutuato dal Ministero di grazia e giustizia, con una anomalia cui è urgente porre rimedio. Pertanto, pur apprezzando le ragioni a favore dello stralcio, ritiene che sia necessario tener conto delle circostanze che suggeriscono soluzioni più pragmatiche.

Il senatore SERVELLO dichiara anzitutto che, se vi fosse la prospettiva di poter lavorare con tranquillità al disegno di legge in esame, potrebbe anche aderire alla proposta di stralcio ipotizzata dal Presidente. Nelle circostanze date, però, e in considerazione della linea diversa adottata dall'altro ramo del Parlamento, invita il presidente Migone ad assumere un atteggiamento flessibile, favorendo un rapido esame del provvedimento. Con tale assunzione di responsabilità, l'opposizione dimostra di farsi carico dei problemi del Governo, anziché sfruttare le divergenze emerse in seno alla maggioranza.

Il presidente MIGONE assicura al senatore Servello che il Governo non rimarrà deluso dall'odierna seduta: come ha già preannunziato, non è sua intenzione contrastare l'orientamento espresso dal sottosegretario Macciotta, pur avendo doverosamente riferito le intese che erano intercorse con il presidente Pinto e con il presidente Villone, circa eventuali proposte di stralcio. Ritiene opportuno ricordare che la 3^a Commissione è stata sempre unanime nel criticare l'eterogeneità spesso ravvisata nei disegni di legge governativi. Tali principi vanno comunque difesi, anche

se considerazioni di ordine pratico possono indurre a un diverso atteggiamento nel caso di specie.

Il senatore VILLONE dichiara di condividere le motivazioni illustrate dal rappresentante del Governo, che consigliano di procedere ad un esame unitario del provvedimento in titolo, del quale auspica una rapida definizione. Resta peraltro aperta la questione sollevata dalla senatrice De Zulueta sull'opportunità di un eventuale stralcio di quanto disposto dall'articolo 8 in materia di cooperazione allo sviluppo.

A quest'ultimo rilievo replica il sottosegretario RANIERI che, segnalata l'urgenza delle misure previste nell'articolo 8 anche con riferimento alle azioni umanitarie intraprese per la recente crisi balcanica, ritiene comunque opportuno esaminare la questione nell'ambito del disegno di legge in titolo, anche al fine di garantirne una rapida definizione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

400^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **LUBRANO DI RICCO.** - *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Il senatore PASTORE, dichiarando di condividere l'impianto della relazione del senatore Fisichella, segnala taluni problemi che emergono nella interpretazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In primo luogo non è, a suo avviso, perfettamente chiarito se il Presidente della Giunta regionale debba essere considerato o meno membro del Consiglio regionale. Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla regolamentazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oggetto di riserva di legge dello Stato, nel testo oggi vigente della Costituzione, e demandate invece, dal disegno di legge in esame, alla legge regionale in base a norme di principio fissate con legge della Repubblica. In assenza di una norma transitoria al riguardo, non si comprende quale disciplina si applichi sino all'adozione delle leggi regionali.

Sempre con riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 122 della Costituzione proposta nel testo in esame, non si comprende se dalla norma generale sulle incompatibilità in esso prevista discenda una puntuale incompatibilità tra appartenenza alla Giunta regionale e appartenenza al Consiglio.

Quanto alla nuova formulazione proposta dell'articolo 123 della Costituzione, ritiene opportuno prevedere una puntuale disciplina della entrata in vigore degli statuti regionali. Reputa poi ambiguo il riferimento alla «forma di Governo», espressione più volte utilizzata nel disegno di legge in esame. Più in generale, ritiene che molte previsioni di tale testo, ripetendo in un mutato contesto disposizioni del vigente testo costituzionale, disciplinino questioni che più opportunamente andrebbero rimesse all'autonomia statutaria delle singole regioni.

Interviene quindi il presidente VILLONE il quale ritiene gran parte delle questioni sollevate dal senatore Pastore risolvibili in via interpretativa. Reputa invece che la questione della disciplina delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale, sia meritevole di un'approfondita riflessione, anche al fine di ridurre lo spazio di possibili contrasti interpretativi che potrebbero aprire numerosi e gravi contenziosi.

Il relatore FISICHELLA crede che l'intento essenziale del testo in esame sia quello di introdurre il principio dell'elezione diretta del Presidente della Giunta rimettendo la possibilità di una scelta alternativa in proposito all'autonomia statutaria delle singole regioni. Quanto alle restanti modifiche recate al testo della Costituzione, ritiene che queste debbano essere lette sulla base della consolidata interpretazione delle disposizioni oggi vigenti che non appaiono a suo avviso sostanzialmente modificate dal disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Circa il problema dell'appartenenza del Presidente della Giunta regionale al Consiglio, osserva che la nuova disciplina pone al di fuori del consiglio il Presidente della giunta, salvo che nella fase transitoria disciplinata dall'articolo 5 del testo in esame. Maggiori problemi interpretativi comporta invece la disciplina delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Rileva peraltro come l'intento essenziale del testo in esame sia quello di segnare una chiara discontinuità nella disciplina della forma di governo regionale, demandando a ulteriori normative statali e regionali la soluzione di un gran numero di questioni.

Il presidente VILLONE, in riferimento al problema della disciplina delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, ritiene che, in attesa dell'adozione della legge statale recante i principi fondamentali in materia, si dovrebbe continuare a ritenere applicabile la vigente legge statale, la quale però riguarda i soli consiglieri regionali e non potrebbe dunque, a suo avviso, in alcun modo applicarsi ai membri della Giunta non membri del Consiglio nonché al Presidente della Giunta regionale.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore PASTORE, che ribadisce la incompletezza della disciplina sulle incompatibilità del Presidente

della Giunta regionale, prende la parola il senatore GUERZONI il quale segnala, anche alla luce delle considerazioni svolte, la opportunità di non prevedere una rigida incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di componente della Giunta regionale. In secondo luogo rileva come la mancata appartenenza del Presidente della Regione al Consiglio possa ulteriormente accentuare il dualismo, già oggi rilevabile, tra l'organo rappresentativo e il Presidente medesimo nelle funzioni di rappresentanza delle istanze delle singole regioni.

Interviene quindi il senatore ANDREOLLI, il quale, dopo aver ricordato come la collocazione naturale delle disposizioni in esame sarebbe piuttosto il disegno di legge di riforma dell'intero Titolo V della Costituzione attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, rileva come l'obiettivo della iniziativa in esame sia quello di garantire, sin dalla prossima tornata di elezioni regionali, l'elezione diretta del Presidente della Giunta. A tal fine, ritiene opportuno procedere ad un rapido esame, considerando comunque fondati i rilievi mossi dal senatore Guerzoni; più in generale, trova discutibile la scelta di sottrarre sostanzialmente ai Consigli le scelte in materia di forma di Governo regionale. Osserva, infine, che il Presidente della Giunta non componente del Consiglio ha una minore capacità rappresentativa dell'ente territoriale.

Dopo che il presidente VILLONE ha confermato l'esigenza di rimuovere le ambiguità dal testo in esame, sulle quali possa radicarsi una conflittualità in sede applicativa, il relatore FISICHELLA ricorda l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ove si è registrato un accordo tra le varie forze politiche, e rileva, replicando al senatore Guerzoni, che il testo in esame non esclude la contemporanea appartenenza al Consiglio e alla Giunta regionale, anche se ritiene che lo spirito della riforma sia nel senso di una incompatibilità tra tali cariche. Quanto alla mancata appartenenza al Consiglio del Presidente della Giunta, non ritiene che da ciò possa desumersi un'attenuazione della sua rappresentatività, peraltro rafforzata dalla elezione popolare diretta. Circa l'uso della espressione «forma di Governo», rileva come questo possa apparire tecnicamente eccessivo, ma comunque non tale da renderne ambigua l'interpretazione, da intendersi, a suo avviso, essenzialmente riferita alla scelta del sistema di investitura del Presidente della Giunta regionale. Al riguardo, ribadisce come a suo avviso la scelta che ispira le disposizioni in esame sia nel senso del Governo di legislatura e di una conseguente chiara definizione dei rapporti tra i vari organi della regione.

Il senatore ROTELLI, riservandosi di svolgere ulteriori e più approfondite considerazioni, mostra di condividere gran parte dei rilievi emersi, che avvalorano le sue perplessità sul testo in esame. Conseguentemente chiede se non sia opportuno valutare la possibilità di un differimento del termine di presentazione degli emendamenti già fissato per le ore 12 di domani.

Dopo un breve dibattito, il presidente VILLONE propone che un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato nella seduta di domani, al termine della discussione generale.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0163^o)

Il presidente VILLONE avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30 di oggi, sarà dedicata all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3886 e connessi, concernenti il rimborso delle spese elettorali e i sistemi di finanziamento dei partiti politici, nonché lo statuto dei medesimi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

401^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3886) Deputati BALOCCHI ed altri. – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(1792) *SERENA. - Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale*

(3686) *BESOSTRI e MURINEDDU. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici*

(3687) *BESOSTRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici*

(3822) *DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

(3939) *PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

(3954) *SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(3956) *MARINI. - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'Autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali*

- e delle petizioni n. 36 e n. 455 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3886, 1792, 3686, 3687 e 3956; disgiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 3822, 3954 e 3939)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La senatrice PASQUALI, anche a nome dei senatori Maceratini, Pontone, Magnalbò, Curto e Mantica, illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

considerato che prima di procedere all'erogazione di nuovi finanziamenti ai partiti è indispensabile che siano noti i dati relativi alla destinazione del 4 per mille dell'Irpef di cui alla legge 2/97;

impegna il Governo

a fornire i dati nazionali relativi al 4 per mille, specificandone la ripartizione territoriale a livello comunale».

0/3886/1/1

«Il Senato,

considerato che il disegno di legge in esame ha aumentato l'importo massimo delle erogazioni liberali in favore dei partiti,

impegna il Governo

ad un rigoroso controllo sul rispetto del predetto importo, al fine di evitare abusi ed illegalità che certamente falserebbero la regolare competizione tra i partiti».

0/3886/2/1

«Il Senato,

considerato che la proposta in esame prevede all'articolo 5, l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamenti,

impegna il Governo

a sollecitare le amministrazioni pubbliche ad una corretta e puntuale applicazione della normativa di cui in premessa».

0/3886/3/1

«Il Senato,

considerato che l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge in esame prevede la sospensione della erogazione del rimborso qualora i partiti abbiano presentato dei rendiconti irregolari;

impegna il Governo

ad una puntuale ed incisiva verifica dei predetti rendiconti».

0/3886/4/1

«Il Senato,

considerato che l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi al Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Parlamento europeo e dei consigli regionali è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ex articolo 1, comma 6 del disegno di legge in esame;

impegna il Governo

a sollecitare i comuni ad una rigorosa revisione delle liste elettorali al fine di verificare l'esatto ammontare del contributo di cui alla legge in esame».

0/3886/5/1

Dopo che la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ha formulato un parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, sollevando solo talune perplessità sulla formulazione dell'ordine del giorno 0/3886/1, interviene

il sottosegretario MACCIOTTA, il quale manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere tutti gli ordini del giorno, rilevando, peraltro, con riferimento all'ordine del giorno 0/3886/1/1, le difficoltà per l'Amministrazione nel fornire i dati richiesti con una disaggregazione a livello comunale. Conseguentemente suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno che fissi ad un livello non superiore a quello regionale l'aggregazione dei dati richiesti.

Il senatore ROTELLI condivide i rilievi del sottosegretario Macciotta e ritiene preferibile che l'ordine del giorno faccia riferimento a una ripartizione provinciale, ovvero distrettuale dei dati.

La senatrice PASQUALI accetta il suggerimento del rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal senatore Milio, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. La senatrice PASQUALI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore PASTORE, nell'illustrare i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.2, ritenendo eccessivamente rigoroso il requisito del *quorum* di validità delle consultazioni referendarie per l'erogazione del finanziamento ai comitati promotori.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, considerando l'emendamento 1.3 condivisibile sotto il profilo tecnico: esso non è necessario, tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime un parere conforme al parere della relatrice.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione è in numero legale per deliberare.

Con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 1.7, 1.17 e 1.16, risultando conseguentemente preclusi da quest'ultima votazione gli emendamenti 1.14, 1.12, 1.10 e 1.R.1. La Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.15, 1.32, 1.33, 1.34, 1.13, 1.1, 1.11, 1.29, 1.35 e 1.9, risultando preclusi da quest'ultima votazione gli emendamenti 1.8, 1.23 e 1.22. Con distinte votazioni, sono quindi respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. La Commissione approva infine l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 2.1, che elimina una disposizione incentivante della frammentazione politica, rilevando come

sarebbe stato preferibile individuare nei Gruppi parlamentari i destinatari del contributo.

Il senatore PASTORE, nell'illustrare l'emendamento 2.2, dall'identico contenuto, dichiara di concordare con le considerazioni del senatore Passigli, rilevando la contraddizione tra la disciplina proposta e l'evoluzione della legislazione in materia elettorale. Interviene quindi il senatore SCHIFANI, che svolge una considerazione analoga.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel formulare un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, replica alle considerazioni da ultimo svolte rilevando come il segnalato indirizzo normativo non si sia ancora consolidato nella legislazione vigente.

Il presidente VILLONE, in proposito, segnala che fra le ragioni generalmente addotte circa l'opportunità di un finanziamento pubblico dell'attività politica, vi sia anche la promozione dello sviluppo di nuove forze politiche, presenti nella società, ma ancora non rappresentate negli organi elettivi. Ragione, questa, che potrebbe, a suo avviso, essere a fondamento della previsione di cui al comma 2.

Il senatore PONTONE, non convinto dalle argomentazioni da ultimo svolte dal Presidente, osserva che esse indurrebbero allora a ritenere opportuno un finanziamento pubblico a favore di tutti i movimenti politici, indipendentemente dalla loro rappresentanza negli organi elettivi. Dichiara quindi la propria opposizione al comma 2 in esame, annunciando il voto favorevole all'emendamento 2.4 a sua firma, che a suo avviso introduce un criterio più trasparente e congruo per la ripartizione dei contributi per le spese elettorali.

Dopo un breve intervento del senatore ROTELLI, che considera provviste di fondamento le argomentazioni citate dal Presidente, il sottosegretario MACCIOTTA formula su tutti gli emendamenti un parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti all'articolo 2 sono quindi respinti dalla Commissione, che approva, con successiva votazione, l'articolo 2, nel testo della Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, diretti a sostenere la partecipazione attiva degli anziani e dei giovani alla politica. La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO e il sottosegretario MACCIOTTA formulano un parere su tutti gli emendamenti all'articolo 3, che, con distinte votazioni, sono quindi respinti dalla Commissione.

La Commissione approva l'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 4.1, che esclude le persone giuridiche dal novero dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici.

Dopo che la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, il sottosegretario MACCIOTTA, nel concordare, chiarisce come l'intento perseguito dall'articolo 4 sia quello di garantire una piena trasparenza in tema di erogazioni liberali ai partiti. Rileva poi come l'emendamento 4.4 persegua addirittura un intento antitetico rispetto alle ragioni esposte dal senatore Passigli, risolvendosi in una agevolazione per i contribuenti più facoltosi.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono respinti dalla Commissione, che approva quindi, con successiva votazione, l'articolo 4 nel suo complesso. Viene altresì respinto l'emendamento aggiuntivo 4.0.1, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti a sua firma, che in parte recano alcune correzioni alla disciplina proposta, uniformandola a quella prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Riprendendo poi gli argomenti già svolti nel corso della discussione generale, segnala come l'articolo 5 introduca per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano un articolato sistema di esenzioni fiscali a favore dei partiti e movimenti politici, in assenza di una pur minima definizione delle caratteristiche di tali soggetti. Si potrebbe così arrivare alla paradossale conseguenza della costituzione di semplici associazioni che si qualificano come partiti o movimenti politici al solo fine di lucrare impropriamente siffatte agevolazioni. Si sofferma quindi sull'emendamento 5.5, che fissa alcuni principi organizzativi cui devono conformarsi i partiti o movimenti politici per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 5.

Il presidente VILLONE chiarisce come le esigenze da ultimo segnalate possano essere oggetto di un'autonoma e approfondita valutazione nel corso dell'esame dei disegni di legge sul regime giuridico dei partiti, per i quali propone la disgiunzione dell'esame, al fine di consentirne, sin dalla prossima settimana, una autonoma trattazione da parte della Commissione.

Il senatore PASTORE ribadisce i suoi rilievi critici segnalando in particolare la contraddittorietà interna della disciplina proposta, che da un lato prevede agevolazioni fiscali in favore di tutti partiti o movimenti politici e dall'altro, al comma 7, limita talune agevolazioni solo ai partiti o movimenti politici che abbiano rappresentanti eletti nei vari organi rappresentativi.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel formulare un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ritiene astratti e poco realistici i rischi paventati dal senatore Pastore, confermando comunque l'impegno a procedere in tempi solleciti all'esame specifico delle iniziative legislative sul regime giuridico dei partiti politici.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime un parere conforme a quello della relatrice, rilevando, in particolare, che il comma 7 dell'articolo 5 persegue l'effetto di non gravare eccessivamente le amministrazioni comunali e provinciali. Intervengono quindi il senatore PASTORE, che ribadisce la contraddittorietà dell'articolo in esame e il senatore PONTONE, che stigmatizza l'atteggiamento pregiudizialmente contrario della relatrice e del rappresentante del Governo ad ogni proposta di modifica.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di fare propri gli emendamenti 5.9 e 5.10, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono, con distinte votazioni, respinti dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI che, nel dichiarare il proprio voto contrario sull'articolo 5, ribadisce le argomentazioni svolte dal senatore Pastore, segnalando come le disposizioni in esame introducano una disciplina di ingiustificato privilegio a favore dei partiti, in assenza di ogni verifica sulla loro attività. A tal fine ritiene non sufficienti le assicurazioni fornite relativamente al seguito dell'esame delle iniziative sul regime giuridico dei partiti.

Dopo che il presidente VILLONE ha nuovamente ricordato le questioni da ultimo sollevate nel corso del dibattito, che potranno essere affrontate nel corso dell'esame dei disegni di legge sull'ordinamento dei partiti, l'articolo 5 nel suo complesso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO e il rappresentante del Governo formulano un parere negativo su tutti gli emendamenti; questi, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione, che approva quindi, con distinta votazione, l'articolo 6 nel suo complesso.

Si passa agli emendamenti all'articolo 7.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, parere al quale si uniforma il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, essi sono respinti dalla Commissione, che approva quindi, con distinta votazione, l'articolo 7 nel suo complesso.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.2, rileva la impropria qualificazione come delega legislativa per la emanazione di un testo unico meramente compilativo.

Dopo che la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO e il rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2, la Commissione respinge, con distinte votazioni, tali emendamenti.

L'articolo 8 nel suo complesso viene quindi approvato dalla Commissione.

Con successive votazioni, è approvato quindi il mantenimento nel testo degli articoli 9 e 10, sui quali sono stati presentati esclusivamente emendamenti soppressivi. Risultano invece preclusi dalle precedenti votazioni gli emendamenti al titolo del provvedimento in esame.

La proposta di conferire mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3886 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale, e di proporre conseguentemente l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1792, 3686, 3687 e 3956, posta ai voti, è approvata dalla Commissione. Contestualmente, la Commissione conviene di proseguire separatamente l'esame dei disegni di legge n. 3822, 3854 e 3939.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3886**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.7

MILIO, PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «movimenti o partiti politici» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico ex articolo 12 del codice civile ed abbiano provveduto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, 34 e 35 del codice civile, all'iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale Civile competente per territorio».

1.17PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, sostituire la parola: «rimborso» con le altre: «contributo».

1.16PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei consigli regionali» con le altre: «dei consigli regionali e delle consultazioni referendarie».

1.15PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.32PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «rimborsi» con l'altra: «contributi».

1.14 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.33 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.34 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «I movimenti o partiti politici» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico ex articolo 12 del codice civile ed abbiano provveduto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, 34 e 35 del codice civile, all'iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale Civile competente per territorio».

1.13 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «rimborsi» con l'altra: «contributi».

1.12 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «sessanta».

1.1 PASTORE, SCHIFANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla indizione delle consultazioni referendarie».

1.11 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla domanda vanno allegare le fatture di tutte le spese effettuate e per le quali si chiede il rimborso. Il rimborso per ogni movimento o partito ed eletto non potrà superare la cifra raggiunta dalla nota spese presentata».

1.29 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 3, sostituire la parola: «rimborso» con l'altra: «contributo».

1.10 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.35 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «rimborso» con l'altra: «contributo».

1.9 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «lire 5 miliardi», con le seguenti: «lire 4 miliardi».

1.28 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, sopprimere le parole: «a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto».

1.2 PASTORE, SCHIFANI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.36 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «Analogo» con l'altra: «Identico».

1.3

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «rimborso» con l'altra: «contributo».

1.8PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «lire 5 miliardi», con le seguenti: «4 miliardi».

1.27PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 5, sostituire le parole: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» con le altre: «dei voti validi espressi in ciascuna elezione».

1.4

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 5, sostituire le parole: «iscritti nelle liste elettorali», con le altre: «aventi diritto al voto».

1.26PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.37PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, ovunque ricorre, sostituire la parola: «rimborsi» con l'altra: «contributi».

1.25PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, sostituire le parole: «31 luglio», con le seguenti: «31 gennaio».

1.19 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.5 PASTORE, SCHIFANI

1.38 (Identico all'em. 1.5) PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ,
CURTO, MANTICA

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.39 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

1.40 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «i movimenti o partiti politici», con le seguenti: «i soggetti».

1.18 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «i movimenti o partiti politici» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

1.24 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, sopprimere il quinto periodo.

1.20 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 6, quinto periodo, sostituire la parola: «rimborso» con l'altra: «contributo».

1.23 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Sopprimere il comma 7.

1.6 PASTORE, SCHIFANI

Al comma 7, sostituire la parola: «rimborsi» con la seguente: «contributi».

1.22 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi più gravi e motivati provvedimenti di legge e la revoca del riconoscimento della personalità giuridica».

1.21 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 9, sostituire le parole: «lire 800», con le parole: «lire 400».

1.31 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 9, sostituire le parole: «iscritti nelle liste elettorali», con le seguenti: «aventi diritto al voto».

1.30 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Nella rubrica sostituire le parole: «Rimborso per le» con la parola: «Contributo».

1.R.1 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.3

MILIO, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

2.1

PASSIGLI

2.2 (Identico all'em. 2.1)

PASTORE, SCHIFANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

“3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra tutti i partiti ed i movimenti che abbiano almeno un eletto”».

2.4PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.3

MILIO, PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «partito o movimento politico», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

3.4PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Identica quota è destinata per accrescere la partecipazione attiva alla politica dei cittadini di età inferiore ai 26 anni».

3.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Identica quota è destinata per accrescere la partecipazione attiva alla politica dei cittadini di età superiore ai 60 anni».

3.2

PASTORE, SCHIFANI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3

MILIO, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Erogazioni liberali)

1. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento per le erogazioni in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale. La detrazione non può comunque essere superiore al 25 per cento dei redditi complessivamente dichiarati”».

4.4PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alla fine del medesimo comma sono inserite le seguenti parole: «I suddetti importi sono raddoppiati qualora le erogazioni consistano in cessione di beni e prestazioni di servizi utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività politica».

4.2

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 13-bis, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica alle persone giuridiche».

4.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Erogazioni liberali delle persone giuridiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 91-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“«1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 33 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti a partecipazione pubblica”».

4.0.1

PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.8

MILIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «costitutivi, gli statuti» con le altre: «e i provvedimenti concernenti i movimenti o partiti politici».

5.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «movimenti», con la seguente: «soggetti».

5.11

PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «costitutivi, statuti» con le altre: «e i provvedimenti concernenti i movimenti o partiti politici».

5.2

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «costitutivi, statuti» con le altre: «e i provvedimenti concernenti i movimenti o partiti politici».

5.3

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e singoli candidati».

5.12

PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 4, capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «qualora trattasi di beni e servizi aventi diretta utilizzazione per lo svolgimento di attività politica».

5.4

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente.

«4-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi precedenti spettano ai movimenti o partiti politici solo nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i relativi atti costitutivi o statuti siano redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e le relative modificazioni risultino da verbale redatto su libro verbali numerato e bollato prima di essere posto in uso e annualmente vidimato,

b) divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;

c) obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblici utilità;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e di rappresentanza, principio del voto singolo e non delegabile, sovranità dell'assem-

blea dei soci e criteri per la loro ammissione ed esclusione, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

f) intrasmissibilità del rapporto associativo».

5.5

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

5.13

PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Sopprimere il comma 7.

5.6

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o che abbiano partecipato ad elezioni di qualsiasi livello tenutesi nei precedenti cinque anni ovvero che partecipino ad elezioni in corso».

5.7

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 giugno 1999 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

5.10

D'ONOFRIO, DENTAMARO, PASTORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 dicembre 1998 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

5.9

D'ONOFRIO, DENTAMARO, PASTORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MILIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, nel primo periodo, sostituire la parola: «movimenti», con la seguente: «soggetti».

6.3PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, nel primo periodo, sostituire le parole: «partiti politici», con le seguenti: «rappresentanze politiche».

6.5PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, capoverso 1-quinquies nel terzo periodo, sostituire le parole da: «La restituzione delle somme», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «La restituzione è effettuata mediante il primo conguaglio utile possibile».

6.4PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: «La restituzione delle somme è effettuata mediante un unico versamento nell'anno 2000. È possibile per i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituire la somma mediante rate annuali, per le quali sono dovuti gli interessi pari al tasso legale corrente».

6.2PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA**Art. 7.**

Sopprimere l'articolo.

7.1

MILIO, PASTORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ma che comunque abbiano presentato proprie liste per le elezioni politiche».

7.2 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono in ogni caso esclusi dalla ripartizione dei fondi di cui alla presente legge i gruppi formati nel corso della legislatura, trenta giorni dopo l'insediamento delle Camere successivamente alla consultazione elettorale».

7.3 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.2 MILIO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «un decreto legislativo recante».

8.1 PASTORE, SCHIFANI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 MILIO, PASTORE

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 MILIO, PASTORE

TITOLO

Nel titolo, sostituire le parole: «rimborso delle», con la seguente: «contributo».

TIT. 2 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

Nel titolo, sopprimere le parole da: «e abrogazione delle», fino alla fine».

TIT. 1 PASQUALI, MACERATINI, PONTONE, MAGNALBÒ, CURTO,
MANTICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

419^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. – *Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo* (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore CENTARO che si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge in titolo sottolineando, in particolare, l'importanza della previsione di cui al comma 1 del nuovo testo dell'articolo 375 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di pronunciare il rigetto del ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo 360 dello stesso codice. Suscita invece qualche perplessità la disposizione che prevede la possibilità di una pronuncia di accoglimento in camera di consiglio del ricorso in Cassazione quando questo è manifestamente fondato, in quanto potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del ruolo della pubblica udienza.

Per quanto riguarda invece le disposizioni del disegno di legge in materia di equa riparazione, il senatore sottolinea l'esigenza di ricordare queste ultime con quelle vigenti in materia di responsabilità dei magistrati. In ipotesi, potrebbe immaginarsi un unico modello procedimentale che potrebbe poi articolarsi diversamente a seconda che l'eccessiva durata del processo sia dovuta alla responsabilità del magistrato ovvero a quella dello Stato che non ha assicurato i mezzi e le condizioni necessarie ad un rapido svolgimento del medesimo.

È indubbio però che il problema dei tempi processuali potrà essere risolto solo attraverso interventi di carattere preventivo che dovranno andare dall'incremento degli investimenti nel settore della giustizia a riforme dell'attuale quadro normativo, quali l'unificazione dei vari riti civili. Altrettanto importanti saranno poi quelle misure che potranno consentire di affrontare il problema delle sacche di «neghittosità» che devono, purtroppo, essere individuate all'interno della Magistratura e, in questa prospettiva, appaiono auspicabili riforme che si muovano nella direzione di una maggiore responsabilizzazione dei capi degli uffici e che consentano valutazioni di professionalità ancorate ad una produttività media che, a sua volta, tenga conto anche della complessità dei diversi tipi di provvedimento che il singolo giudice può trovarsi a dover adottare.

Il senatore PERA chiede che venga chiarito in primo luogo se l'introduzione di un meccanismo quale quello delineato negli articoli 2 e seguenti del testo in esame non possa comportare problemi per quanto riguarda i rapporti fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale e, a questo proposito, si chiede in particolare quali siano le ragioni a sostegno dell'intervento legislativo in esame, visto che l'intera Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà è già stata recepita nell'ordinamento interno con la legge n. 848 del 1955, e se non si potranno porre problemi non trascurabili, in concreto, nell'ipotesi in cui l'interessato proponga ricorso sia davanti alla stessa Corte europea sia davanti al giudice nazionale.

Il relatore GIORGIANNI osserva che le disposizioni del disegno di legge in titolo non creano problemi di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, già recepita nell'ordinamento interno con la citata legge n. 848, in quanto si tratta semplicemente di introdurre uno strumento aggiuntivo per far valere uno dei diritti garantiti dalla Convenzione medesima. Nell'ipotesi da ultimo presa in considerazione dal senatore Pera non dovrebbero ugualmente esserci problemi, in quanto la Corte europea sui diritti dell'uomo dichiarerebbe inammissibile il ricorso, qualora l'interessato avesse già ottenuto un'equa riparazione nell'ambito dell'ordinamento interno.

Il senatore FASSONE prende brevemente la parola sottolineando l'esigenza di un raccordo delle disposizioni contenute nell'articolato in esame con quelle della legge n. 117 del 1988, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, ed altresì con quelle di cui agli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, e 643 dello stesso codice in materia di riparazione dell'errore giudiziario.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(3594-bis) Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Interviene il sottosegretario AYALA il quale informa la Commissione che presso il Ministero degli affari esteri è stata istituita il 16 febbraio 1998 una Commissione incaricata del compito di elaborare proposte finalizzate a consentire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle Convenzioni internazionali in materia di diritto umanitario. Successivamente alla approvazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, la Commissione è stata incaricata di studiare le modalità per l'attuazione dello stesso e nell'ambito della Commissione medesima è stato a tal fine costituito un apposito sotto gruppo. Precisa che, allo stato, la Commissione non ha elaborato alcun testo e che l'ultima sua riunione si è tenuta il 25 gennaio 1999.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ripercorso l'iter dei provvedimenti in titolo, ritiene - in ciò modificando la posizione da lui precedentemente espressa - che il loro esame possa essere ripreso e che potrebbero essere ritirati gli emendamenti volti a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, in considerazione del fatto che nell'ambito della Commissione vi è oggi una volontà reale e maggioritaria di affrontare il tema della formazione e valutazione della prova in sede di esame dei disegni di legge n. 1502 e abbinati e nn. 3831 e 3844, in una prospettiva organica e di più ampio respiro.

Il senatore BERTONI sottolinea l'importanza dei disegni di legge in titolo e l'urgenza di portare quanto prima a termine l'esame degli emendamenti presentati, fornendo così una prima risposta ad attese diffuse sia nel mondo giudiziario sia nel mondo forense. Dopo aver ricordato che l'*iter* dei disegni di legge in questione si era bloccato per le divergenze in merito alla modifica dell'articolo 192, evidenzia che il problema di un intervento del legislatore sul tema della gestione dei pentiti sta assumendo aspetti ulteriormente peculiari in connessione con il fenomeno dei cosiddetti «falsi pentiti». A questo proposito, suggerisce al relatore che, una volta concluso l'esame degli emendamenti, egli valuti complessivamente il disegno di legge n. 2207, come modificato dalla Commissione, al fine di individuare eventuali ulteriori interventi che possano tener conto degli specifici aspetti su cui ha richiamato l'attenzione.

Il sottosegretario AYALA ricorda che il Governo ha sempre sostenuto l'esigenza di una rivisitazione ampia e condivisa della legislazione sui collaboratori di giustizia. Ritiene peraltro che nella mutata situazione gli emendamenti sulla valutazione della prova che a suo tempo furono riferiti a tali disegni di legge, anche per la loro ampiezza ed omogeneità suscettibili di autonoma valutazione, non abbiano più motivo di essere mantenuti in quella sede. In tale modo sarebbe possibile licenziare rapidamente un nuovo testo per i cosiddetti pentiti.

Il senatore PERA, dopo aver espresso stupore per l'improvviso delinarsi di una eventuale ripresa dell'esame del disegno di legge sui collaboratori di giustizia sottolinea come le modifiche da apportare all'articolo 192 non siano state ancora affrontate dai comitati ristretti relativi ai disegni di legge sulla formazione e valutazione della prova e, dopo aver fatto appello ad una rapida definizione dei lavori di tali comitati, rileva come in tale ipotesi sarebbe coerente il ritiro degli emendamenti vertenti sulla medesima materia e riferiti al disegno di legge n. 2207. Finchè ciò non sarà possibile invita a procedere con la massima cautela.

Il sottosegretario AYALA invita a considerare le circostanze politiche in cui, a suo tempo, furono presentati gli emendamenti che riguardavano la valutazione della prova. Ritiene che occorra attualmente tener presente che si è determinata una sede più appropriata per l'esame delle proposte su tale materia e che è in quella specifica sede che le eventuali modifiche dovranno essere valutate. Invita il senatore Pera – del quale comprende le preoccupazioni – a tener presente come la situazione sia assai diversa da quella iniziale e come un atteggiamento di sfiducia nei confronti del lavoro dei comitati ristretti non avrebbe come effetto che quello di perpetuare l'arresto dell'esame, pur in presenza di una situazione obiettivamente diversa.

Il senatore CALVI dopo aver sottolineato che – a suo avviso – la rivisitazione dell'articolo 192 dovrà essere impostata secondo una metodologia che preveda di risolvere prima i nodi che riguardano i criteri per

la formazione della prova nonché gli altri connessi alla definizione del testo del provvedimento sui «pentiti», condivide l'esigenza di riprendere al più presto l'esame del disegno di legge n. 2207, ma ritiene che occorra fornire a tutte le componenti della Commissione la possibilità di prepararsi adeguatamente alla ripresa dell'esame.

Il relatore FOLLIERI ribadisce che la riformulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale è alla massima attenzione dei Comitati ristretti sulla formazione e valutazione della prova e, al medesimo tempo, non può che sottolineare quanta importanza egli attribuisca alla revisione di tale norma. Se, nonostante la volontà di giungere ad una posizione condivisa, non sarà possibile ottenere tale risultato, spetterà alla Commissione pronunziarsi.

Il senatore PERA ribadisce la intempestività di una ripresa senza preavviso del disegno di legge sui pentiti e ricorda come sulla riformulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale non sia ancora intervenuto nessun accordo nell'ambito dei comitati ristretti istituiti per i disegni di legge n. 1502 e congiunti e n. 3831 e congiunto. Pur non negando lo stretto collegamento fra l'*iter* del disegno di legge n. 2207 e quello dei disegni di legge menzionati non vorrebbe che nella delicata situazione attuale manovre intempestive ed affrettate facciano venir meno la possibilità di un accordo.

Il senatore GRECO esprime sconcerto per l'improvvisa iniziativa di riavviare l'esame di un provvedimento che da lungo tempo era fermo in Commissione, senza che le forze politiche ivi rappresentate siano state messe al corrente di tale iniziativa. Ritiene che su provvedimenti di tanta delicatezza come quelli relativi alla formazione della valutazione della prova, la sede più appropriata dovrebbe essere quella della Commissione plenaria e non certo i lavori che si svolgono in sede ristretta: in ogni caso, sarebbe opportuno sciogliere il nodo rappresentato dal rapporto fra la riformulazione dell'articolo 192 affrontata in sede di comitati ristretti e gli emendamenti sulla stessa materia pendenti in sede di esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente PINTO sottolinea come il disegno di legge sui «pentiti» sia da tempo all'ordine del giorno e ribadisce che non vi è, comunque, alcun intendimento di forzare le decisioni che al riguardo la Commissione vorrà adottare, atteso che il relatore Follieri si è limitato a riferire sulla situazione del disegno di legge n. 2207 e congiunti e sulle possibili prospettive di tale esame.

Il senatore RUSSO, dopo aver riconosciuto che sulle modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale non è ancora intervenuto un accordo in sede di comitati ristretti, aggiunge che i componenti sono impegnati ad affrontare tale problema con serietà e decisione. Pertanto, mentre comprende la riluttanza dei senatori dell'opposizione a ritirare gli emendamenti relativi a tale articolo, avrebbe perplessità rispetto ad

un diverso comportamento che volesse subordinare il ritiro di tali emendamenti, al merito di quell'eventuale accordo. Dopo aver, poi, condiviso l'esigenza di un rapido riavvio del provvedimento sui cosiddetti pentiti, il senatore Russo conclude sottolineando come i lavori dei comitati ristretti siano andati progredendo con molta intensità e sempre nella più grande trasparenza.

Il presidente PINTO invita i relatori designati sui disegni di legge nn. 1502 e congiunti e 3831 e congiunto in materia di formazione e valutazione della prova, a far conoscere quanto prima, possibilmente nella prossima settimana, quale ne sia l'andamento dei lavori.

SULLA RINUNZIA ALL'IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO
(A007 000, C02^a, 0133^o)

Il senatore Antonino CARUSO chiede al sottosegretario Ayala chiarimenti sui motivi che hanno indotto il Ministro di grazia e giustizia a rinunciare all'azione disciplinare promossa nei confronti di un magistrato, ormai giunta in grado di Cassazione.

Prende atto il sottosegretario AYALA.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3849) Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, il quale fa presente che il protocollo in esame è stato proposto da parte argentina, al fine di adeguare la convenzione bilaterale del 1979 alla modifica del sistema tributario di quello stesso paese, basato non più sul principio della territorialità ma su quello dell'utile mondiale. Pertanto si modifica l'articolo 24 di quella convenzione prevedendo, per eliminare la doppia imposizione, l'esclusione dei redditi prodotti in Italia dalla base imponibile sulla quale viene calcolata l'imposta argentina.

Si tratta dunque di un protocollo modificativo indispensabile alla corretta applicazione della convenzione preesistente ed è auspicabile che possa essere rapidamente ratificato.

Il sottosegretario MARTELLI si associa alle conclusioni del Relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(3869) Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, illustrando il contenuto dei due emendamenti alla convenzione istitutiva dell'IMO, adottati rispettivamente nel 1991 e nel 1993. Con la prima modifica si istituzionalizza il Comitato sulle facilitazioni marittime, mentre il secondo emendamento ha elevato da 32 a 40 il numero degli stati partecipanti al Consiglio. Vi è così un adeguamento dei meccanismi decisionali dell'IMO al progressivo aumento degli Stati che hanno assunto un peso rilevante nell'economia mondiale.

Il Relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario MARTELLI concorda con il Relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, C03^a, 0035^o)

Il presidente MIGONE avverte che da alcuni giorni la presidenza della Commissione ha invitato il Gabinetto del Ministro degli affari esteri a concordare la data di una seduta dedicata a comunicazioni del Governo sul vertice NATO di Washington. Pur essendo evidente che i documenti già sottoscritti in quella sede non devono essere necessariamente discussi nella settimana successiva al vertice, sollecita il rappresentante del Governo a intervenire presso il Ministro affinché la Commissione sia messa in grado di discutere, in tempi brevi, una questione così rilevante per la politica estera.

Il sottosegretario MARTELLI assicura che sottoporrà al Ministro la richiesta della Commissione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene essenziale che il documento relativo al nuovo concetto strategico della NATO sia discusso al più presto dalla Commissione e dall'Assemblea.

Il senatore ANDREOTTI ritiene fondamentale che il Governo dichiari se l'accordo strategico sottoscritto a Washington comporti una modifica del Trattato istitutivo della NATO, cosa che appare altamente probabile, dal momento che sono stati modificati i compiti dell'Alleanza. Se risulterà che il Trattato istitutivo è stato modificato, dovrebbe essere inevitabile considerare il «nuovo concetto strategico dell'Alleanza» alla stregua di un accordo internazionale da ratificare.

Il presidente MIGONE osserva che le comunicazioni del Governo dovranno servire anche a chiarire gli aspetti giuridici e istituzionali degli accordi sottoscritti a Washington, oltre che il loro contenuto.

La seduta termina alle ore 15,25.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

156^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guerri-
ni nonché il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Arpino.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C04^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta. In previsione di tale richiesta il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso.

PROCEDURA INFORMATIVA

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Mario Arpino sugli indirizzi di pianificazione delle Forze armate
(R047 000, C04^a, 0006^o)

Il PRESIDENTE rivolge un breve saluto al neo-Capo di Stato Maggiore della Difesa, da poco insediatosi.

Il generale ARPINO conferma che la programmazione dell'investimento della Difesa sta procedendo secondo le linee direttrici ed i contenuti a suo tempo stabiliti e già illustrati in vari contesti dal suo predecessore.

Il problema che si sta affrontando è quello di rendere compatibile la profonda trasformazione avviata con le risorse finanziarie che il Paese

può destinare alla Difesa. Alcuni mesi or sono il Ministro della Difesa emetteva la prima «direttiva ministeriale», cosa usuale e periodica per i paesi occidentali e nella NATO. Ciò allinea finalmente con i partners europei le procedure di programmazione, attraverso un documento capostipite della politica di difesa. Questo dà poi origine alla pianificazione generale ed operativa di competenza dello Stato Maggiore. Successivamente, gli obiettivi indicati si traducono in attività complesse, che, qualora potessero andare tutte a compimento, porterebbero il nostro strumento militare, almeno qualitativamente, all'altezza delle sfide e degli impegni che già si profilano.

L'elaborazione degli impegni e delle priorità ed il loro confronto con la prevista disponibilità di risorse costituiscono l'essenza della pianificazione delle Forze Armate per gli anni 2000. La recente approvazione al Consiglio dei Ministri del regolamento attuativo assicurerà la disponibilità di tutti gli strumenti per una ancor più incisiva applicazione della legge.

Gli obiettivi prefissati possono essere così riassunti: a) adeguare le Forze Armate italiane ai nuovi compiti e ruoli richiesti dal mutato scenario internazionale; si tratta di ruoli di pace e di gestione delle crisi piuttosto che di difesa in senso stretto, e, insieme, ruoli di dissuasione e prevenzione, da attuare assieme agli alleati; b) accrescere la capacità delle Forze Armate di operare in ambito multinazionale, sia nel quadro delle iniziative dell'ONU e dell'OSCE, sia nell'ambito europeo ed atlantico, in coerenza con le decisioni prese in questo senso dall'Unione Europea, dall'UEO e dall'Alleanza; c) accrescere in modo significativo l'efficienza complessiva del sistema Difesa, sia sul piano tecnologico, operativo, addestrativo e di comando, sia dal punto di vista economico ed amministrativo, per eliminare ogni elemento di possibile spreco e pervenire ad una utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie ed umane disponibili; d) pianificare le forze tenendo conto della necessità di adeguamento della capacità di proiezione esterna e di contrasto di rischi derivanti dalla possibile proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In aggiunta, sembra aver preso definitivamente corpo, ormai in modo non reversibile, l'esigenza di abolire il servizio di leva. Ciò, per forza di cose, deve portare ad una nuova politica per il personale.

La riorganizzazione strutturale delle Forze Armate, ivi inclusa la riforma dei vertici, ha assunto un carattere decisamente innovativo ed una dinamica assai veloce. L'Esercito ha già fatto molto, la Marina sta procedendo, e sono recenti – solo due mesi fa – le variazioni alla macrostruttura dell'Aeronautica. In tale contesto è in corso, per effetto del decreto legislativo n. 464 del 1997, una profonda revisione e semplificazione dei comandi operativi, addestrativi e logistici. Tuttavia, il disegno delle riforme strutturali richiede d'essere completato attraverso l'eliminazione di ulteriori organismi od enti che svolgono funzioni analoghe o sovrapposte per aree di competenza o risultano sovradimensionati rispetto alle nuove esigenze da soddisfare. Con riferimento all'ipotizzato passaggio allo strumento totalmente non trascurabili problemi sul piano organizzativo, specie per l'Esercito, in quanto la riduzione degli organici

comporterà necessariamente ulteriori accorpamenti di unità e reparti ed una ulteriore redistribuzione delle forze sul territorio. Al termine del periodo i volontari nelle Forze Armate saranno auspicabilmente 123.000 contro gli attuali 30.000, con circa 70.000 Sottufficiali e 22.000 Ufficiali. Il totale sarà di circa 215.000 uomini e donne, contro i 280.000 attuali ed i 230.000 del modello a suo tempo presentato dall'Ammiraglio Venturoni.

L'obiettivo è perseguibile, anche se le modalità e i tempi di attuazione devono essere attentamente calibrati per non pregiudicare la continuità della capacità operativa. In previsione del nuovo strumento professionale appare, inoltre, ancor più indispensabile la presenza di personale femminile nelle Forze Armate. Ciò sia per potere usufruire di ulteriori intelligenze e potenzialità particolarmente idonee ai compiti derivanti dal nuovo scenario internazionale sia per una sempre maggiore integrazione con gli altri Paesi della NATO.

Pone poi in evidenza come l'arruolamento di personale femminile esclusivamente volontario agevolerà il raggiungimento dei previsti livelli di professionisti, in funzione dei quali deve essere riconfigurato l'intero sistema di reclutamento, addestramento, impiego, aggiornamento professionale e formazione. I volontari, uomini o donne che siano, richiedono nell'immediato maggiori spese.

Appare necessario quindi affrontare il problema delle risorse finanziarie, in quanto uno strumento militare moderno ed efficiente necessita di una politica di bilancio e di investimenti realistica e praticabile. In realtà il bilancio della Difesa ha registrato negli ultimi cinque anni rilevanti riduzioni in termini reali. Dei circa 31.000 miliardi per il 1999, ossia meno dell'1,5% del P.I.L., la quota parte dedicata alla funzione Difesa in senso stretto ammonta a soli 21.400 miliardi, pari all'1% del P.I.L.. È la percentuale minima assoluta toccata dalla funzione Difesa che, dagli anni 80 ad oggi, ha visto la propria incidenza sul P.I.L. dimezzarsi dal 2 all'1%. In confronto agli alleati europei, la spesa italiana per la funzione Difesa è tra le più basse in assoluto, meno (talvolta molto meno) della metà di quella della Francia, del Regno Unito e della Germania. Sorvola poi sui dettagli e sulla validità di questi paragoni, ampiamente noti e trattati in varie occasioni anche dal suo predecessore. L'aggancio al PIL della funzione Difesa, consentirebbe di delineare un quadro sufficientemente stabile per la pianificazione salvaguardando esigenze di funzionamento contingenti e investimenti in formazione professionale, ricerca e sviluppo e acquisizione di materiali e sistemi di durata pluridecennale.

Tratta quindi due specifici argomenti di interesse della Commissione: la riforma della Rappresentanza militare e quella della Sanità militare. La Camera dei deputati ha approvato nel mese di luglio del 1998 un testo di riforma che contiene la miglior riforma possibile fra quelle compatibili con le necessità ineludibili dell'organizzazione militare, in termini di chiarezza dei ruoli e di rispetto sia delle esigenze di un corretto ed efficace funzionamento della Rappresentanza militare, sia delle condizioni che sono a base della salvaguardia del rapporto tra organismi rappresentativi e comandi corrispondenti. Assicurare tale dialettica è

fondamentale per un organismo interno alle Forze Armate quale è la Rappresentanza militare così come indicato dalla legge 382/78. Per quanto riguarda invece il riordino della Sanità militare, alle soglie del 2000, essa continua ad essere caratterizzata da un assetto di base, sul piano normativo, organizzativo e funzionale, che risale al regio Decreto 17 novembre 1933. Il primo problema che si pone è quello della integrazione del Servizio Sanitario militare con quello Nazionale. Caratteristiche e scopi generali accomunano le due organizzazioni in un «unicum» rivolto alla salvaguardia della salute del cittadino militare con un mancato orientamento, della Sanità con le stellette, a prevedere e tutelare peculiarità del militare combattente. La Sanità militare infatti è l'unico comparto della Difesa che non è stato ancora interessato dai significativi provvedimenti di ristrutturazione conseguenti alla legge di riforma dei vertici militari per una razionalizzazione interforze delle strutture, delle competenze e delle risorse, che ancora sono articolate solo su organizzazioni sanitarie di Forza Armata. Ne consegue una certa ridondanza di organi sanitari esecutivi, anche in una stessa sede, un complesso anche divergente di disposizioni di singola Forza Armata ed una marcata sovrapposizione di competenze della ristrutturazione teso ad ottimizzare le limitate risorse umane e finanziarie disponibili.

Sussiste pertanto la necessità di pervenire con speditezza ad un nuovo modello di Sanità Militare che sia interforze, che preveda l'attribuzione di un efficace ruolo direttivo per il vertice della Difesa anche nella veste di Ispettorato di Sanità alla Direzione Generale della Sanità militare, riconfigurata in Ispettorato. In tale contesto dovranno essere previsti anche assetti dedicati alle singole componenti tecnico-operative delle Forze Armate, per consentire una efficace e specificità attività di settore nonché l'integrazione nelle strutture dei Comandi/complessi multinazionali.

Il senatore PELLICINI, apprezzato l'intervento del Generale Arpino, esprime altresì compiacimento per l'opzione favorevole al servizio militare volontario che esprime un nuovo ruolo, a livello internazionale, dell'Italia. Il suo Gruppo parlamentare sarà sempre attento a favorire ogni iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo delle Forze armate.

Il senatore SEMENZATO chiede di sapere quale sia la linea di sviluppo delle Forze Armate, se in senso autonomo ovvero operative solo in ambito NATO, interagendo con le altre strutture nazionali. Chiede di quantificare i costi dell'attuale impegno militare italiano per sapere se ciò determina un maggior livello di spese della Difesa oppure una riduzione dei programmi di spesa in corso. Chiede da ultimo informazioni in ordine al recente vertice NATO.

Il presidente DI BENEDETTO fa presente di aver già chiesto un'informativa al Ministro della Difesa.

Il senatore PALOMBO, ringraziato il generale Arpino per la lucida relazione, chiede di ricevere informazioni sul nuovo sistema di difesa europeo.

Il senatore UCCHIELLI condivide quanto dichiarato dal Presidente in relazione all'esigenza di un dibattito in consiglio con il Ministro della Difesa sugli esiti della Conferenza dei 50 anni della NATO a Washington. Chiede di avere chiarimenti altresì in ordine al Nuovo Modello di Difesa e ai nuovi obiettivi che la Difesa italiana può conseguire. Sottolinea la necessità di dare certezza nel tempo agli impegni finanziari preventivati.

Il senatore CECCATO sottolinea che il passaggio al servizio volontario può scaturire anche da un calo di tensione morale che molti anni fa motivava i giovani nell'adempimento del servizio obbligatorio di leva.

Il senatore DE GUIDI chiede di sapere se sia vera l'ipotesi di un nuovo esercito europeo.

Il presidente DI BENEDETTO chiede un parere sull'eventualità di una rimediazione della legge «Giacché» (ossia sui meccanismi di controllo parlamentare verso i Programmi di riammodernamento degli strumenti militari) e un aggiornamento sulla situazione militare in atto nel Kosovo.

Replica il generale ARPINO soffermandosi solo sui profili tecnici delle domande poste. Si compiace dell'aver potuto riscontrare a Washington un amplissimo livello di convergenza a sostegno dell'iniziativa NATO nei Balcani. Chiarisce poi che lo strumento militare nazionale non è di qualità inferiore a quello di altri Paesi europei e la conferma viene dalla piena interoperabilità in ambito NATO.

L'Italia però non è in grado di fornire una risposta militare autonoma di ampio respiro: il problema quindi è meramente quantitativo.

Nega che sia in corso l'acquisto di 300 missili Cruise. Con riferimento alla richiesta sui possibili sviluppi militari in Kosovo nega che vi sia il progetto di interventi terrestri in territorio ostile.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461; esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0027^o)

Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore ANGIUS, a giudizio del quale lo schema di decreto, attuativo della legge n. 461 del 1998, rappresenta un ulteriore tassello dell'insieme di misure finalizzate a favorire la ristrutturazione, la razionalizzazione ed il rilancio del settore bancario. Dopo aver ricordato l'ampio e serrato dibattito svoltosi, sia in sede parlamentare che in altre sedi sui contenuti della legge di delega, egli esprime un giudizio dichiaratamente positivo sul provvedimento predisposto dal Governo. Tale giudizio appare perlopiù condiviso dai soggetti interessati e dalla maggioranza delle forze politiche, ad eccezione di coloro che esprimono critiche riguardanti, peraltro, aspetti particolari. In generale, lo schema di decreto sollecita l'intero sistema ad accettare la sfida dell'innovazione (e questo riguarda le Fondazioni) e quella della competizione (e questo riguarda le aziende bancarie).

Passando ad esaminare più specificamente la questione della rispondenza dello schema di decreto alla legge di delega, il Presidente-relatore osserva che il parere parlamentare dovrebbe verificare se le speci-

fiche soluzioni individuate dal Governo rispondano più o meno opportunamente ed efficacemente alle esigenze ed ai principi di riforma contenuti nella legge di delega. A suo giudizio, da tale esame emerge la piena conformità dello schema di decreto al dettato della legge di delega e, soprattutto, alle finalità e agli obiettivi posti dalla medesima legge. D'altro canto, tale osservazione è suffragata dalla considerazione che il Governo ha tenuto conto, nella elaborazione dello schema di decreto, di quanto contenuto in specifici strumenti di indirizzo accolti in sede di esame di approvazione della legge.

Le diverse opinioni espresse circa la rispondenza ai principi di delega o, addirittura, sul verificarsi di un eccesso di delega, sorgono anche dalla constatazione che nel variegato e differenziato mondo delle fondazioni esistono anche realtà specifiche e particolari che sollecitano il Parlamento a tutelare tali caratteristiche. Bisogna però riconoscere che di fronte alla complessità e problematicità delle questioni non è possibile tener conto integralmente di tutte le sollecitazioni.

Il Presidente-relatore, giudicando superfluo illustrare analiticamente i contenuti del provvedimento, si sofferma poi sulle questioni meritevoli di un maggiore approfondimento.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che le fondazioni «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti», ribadendo la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge. Il comma 2 dell'articolo 3 dello schema, invece, dispone che «non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie né alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura». Occorre pertanto chiarire – dopo aver ascoltato l'opinione del Governo – che tale divieto, che sembrerebbe avere una portata generale, non dovrebbe riguardare né le cooperative sociali né le organizzazioni non lucrative, né tanto meno le imprese direttamente strumentali ai fini statuari ovvero operanti nei settori rilevanti di utilità sociale. Inoltre, va rilevato che lo scopo lucrativo può caratterizzare anche le attività esercitate nei settori rilevanti e, comunque, quelle orientate alla promozione dello sviluppo economico, che costituisce invece uno degli scopi principali dell'attività delle fondazioni stesse.

Un dibattito più ampio ha invece interessato la disciplina degli organi sociali delle fondazioni, ed in particolare le disposizioni che regolamentano l'organo di indirizzo della fondazione. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema prevede, affinché venga assicurata nell'ambito dell'organo di indirizzo una adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, che sia fissato un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio degli effettivi compiti, e che sia stabilita una modalità di designazione e di nomina diretta a consentire equilibrata e non maggioritaria rappresentanza dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Analogamente, si prevede che per le fondazioni di origine associativa lo statuto possa attribuire alla stessa assemblea il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti

dell'organo di indirizzo. Va tenuto presente che il vincolo della rappresentanza non maggioritaria non è rintracciabile nelle norme di delega, ma è anche vero che l'indicazione di una quota siffatta – che può arrivare al 49 per cento dei componenti dell'organo di indirizzo – può costituire un valido strumento per tutelare quelle esigenze di rappresentatività dell'Assemblea delle fondazioni a base associativa nell'organo di indirizzo. Attesa la piena condivisibilità dell'esigenza di non allontanare le fondazioni e l'attività da essa svolta dal tessuto connettivo dell'economia territoriale, la previsione dello schema di decreto non appare lesiva di particolari prerogative.

Diversa, invece, la questione della definizione di controllo societario contenuta nell'articolo 6 dello schema di decreto. In esso, si stabilisce che le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; al comma 2 si stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma, del codice civile (controllo di diritto e controllo di fatto). La nozione di controllo di cui al n. 2 del primo comma del citato articolo del codice civile esclude che esista il controllo nel caso che la posizione dominante venga esercitata con patti di sindacato con posizioni minoritarie all'interno del patto stesso. Tanto ciò è vero che la relazione governativa precisa che alle fondazioni è consentita la partecipazione, in posizione minoritaria, al patto di sindacato.

Il comma 3 dello stesso articolo 6 precisa i casi nei quali il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante. Vengono trasfuse nel testo normativo presunzioni di controllo di carattere assoluto che traggano origine da prevalenti indirizzi giurisprudenziali e di dottrina. La questione nasce dal fatto che tali presunzioni, già contenute nell'articolo 23 del Testo unico bancario, in tale ultima sede, si considerano relative, e cioè esistenti salvo prova contraria. A suo giudizio, quindi esiste un problema di correlazione tra la legge di delega e lo schema di decreto, in relazione al fatto che la presunzione assoluta di controllo nei casi citati sembra più restrittiva rispetto alla normativa di delega.

Da ultimo, il Presidente-relatore affronta la previsione, contenuta nell'articolo 25 dello schema di decreto, dell'obbligo delle fondazioni di dismettere, nell'arco complessivo dei sei anni, un ammontare di partecipazione sufficiente a far perdere ad essa il controllo della società bancaria conferitaria. Egli osserva che il giudizio di un eccesso di delega non può essere condiviso, in quanto è apparsa sempre chiara, fin dalla emanazione della «Direttiva Dini», la precisa volontà del legislatore di conseguire l'obiettivo di far dismettere le partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie. La strada scelta dal Governo, certamente non l'unica, risponde, pertanto, alla finalità di conseguire questo obiettivo nel rispetto della legge di delega, tanto è vero che è stato ampliato il termine entro il quale le fondazioni dovranno completare la dismissione. Vi è poi da considerare la discrezionalità attribuita all'organo di vigilanza nell'effettuare le dismissioni, tenendo conto della esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio. Ciò detto, si tratta comunque

di valutare se, in ragione di esigenze particolari di alcune fondazioni, possa essere opportuno attenuare l'impatto dell'obbligatorietà della dismissione, attraverso un ampliamento dei margini di discrezionalità attribuiti all'autorità di vigilanza per intervenire, ovvero consentendo una maggiore partecipazione delle fondazioni stesse nella determinazione dei criteri di dismissioni previsti dall'articolo 25.

Il Presidente-relatore conclude preannunciando quindi la predisposizione, a conclusione del dibattito e dopo l'intervento del sottosegretario Pinza, di un parere favorevole con osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 29 aprile, avrà inizio alle ore 8,30 anziché alle ore 9, come originariamente previsto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

299^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

(3892) Valorizzazione della funzione del personale della scuola
(Discussione e approvazione)

Il Presidente ASCIUTTI, prima di dare la parola al relatore, ricorda che la Commissione era convocata alle ore 8,30 ma solo ora è stato raggiunto il prescritto numero legale e fa presente che i senatori Bevilacqua e Marri del Gruppo Alleanza Nazionale, puntualmente presenti alle 8,30, si sono allontanati deplorando il ritardo nell'inizio dei lavori. Invita quindi tutti i componenti della Commissione alla puntualità.

Il relatore BISCARDI segnala che il disegno di legge in esame rappresenta in sostanza un atto dovuto, alla luce di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 1999: questa, infatti, nella tabella A, destina notevoli risorse alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo contratto per il personale della scuola. Il disegno di legge in esame stanziava quindi 2.700 miliardi in totale per il triennio 1999-2001, al fine di incrementare le risorse per il trattamento economico accessorio dei docenti, secondo modalità che saranno stabilite appunto dalla contrattazione collettiva. In verità, prosegue il relatore, l'attuazione del nuovo contratto per il personale scolastico comporterà una spesa di circa 4.000 miliardi per il 1999, 5.800 per il 2000 e 6.000 per il 2001: le somme stanziate dal provvedimento in esame rappresentano quindi solo una parte di quelle complessivamente destinate al miglioramento del trattamento economico riconosciuto al personale scolastico.

Gli altri fondi provengono, come è noto, dal recupero dell'inflazione, dal Fondo per l'offerta formativa, dall'abolizione degli scatti biennali e dai risparmi conseguenti alla riduzione degli organici. Nell'esprimere conclusivamente apprezzamento per il riconoscimento così operato alla centralità del personale scolastico ai fini dell'attuazione di qualsiasi riforma, invita la Commissione ad una celere approvazione.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore RESCAGLIO: egli osserva che il disegno di legge in esame destina l'impiego delle somme stanziata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e alla individuazione di nuove funzioni e figure professionali nell'ambito del personale docente. Si entra così nel cuore dell'autonomia, che dovrà prevedere l'articolazione e l'arricchimento dell'offerta formativa con insegnamenti fondamentali ed insegnamenti aggiuntivi. Annuncia quindi il voto favorevole dei senatori popolari.

Il senatore BRIGNONE fa presente di aver contribuito al raggiungimento del numero legale poichè giudica il testo in esame assolutamente necessario alla realizzazione dell'autonomia. Più volte, del resto, egli ha sostenuto che il solo conferimento della dirigenza ai presidi non poteva essere sufficiente per realizzare le riforme e dare vita alle nuove offerte formative, ma occorre anche dare una risposta alle istanze del corpo docente, troppo a lungo mortificato. Lamentato poi che la riduzione degli organici impedisca di realizzare un rapporto fra alunni e docenti didatticamente adeguato, segnala che occorreranno grandi sforzi anche sul fronte dell'edilizia scolastica, ove finora si sono compiuti solo alcuni passi. In conclusione il testo in esame esprime un forte segnale ai docenti circa l'esistenza di una nuova volontà non solo nel Governo, ma in tutto il Parlamento.

Concluso il dibattito, il relatore BISCARDI rinuncia alla replica e il sottosegretario MASINI esprime apprezzamento per l'impegno della Commissione ad un rapido *iter*, sottolineando l'urgenza dell'entrata in vigore del testo, essenziale per il concreto avvio - ormai prossimo - dell'autonomia.

A un quesito del presidente ASCIUTTI circa l'opportunità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, il relatore BISCARDI risponde giudicandolo inutile, poichè il testo reca in sostanza solo una indicazione di spesa.

Il presidente ASCIUTTI interviene allora per segnalare una perplessità relativa al comma 3, il quale sembrerebbe autorizzare la spesa delle somme non utilizzate anche al di là del triennio di riferimento e richiama l'osservazione contenuta nel parere della 5^a Commissione.

Il relatore BISCARDI precisa che il testo si applica esclusivamente all'arco temporale coperto dal contratto e il sottosegretario MASINI

a sua volta fa presente che le concrete modalità di erogazione della spesa saranno definite dal contratto.

Il relatore BISCARDI risponde poi ad un quesito del senatore BRIGNONE facendo presente che le indicazioni contenute nel comma 1 non sono limitative quanto alla destinazione dei fondi, perchè si collega direttamente ai temi essenziali trattati nel contratto.

Il presidente ASCIUTTI, preso atto che non vi sono richieste di fissare un termine per gli emendamenti, annunzia che si passerà alla votazione del disegno di legge, nel suo articolo unico.

Dopo che il senatore BRIGNONE ha annunciato il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, osservando che per la prima volta la legge prevede un salario accessorio per i docenti, da tempo ampiamente applicato in altri Paesi europei, e dopo che il presidente ASCIUTTI ha annunciato l'astensione del Gruppo Forza Italia, il disegno di legge, posto ai voti nel suo articolo unico previa verifica del numero legale, è approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.

300^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0107^o)

Il senatore BEVILACQUA, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, lamenta che questa mattina la Commissione abbia tenuto seduta benchè, ad oltre trenta minuti dall'orario di convocazione (le 8,30), la maggioranza non avesse ancora assicurato la presenza del numero legale. Difatti, la seduta ha potuto avere luogo solo attraverso un massiccio ricorso a senatori non componenti della Commissione, delle cui deleghe, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, chiede conto alla

Presidenza. Si tratta di una circostanza senza precedenti, che inficia i rapporti di collaborazione tra maggioranza ed opposizione, tanto più che – nella seduta iniziata con così vistoso ritardo – è stato addirittura approvato in sede deliberante un provvedimento di iniziativa governativa. Critica peraltro la convocazione stessa della seduta antimeridiana, avvenuta senza una previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il presidente BISCARDI replica che i senatori intervenuti alla seduta antimeridiana di oggi in sostituzione dei componenti della Commissione assenti erano stati tutti regolarmente delegati dai rispettivi Gruppi, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento. Quanto alla convocazione per le ore 8,30, ricorda che lo scorso giovedì 22 aprile non era stato possibile riunire l'Ufficio della Presidenza della Commissione a causa dell'anticipato inizio dei lavori dell'Assemblea ma che al termine della seduta plenaria della Commissione il presidente Ossicini aveva ricevuto mandato dalla Commissione a procedere alle convocazioni, che sono state diramate nei consueti termini regolamentari.

Quanto poi al ritardo con cui è iniziata la seduta antimeridiana, egli ricorda che il presidente Asciutti ha fatto verbalizzare, all'inizio della seduta, che i senatori Bevilacqua e Marri – inizialmente presenti – si erano allontanati per protesta contro il ritardo che si stava verificando.

Il senatore MARRI precisa di essere stato presente alle ore 8,30.

Il senatore BEVILACQUA, premesso di non nutrire alcun dubbio sulla correttezza della presidenza Asciutti, rileva che, a suo giudizio, l'onere di assicurare il numero legale per consentire l'inizio della seduta ricade interamente sulla maggioranza di Governo, dalla cui scarsa partecipazione ai lavori della Commissione è lecito desumere un tiepido interesse per i provvedimenti in discussione. Rinnova comunque la propria protesta per il comportamento improprio tenuto dalla maggioranza relativamente alla seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente BISCARDI replica conclusivamente ricordando che la partecipazione ai lavori parlamentari rappresenta un preciso dovere di ciascun senatore, indipendentemente dallo schieramento politico cui appartiene. Osserva altresì che il provvedimento approvato nella seduta antimeridiana rispondeva alle aspettative di una amplissima categoria di operatori del comparto scolastico e rivestiva un'urgenza assoluta. Né, d'altra parte, può essere a suo giudizio criticata alcuna forzatura rispetto alle norme regolamentari.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri. – Disposizioni su ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

– e **petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso l'esame dell'articolo 2 del testo unificato preso a base della discussione ed era stato ritirato l'unico emendamento volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 3.204, soppressivo dell'articolo. Coglie altresì l'occasione per preannunciare la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad uniformare gli obblighi didattici e gli impegni scientifici di tutti i professori ricercatori. In conseguenza della approvazione del subemendamento 1.201/2 – che ha assimilato ai ricercatori le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 e cioè gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 – e della successiva soppressione del primo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.201 del relatore, occorre infatti a suo giudizio uniformare gli impegni orari delle diverse figure professionali, pena il determinarsi di inopportuni squilibri.

Il presidente BISCARDI ricorda che gli ordini del giorno saranno esaminati prima della votazione finale sul provvedimento.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrato l'emendamento 3.9.

In assenza dei rispettivi proponenti il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 3.201 e 3.2.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 3.202, giudicando indispensabile specificare la titolarità di alcuni incarichi in capo ai professori associati, tanto più che l'articolo 1 del provvedimento in esame ha attribuito agli statuti la facoltà di affidare ai ricercatori determinate posizioni.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 3.205, identico ad altre proposte emendative: si tratta, a suo avviso, di un importante riconoscimento delle funzioni svolte dai professori associati nell'ambito della ricerca, che premia il dinamismo dei docenti più giovani.

Il senatore MANIS dà per illustrato l'emendamento 3.3 (nuovo testo).

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 3.4 che – in conseguenza dell'attribuzione della piena titolarità didattica dei ricercatori – conferisce il giusto riconoscimento all'attività dei professori associati.

I senatori NAVA, BEVILACQUA, ASCIUTTI (che, in assenza del senatore Tonioli, fa proprio l'emendamento 3.10) e BERGONZI rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 3.8, 3.11, 3.10 e 3.12.

Il senatore ASCIUTTI illustra infine l'emendamento 3.203, che sottoscrive.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 3 il relatore MASULLO esprime parere contrario. Per quanto riguarda il 3.204, soppressivo dell'articolo, egli è contrario dal momento che – a suo giudizio – l'articolo 3 è indispensabile non solo in quanto assorbe i contenuti delle successive proposte emendative, ma anche e soprattutto perchè, nell'ambito del tentativo di razionalizzazione della docenza intrapreso dalla Commissione, sarebbe iniquo non estendere agli associati l'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche. Tale opzione rappresenta al contrario un passo avanti verso la semplificazione dei rapporti fra attività didattica e partecipazione al governo dell'università.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, egli è in particolare contrario alla lettera *b*); quanto alla lettera *a*), egli sarebbe favorevole ma – stante la presenza di emendamenti analoghi riferiti ad altre parti del testo – ritiene preferibile affrontare la questione in quella sede: invita conseguentemente i presentatori a ritirarlo.

Coerentemente con quanto dichiarato sull'emendamento 3.204, egli motiva poi il parere contrario sugli emendamenti da 3.201 a 3.12 (tra loro analoghi) osservando che i loro contenuti sono di fatto impliciti nel testo dell'articolo 3.

Infine, egli è contrario all'emendamento 3.203 in quanto prefigura un inquadramento automatico dei professori associati con dieci anni di anzianità, in contraddizione con la scelta della Commissione di non procedere ad inquadramenti *ope legis*.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, invitando in particolare i presentatori a ritirare l'emendamento 3.203: una sua approvazione sarebbe infatti in contrasto con il parere reso

dalla Commissione affari costituzionali e determinerebbe l'automatico trasferimento del provvedimento alla sede referente.

Si passa quindi alle votazioni

La Commissione respinge l'emendamento 3.204.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 3.9.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 3.202 interviene il senatore MONTICONE, a giudizio del quale permane una differenza fra le cariche accademiche – per le quali l'articolo 3 conferisce l'elettorato attivo e passivo ai professori associati – e gli incarichi che l'emendamento in questione (al pari degli altri ad esso analoghi) intende assicurare agli associati stessi. Non conviene quindi con l'avviso del relatore secondo cui l'articolo 3 assorbe i contenuti degli emendamenti in esame.

Per una breve precisazione ha la parola il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda che gli statuti universitari già prevedono la titolarità di tali incarichi in capo agli associati. Ritiene altresì che l'approvazione dell'emendamento 3.202 (e degli altri ad esso analoghi) si ponga in contrasto con quanto già previsto all'articolo 3.

In considerazione delle osservazioni del rappresentante del Governo, il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 3.202.

Anche il senatore LORENZI, prestando fede alle argomentazioni del Sottosegretario, ritira l'emendamento 3.205.

Il senatore MANIS dichiara invece che non intende ritirare il proprio emendamento 3.3 (nuovo testo), ritenendo indispensabile prevedere legislativamente che i professori associati abbiano titolo ad assumere la direzione dei centri di ricerca, in armonia fra l'altro con la normativa comunitaria.

Il sottosegretario GUERZONI rinnova l'invito ai presentatori degli emendamenti in questione a ritirarli impegnandosi, se necessario, ad intervenire in via amministrativa. Preannuncia conseguentemente la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in questo senso.

Dopo un intervento del relatore MASULLO, il senatore MANIS ritira l'emendamento 3.3 (nuovo testo) e preannuncia la sua trasformazione in ordine del giorno.

Interviene quindi il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale dichiara di mantenere il proprio emendamento 3.4 dal momento che le cariche accademiche, per le quali l'articolo 3 attribuisce l'elettorato attivo e passivo ai professori associati, attengono esclusivamente all'attività di-

dattica e non già a quella di ricerca. Per quanto riguarda il coordinamento dei gruppi di ricerca, si registrano invece forti sperequazioni atteso che alcuni atenei lo attribuiscono già ai professori associati, mentre altri lo riservano ai professori ordinari. Ragioni di equità inducono pertanto il legislatore ad accogliere una norma di carattere generale, che privi gli atenei di tali inopportuni margini di discrezionalità.

Il relatore MASULLO invita la Commissione a riflettere sugli effetti dirompenti che potrebbero conseguire ad una eventuale reiezione degli emendamenti in questione: in assenza di un principio normativo che attualmente riservi ai professori ordinari gli incarichi che gli emendamenti vorrebbero assicurare anche agli associati, tale reiezione potrebbe infatti far desumere una volontà del legislatore di escludere gli associati dalla titolarità degli incarichi stessi.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, prendendo atto delle dichiarazioni del relatore, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 3.4, a condizione che il Governo si impegni ad assicurare agli associati uguali diritti rispetto agli ordinari in ordine alle attività di ricerca oltre che in ordine alle cariche accademiche.

Il sottosegretario GUERZONI ribadisce il proprio impegno in tal senso e assicura che si farà promotore di una direttiva ministeriale agli atenei, se necessario.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI trasforma conseguentemente il proprio emendamento in ordine del giorno.

Sulla base delle dichiarazioni del Sottosegretario, il senatore NAVA ritira l'emendamento 3.8.

Anche il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 3.11, non condividendo tuttavia le argomentazioni del relatore in ordine agli effetti perversi di una eventuale reiezione degli emendamenti in questione.

Il senatore ASCIUTTI ritira a sua volta l'emendamento 3.10, invitando comunque il Governo a svolgere tutte le opportune verifiche al fine di non penalizzare i professori associati.

Il senatore BERGONZI ritira infine l'emendamento 3.12, ritenendo da un lato esaurienti le argomentazioni del Sottosegretario e – dall'altro – rilevanti le osservazioni del relatore sugli effetti della eventuale bocciatura degli emendamenti in questione.

Il PRESIDENTE prende atto che sono stati presentati due ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti ritirati, i quali saranno esaminati – congiuntamente agli altri ordini del giorno già presentati – prima della votazione finale sul provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI ritira infine l'emendamento 3.203, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario al momento dell'espressione del parere.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 3, interviene il senatore LORENZI, annunciando voto di astensione, al quale sottende una valutazione negativa circa la preclusione ai professori associati dell'elettorato passivo per la carica di rettore. Ribadisce altresì analogo voto di astensione, avente un medesimo significato di dissenso, su tutto il provvedimento, che si mantiene inaccettabilmente lontano dalla prospettiva di una equiparazione delle varie figure di docenti in un ruolo unico, senza nemmeno approssimarsi a una più limitata configurazione di due sole fasce. Rammenta che tutto l'impegno profuso dal suo Gruppo è stato volto a realizzare una vera promozione dei ricercatori, avendo cura che essi avessero dignità pari a quella delle figure apicali della docenza universitaria. In questa prospettiva, pur senza pregiudiziali contrarietà rispetto al provvedimento - rispetto al quale anzi egli è stato inizialmente molto favorevole - non può non esprimere recisa contrarietà avverso l'approdo delle tre fasce, il cui mantenimento segna un passo indietro rispetto alle auspicabili linee di riforma in materia di riordino del complessivo stato giuridico della docenza universitaria. Nè valgono a fugare tali perplessità alcuni richiami, che paiono impropri e arbitrari, circa la titolarità didattica a favore dei professori ricercatori, che si sarebbe con il presente provvedimento inteso instaurare. Tale titolarità, infatti, si risolve in mero affidamento di insegnamenti, costituendo così un profilo di assai più modesta gratificazione e qualificazione rispetto alla vera e propria titolarità, che permane appannaggio delle altre fasce di docenza. Conclude rinnovando un pressante invito al Governo affinché esso intraprenda prontamente, in modo coraggioso, una compiuta riforma giuridica dello stato giuridico.

L'articolo 3 è indi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti da 3.0.200 a 3.0.58 (tra loro analoghi) volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 3.0.200, 3.0.6 e 3.0.48.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 3.0.14, in virtù del quale sarebbe riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno, l'elettorato passivo per talune rilevanti cariche, che ritiene non possano essere svolte *part-time*. Fornisce altresì taluni chiarimenti semantici e normativi in ordine alla nozione di titolarità, replicando alle osservazioni mossegli dal senatore Lorenzi nel suo precedente intervento.

Il senatore MONTICONE dà per illustrato l'emendamento 3.0.207.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 3.0.7, esplicitandone l'intento di moralizzazione al fine di restituire maggiore credibilità al sistema universitario nel suo complesso.

I senatori NAVA e BEVILACQUA danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 3.0.32 e 3.0.38.

Il senatore ASCIUTTI sottoscrive l'emendamento 3.0.43, al solo fine di ritirarlo, non condividendone l'indeterminatezza della nozione di elettorato passivo in riferimento alle distinte fasce di docenza.

Il senatore BERGONZI dà per illustrato l'emendamento 3.0.58.

Il relatore MASULLO chiede al Governo chiarimenti di carattere tecnico in ordine alle proposte emendative testè illustrate.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente, in particolare al senatore Manis, che la disposizione di cui si propone l'introduzione nel disegno di legge è in realtà già vigente, recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Richiama inoltre esigenze di coerenza logica e sistematica rispetto a quanto già approvato dalla Commissione.

Il relatore MASULLO esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti da ultimo illustrati.

A lui si associa il sottosegretario GUERZONI.

I senatori MONTICONE, NAVA, BERGONZI, BEVILACQUA e LOMBARDI SATRIANI ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.207, 3.0.32, 3.0.58, 3.0.38 e 3.0.14.

Il senatore MANIS ritira l'emendamento 3.0.7, sollecitando tuttavia il Governo ad operare in via amministrativa per il recepimento in via effettuale del suo dispositivo. A tal fine propone che l'ordine del giorno sulla titolarità degli incarichi degli associati, che nel corso della discussione il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere, faccia menzione anche di tale problematica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti da 3.0.201 a 3.0.15 (tra loro analoghi), anch'essi volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.0.201, 3.0.54 e 3.0.49.

Il relatore MASULLO, preannunciando sugli stessi un orientamento in linea di massima favorevole, presenta un nuovo emendamento (3.0.500), volto ad introdurre il principio che la nomina in ruolo possa avvenire anche in corso d'anno accademico, peraltro solo nel caso che vi siano attività didattiche da svolgere. Con tale riformulazione sarebbe affrontato in modo persuasivo il problema su cui si soffermano gli altri emendamenti presentati.

Il senatore NAVA aderisce alla proposta del relatore, ritirando pertanto l'emendamento 3.0.33.

Il senatore BEVILACQUA esprime perplessità circa la formulazione dell'emendamento del relatore 3.0.500, che paventa possa condurre alla prevalenza di interessi meramente particolari, in ordine alla valutazione circa l'opportunità di disporre nomine in ruolo anteriori al 1° novembre.

Il senatore ASCIUTTI – in assenza del senatore Toniolli – sottoscrive l'emendamento 3.0.44, che ritiene preferibile alla proposta del relatore per una maggiore flessibilità in ordine alle scelte delle facoltà.

I senatori MANIS e BERGONZI aderiscono alla proposta del relatore, ritirando rispettivamente gli emendamenti 3.0.8 e 3.0.59.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI propone di modificare l'emendamento 3.0.500 del relatore sopprimendo le parole «di norma» e inserendo dopo le parole «attività didattiche» le altre «funzionali alle attività dell'anno accademico in cui vengono nominati». All'accettazione di tale riformulazione – volta a garantire a tutti eguali opportunità in ordine alla nomina in corso d'anno accademico – subordina la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 3.0.15.

Il senatore MONTICONE si pronuncia sull'emendamento 3.0.500 in modo consapevolmente dissonante rispetto agli orientamenti sinora espressi, dichiarandosi nettamente contrario. Ricorda di avere a suo tempo formulato una proposta emendativa, riferita all'articolo 1, che concerneva la nomina degli idonei, così come previsti dalla legge n. 210 del 1998, decorrente dall'inizio dell'anno accademico ovvero dal semestre successivo. Se su quella proposta vi fu parere contrario della 5^a Commissione, a maggior ragione non dovrebbe ritenersi ammissibile la proposta testè enunciata, la quale inoltre collide con l'esigenza di buon andamento delle università, che verrebbe ineluttabilmente perturbato da giustificazioni di interesse particolare. Raccomanda pertanto la massima cautela in ordine alla approvazione di proposte che recherebbero grave nocimento al corretto funzionamento del sistema.

Il senatore ASCIUTTI, sulla base delle argomentazioni svolte dal senatore Monticone, ritira l'emendamento 3.0.44.

Dopo che il relatore MASULLO ha fornito taluni chiarimenti volti a fugare i dubbi espressi dai senatori Bevilacqua e Lombardi Satriani, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER
I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672**

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.204 (già 3.7)

ASCIUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

“*b)* nel senato accademico è assicurata la presenza almeno di un rappresentante delle facoltà ovvero di altre strutture istituite nell'ateneo anche in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica”;

b) alla lettera *d)* è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nelle medesime norme non è ricompresa la disciplina della partecipazione agli organi, dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e della relativa determinazione di situazioni di incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito ovvero dal collocamento in aspettativa o fuori ruolo di cui agli articoli 11, 13 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni”».

3.9

RESCAGLIO, ROBOL

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché di coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.201 (già 3.5 n.t.)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.202 (già 3.6)

MONTICONE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.205 (già 3.1)

LORENZI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.3 (Nuovo testo)

MANIS

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.4

LOMBARDI SATRIANI, DONISE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.2

RONCONI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.8

NAVA, BRUNO GANERI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.11 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.10 TONIOLLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.12 BERGONZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I professori associati, con almeno 10 anni di anzianità di servizio nel corrispondente ruolo, sono inquadrati nel ruolo dei professori straordinari con i diritti ed i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge».

3.203 TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.200 (già 3.0.20) CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno».

3.0.6

RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.14

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.207 (già 3.0.27)

MONTICONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.7

MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.32

NAVA, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.38

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.43

TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.48

RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.58

BERGONZI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

“6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza”».

3.0.500

MASULLO, *relatore*

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.201 (già 3.0.21)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.54

RONCONI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.33

NAVA, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.39

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.44

TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.49

RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.8

MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.59

BERGONZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico nel quale vengono nominati».

3.0.15

LOMBARDI SATTRIANI, BRUNO GANERI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

283ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (n. 425)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0005°)

Il senatore VISERTA COSTANTINI, relatore, illustra il provvedimento in esame volto al recepimento della direttiva 97/67/CE riguardante le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari sottolineando come l'evoluzione delle tecnologie informatiche abbia avuto un fortissimo impatto proprio sui modi di distribuzione e sulla qualità del servizio postale. Tale sviluppo, attentamente considerato in sede comunitaria, ha dato luogo alla pubblicazione del libro verde sui servizi postali del giugno 1992 all'interno del quale è stato elaborato il concetto di servizio universale e sviluppate le ragioni di una liberalizzazione del settore ai fini di una migliore qualità del servizio. Nel 1977 si è quindi giunti all'emanazione della direttiva n. 67 che tra i suoi obiettivi ha quello dell'armonizzazione legislativa dei Paesi dell'Unione, dell'affermazione del servizio universale mediante criteri di accessibilità a tutti gli utenti, della definizione di aree riservate al servizio pubblico e della liberalizzazione dell'intero settore mediante la creazione di meccanismi di controllo. Tale processo in Italia ha avuto inizio con la legge n. 71 del 1994 che ha cambiato l'assetto giuridico dell'organismo che erogava il servizio postale con una prima trasformazione in

Ente per giungere alla recente trasformazione in società per azioni dal 1° marzo del 1998. Infine, l'articolo 40 della legge finanziaria 1998 ha stabilito il recepimento della direttiva n. 97/67.

Passa quindi ad illustrare l'articolato dello schema di decreto soffermandosi in particolare sull'articolo 2 volto a definire le autorità di regolamentazione del settore postale che attribuisce tale compito al Ministero delle poste. Con l'articolo 3 viene stabilita la natura del servizio universale definendo le prestazioni in esso ricomprese. Particolare importanza riveste poi l'articolo 4 che definisce i servizi riservati specificando che al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati una serie di servizi quali per esempio la raccolta, il trasporto e lo smistamento nonché la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera. L'articolo 5 disciplina la licenza individuale mentre l'articolo 6 prevede un'autorizzazione generale che si riferisce all'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza da ulteriormente disciplinare con regolamento del Ministro delle comunicazioni. Illustra quindi l'articolo 10 riguardante il fondo di compensazione istituito per sostenere gli oneri del servizio universale. Il fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è volto a garantire l'espletamento del servizio universale nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non assicurino al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. Si sofferma infine sugli articoli 12 e 13 che disciplinano rispettivamente la qualità del servizio universale e le tariffe e sull'articolo 15 che disciplina la materia dei contributi dovuti dai titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale riguardo alle spese amministrative di istruttoria e per i controlli sostenute dall'autorità regolatrice. Dopo aver espresso una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto presentato dall'Esecutivo ritiene tuttavia che, in merito alla compatibilità del decreto con la direttiva n. 97/67, siano da approfondire alcuni temi quali ad esempio quelli relativi alle aree di riserva che sono stabilite in relazione alla capacità finanziaria del fornitore del servizio universale e che pertanto possono variare e quelli riguardanti la distribuzione postale connessa all'autorizzazione generale che prevede fattispecie tra loro assai disomogenee. Rileva infine che se il recepimento della direttiva promuove un ammodernamento del sistema postale e un indubbio passo avanti riguardo alla trasparenza e alla correttezza sia di gestione sia di qualità del servizio la sua applicazione pone tuttavia un problema di collocazione di una serie di aziende private che operano attualmente nel settore postale e il cui spazio tenderà inevitabilmente a ridursi con conseguenti problemi di ordine occupazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 10 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI invita i senatori che hanno presentato emendamenti riferiti all'articolo 1 a darne illustrazione.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 0.2 e 0.4 e gli emendamenti 1.3, 1.19, 1.20, 1.23, 1.27, 1.31, 1.40 e 1.43.

Il senatore ERROI illustra gli emendamenti 1.4, 1.36 e 1.44.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0041º)

Il senatore BESSO CORDERO chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3500, riguardante l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza del volo, possa essere prorogato.

Il PRESIDENTE propone che tale termine sia fissato alle ore 15 di giovedì 6 maggio 1999.

La Commissione unanime conviene.

VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 29 APRILE

(A007 000, C08ª, 0041º)

Il Presidente avverte l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15, sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3188 recante «Interventi a favore del comune di Pietrelcina», mentre dallo stesso ordine del giorno sarà escluso il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 425.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3409

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 la lettera L) è modificato dalla seguente:

“L) da 6 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;”

b) al comma 2 è soppresso l'ultimo periodo».

0.1

IL RELATORE

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“01-bis. I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali”.

b) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia”.

2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 1-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

0.2

CARPINELLI

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

0.3

IL RELATORE

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal regolamento di attuazione al codice della navigazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

0.4

CARPINELLI

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e/o dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

0.5

SARTO

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è premesso il seguente periodo: "I servizi tecnico-nautici quali il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio e i battellaggio, previsti rispettivamente dagli articoli 86, 111 e 116 del codice della navigazione e dagli articoli 208 e 215 del relativo regolamento di esecuzione, sono servizi di interesse generale finalizzati alla sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, la cui obbligatorietà può essere imposta dal Capo del circondario marittimo con ordinanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione"».

0.6

MANIS

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, premettere il seguente periodo: "I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali"».

0.7

SARTO

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia"».

0.8

SARTO

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, abrogare il comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) limitatamente al punto 7-ter.

1.2

CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanarsi in conformità dei criteri fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione”».

1.3

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, servizi portuali comprendenti una o più operazioni portuali rientranti nel loro ciclo operativo nonché attività connesse alle operazioni portuali stesse”».

1.4

ERROI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita dall'Autorità marittima, servizi portuali intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo nonché attività connesse o complementari alle operazioni portuali stesse»».

1.5

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire dalle parole: «Sono servizi portuali» fino alle parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti parole: «Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali secondo un ciclo unitario ed integrato possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, servizi portuali comprendenti una o più operazioni portuali rientranti nel loro ciclo operativo ovvero attività connesse alle operazioni portuali stesse».

1.6

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».

1.7

LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: «connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il ciclo delle operazioni portuali stesse» con le altre: «riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali».

1.8

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: «connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il» con le parole: «riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al» e aggiungere in fine le parole: «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.9

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sopprimere le parole: «o meno».

1.10

TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), dopo le parole: «operazioni portuali inerenti» sopprimere le parole: «o meno».

1.11

BOSI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

1.12

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), dopo le parole: «in conformità dei criteri» aggiungere la seguente: «vincolanti».

1.12-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera b) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».

1.13

LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dopo le parole “ai sensi del comma 5” sono inserite le seguenti: “riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione”».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo le parole “ai sensi del comma 5” sono inserite le seguenti: “Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i servizi di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 e quelli prestati a favore delle navi”».

1.15

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), dopo le parole: «operazioni portuali di cui al comma 1» sopprimere le parole da: «secondo un ciclo unitario» fino alle parole: «autorizzazione stessa».

1.16

BOSI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), le parole: «delle operazioni portuali di cui al comma 1 secondo un ciclo unitario ed integrato» sono sostituite dalle seguenti: «di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al successivo comma 4».

1.17

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sopprimere dalle parole: «secondo un ciclo unitario» fino alle parole: «nell'autorizzazione stessa».

1.18

TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sopprimere le parole: «secondo un ciclo unitario ed integrato».

1.19

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), sostituire la parola: «ovvero» con le altre: «ovvero di uno o più servizi, di cui al comma 1-bis, da individuarsi nell'autorizzazione stessa. Dette imprese non potranno essere autorizzate a svolgere contemporaneamente le operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.20

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».

1.21

LAURO, D'ALÌ

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera d), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le altre: «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “detta autorizzazione riguarda lo svolgimento delle operazioni portuali di cui al primo comma secondo un ciclo unitario e integrato ovvero di uno o più servizi portuali, di cui al comma 1, da individuarsi nell'autorizzazione stessa. Dette imprese non potranno essere autorizzate a svolgere contemporaneamente le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 1”; e dopo le parole: “in appositi registri” aggiungere la seguente: “distinti”».

1.22

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera d) dopo la parola: «registri» aggiungere la seguente: «distinti».

1.23

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e).

1.24

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e).

1.25

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), sostituire il comma 3-bis) con il seguente:

«3-bis. Le operazioni portuali ed i servizi anche ad altro contenuto di manodopera di cui al comma 1 sono svolti in appalto in deroga alle legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

1.26

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), al comma 3-bis) sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «e ai commi 1 e 1-bis».

1.27

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), al comma 3-bis, dopo le parole: «ed i servizi di cui al comma 1» sopprimere la parola: «non».

1.28

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 4, lettera *d*), dopo le parole “di operazioni portuali” sono inserite le seguenti: “e di attività connesse alle stesse”».

1.29

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 4, lettera *d*), dopo le parole “di operazioni portuali” sono inserite le seguenti: “e dei servizi portuali connessi”».

1.30

LAURO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire il seguente:

«*e-bis*) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Le tariffe delle operazioni portuali e dei servizi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono rese pubbliche”».

1.31

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*. al comma 5 dopo le parole “Le tariffe delle operazioni” aggiungere le seguenti: “e dei servizi”».

1.32

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-ter, prima delle parole: «al fine di verificarne la conformità» sopprimere le parole: «e delle concessioni di cui all'articolo 18».

1.33

BOSI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-ter richiamato, sopprimere le parole: «e delle concessioni di cui all'articolo 18».

1.34

TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-ter, dopo le parole: «di revoca o di modifica» aggiungere il seguente periodo: «Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a) devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali prevista al presente articolo ovvero la concessione di cui all'articolo 18».

1.35

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-ter aggiungere il seguente periodo: «Le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, nel caso in cui esercitano le attività di cui all'articolo 16, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa ai sensi dell'articolo 16».

1.36

ERROI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), punto 7-quater sopprimere le parole: «di cui al presente articolo».

1.37

CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-quater richiamato, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «trenta».

1.38

TERRACINI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-quater, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro trenta giorni».

1.39

BOSI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-quater sopprimere la parola: «motivato».

1.40

CARPINELLI

Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), in fine, inserire il seguente comma:

«7-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa ai sensi dell'articolo 16».

1.41

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.42

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «comma 1-bis».

1.43

CARPINELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 16, comma 4, lettera d), dopo le parole: "... di operazioni portuali" aggiungere: "e dei servizi portuali connessi"».

1.44

ERROI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

254ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE****(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Discussione e rinvio)

Il relatore PIATTI riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, precisando che le disposizioni in esame derivano dall'esigenza di dare applicazione a previgenti disposizioni legislative o a fonti normative comunitarie (che richiedono un'integrazione normativa o di cui si rende necessaria la proroga o l'abrogazione).

In particolare fa rilevare che l'articolo 1 prevede che, fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, l'AIMA e l'Ente nazionale risi possano continuare ad affidare la certificazione (di cui al Regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995) a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa comunitaria nazionale sugli appalti; fornisce quindi chiarimenti sul Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, con cui sono state individuate le autorità competenti a rilasciare l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori stessi, affidando le funzioni di organismo di coordinamento al MIRAAF (ora MIPA). L'articolo 2 prevede il trasferimento all'AIMA di 750 miliardi per il 1999 (dal bilancio triennale 1999-2001), per corrispondere agli impegni finanziari relativi al settore lattiero-caseario 1989-1993 (a copertura degli esborsi subiti dall'Azienda a titolo di recupero del prelievo latte, stante il meccanismo di automatica decurtazione da parte dell'Unione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento con evidenti effetti negativi sul fabbisogno finanziario dell'AIMA).

L'articolo 3 – prosegue il relatore – prevede l'abrogazione della disposizione relativa all'adempimento relativo all'iscrizione nell'apposito albo per le imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli (adempimento

divenuto residuale per i soli prodotti non oggetto di regolamentazione comunitaria a seguito dell'attuarsi del mercato unico). L'articolo 4 riformula l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sull'estinzione anticipata dei mutui agrari e fondiari (senza oneri per lo Stato), prevedendo che tali mutui, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, e che il mutuatario a tali condizioni possa chiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante: a tale riguardo il Relatore chiede al Rappresentante del Governo se era indispensabile procedere ad una modifica in via legislativa (tale da richiedere tempi più lunghi) ritenendo più celere la strada di modifiche in via amministrativa.

Il Relatore illustra quindi il contenuto dell'articolo 5, con il quale viene rifinanziato il *Codex Alimentarius* (con una spesa di 250 milioni annui a decorrere dal 1999) precisando che il *Codex* è un organismo internazionale che sta assumendo un ruolo crescente come referente per i problemi sanitari, fitosanitari, commerciali e della qualità dei prodotti. L'articolo 6 (comma 1), fissa un termine entro il quale le regioni dovranno subentrare nei rapporti contrattuali con le società di forestazione, mentre il successivo comma 2 dispone che, scaduto tale termine, i liquidatori di tali società vengano autorizzati a trattare la restituzione dei terreni ai proprietari: a tale riguardo precisa che ciò consentirà di risolvere un contenzioso iniziato a partire dal 1994, stante la circostanza che il trasferimento nei confronti delle regioni ai contratti in essere si è realizzato solo nei confronti della regione Sardegna (le altre regioni interessate sono il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, le Marche, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia). Il Relatore precisa inoltre che il comma 3 disciplina la devoluzione, a titolo gratuito, al MIPA dell'Istituto della pioppicoltura soffermandosi sull'esigenza di affrontare i problemi relativi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fornisce infine chiarimenti sull'articolo 7 (relativo alla realizzazione di corsi di formazione post-secondaria in agricoltura).

Il PRESIDENTE ricorda che, come concordato dai Gruppi parlamentari, il seguito della discussione potrà svolgersi nelle prossime sedute.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (n. 420)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)
(R144 003, C09ª, 0002ª)

Riferisce alla Commissione il Relatore Murineddu, il quale ricorda che il provvedimento in esame è volto a recepire la direttiva 97/3/CE in

materia di organismi nocivi ai vegetali (non ancora attuata) e per la quale il termine per l'esercizio della delega legislativa scade il 22 maggio prossimo. Dopo aver rilevato che la direttiva prevede disposizioni per la protezione contro l'introduzione nel territorio comunitario di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, originari di Paesi terzi o di altri Stati membri, precisa che la direttiva in esame, in particolare, fissa la partecipazione finanziaria dell'Unione a determinate spese sostenute dagli Stati membri, ribadendo l'esigenza di controlli e di misure che evitino situazioni epidemiche tali da compromettere le colture nazionali. Dopo aver stigmatizzato che la direttiva viene recepita tardivamente e che il provvedimento in esame non tiene conto di altre direttive che modificano l'originaria direttiva 77/93/CEE (che pure andrebbero recepite), il Relatore sottolinea che lo schema di decreto in esame ricalca in buona sostanza la portata normativa della direttiva da recepire. In particolare viene prevista la partecipazione finanziaria dell'Unione a sostegno delle spese sostenute dagli Stati membri per il rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria (art. 2), con una partecipazione fino al 50 per cento di tali spese. L'articolo 3 prevede poi una serie di disposizioni relative alla partecipazione finanziaria per la «lotta fitosanitaria» (controllo ed eventuale eradicazione dell'infestazione) condotta sul territorio nei confronti di parassiti vegetali con una partecipazione finanziaria fino al 50 per cento delle relative spese (il mancato profitto viene coperto nella misura fino al 25 per cento delle spese, nei casi ammessi dal Regolamento comunitario). L'articolo 4 prevede anche la partecipazione finanziaria per ulteriori azioni requisiti, o condizioni ritenute necessarie dai competenti organi comunitari (anche in questo caso in una misura non superiore al 50 per cento). Il Relatore da quindi conto analiticamente dell'articolo 5 (surrogazione dell'Unione europea nei diritti), dell'articolo 6 (sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria), dell'articolo 7 (restituzione della partecipazione finanziaria), dell'articolo 8 (violazione degli obblighi comunitari), dell'articolo 9 (partecipazione finanziaria straordinaria con maggiorazione fino al 70 per cento delle spese in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario), dell'articolo 10 (procedure di assegnazione e restituzione dei contributi), dando infine conto anche degli articoli 11 e 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

232^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3369-B) Norme in materia di attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Interviene il senatore WILDE, il quale si sofferma sulle disposizioni di finanziamento contenute nel disegno di legge in titolo, osservando che la distribuzione di migliaia di miliardi prevista non servirà a rilanciare l'economia del paese e neanche gli specifici settori cui gli stanziamenti sono finalizzati. In realtà, l'obiettivo del Governo è quello di definire situazioni deficitarie pregresse, cogliendo anche l'occasione per interpretare alcune norme e per prevedere l'utilizzazione di esperti di fiducia.

Dichiara, pertanto, il voto contrario della sua parte politica, soffermandosi poi in particolare sull'articolo 1 che prevede stanziamenti per oltre 2.000 miliardi per partecipazioni in ambito europeo che si concretizza, a suo avviso, come un finanziamento a fondo perduto a favore di Finmeccanica. Conferma quindi le proprie riserve su tale disposizione. Per quanto riguarda l'articolo 2, ribadisce la sua contrarietà anche per i mancati chiarimenti richiesti al Governo sull'eventuale utilizzazione degli stanziamenti da parte dell'Agenzia spaziale italiana. Tra l'altro, il disegno di legge omette di riferirsi alla legge n. 808 del 1985, in virtù della quale la Finmeccanica e la Fiat aviazione hanno già ottenuto rilevanti finanziamenti.

Dopo essersi soffermato sulle altre disposizioni del disegno di legge, e in particolare sulle norme di copertura finanziaria, l'oratore illustra il seguente ordine del giorno:

«10^a Commissione,

in occasione della discussione del provvedimento 3369-B (“Norme in materia di attività produttive”), con riferimento particolare alle modifiche introdotte agli articoli 6 e 14,

impegna il Governo

anche in sede di emissione del regolamento di attuazione, di cui all'articolo 2 a destinare adeguate risorse per le piccole e medie imprese che non siano esclusivamente «subfornitrici» e che operino nel settore aeronautico nella progettazione e nella realizzazione di progetti aeronautici completi».

(0/1/3369-B/10)

WILDE

Il senatore PALUMBO preannuncia la presentazione di due ordini del giorno concernenti l'attività e l'organizzazione delle camere di commercio.

Il presidente CAPONI fa presente che gli articoli 11 e 12, relativi alle camere di commercio, non sono stati modificati dalla Camera e che, pertanto, gli ordini del giorno avrebbero dovuto essere presentati nel corso dell'esame in prima lettura.

Il senatore PALUMBO si riserva di riformulare gli ordini del giorno per tener conto delle considerazioni del Presidente e di ripresentarli eventualmente in Assemblea.

Il relatore LARIZZA ritiene che le osservazioni formulate nella precedente seduta dai senatori intervenuti e dal senatore Wilde dimostrino come le questioni controverse fossero state già approfondite nel corso della prima lettura.

Il sottosegretario MORGANDO è dell'avviso che, in considerazione del carattere tecnico delle modifiche apportate dalla Camera, si possa giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo. Replicando agli intervenuti, precisa che non appare condivisibile una contrapposizione tra i finanziamenti previsti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento e le esigenze finanziarie per gli incentivi alle imprese ed in particolare per la legge n. 488 del 1992. Si tratta, in effetti, di programmi di finanziamento integrati che intendono puntare con decisione verso settori di interesse anche per le piccole e medie imprese.

Il PRESIDENTE prende atto che non sono stati presentati emendamenti e che non vi sono richieste di interventi per dichiarazioni di voto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è accolto l'ordine del giorno 0/1/3369-B/10.

Previa verifica della sussistenza del numero legale la Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0048ª)

Il PRESIDENTE comunica che a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge n. 3903, già assegnato in sede deliberante è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Posticipazione dell'orario della seduta di domani, giovedì 29 aprile.

Il presidente comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 15 è posticipata alle ore 16.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C11^a, 0011°)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale sulla disciplina dei lavori usuranti

(R046 003, C11^a, 0012°)

Introduce la discussione il sottosegretario CARON, il quale preliminarmente fa presente, anche in relazione al dibattito svoltosi in Aula la scorsa settimana, durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, che i tempi per l'adozione del decreto ministeriale in materia di lavoro usurante non sono da considerare eccessivamente lunghi,

in quanto, nell'arco di 6 mesi, il Governo attualmente in carica ha dovuto riflettere sulla portata del lavoro normativo svolto su tale materia dal 1993 ad oggi, e valutare anche i risultati del lavoro della commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 59, comma 11 della legge n. 449 del 1997. Lo schema di decreto, copia del quale è a disposizione di tutti i componenti della Commissione, fa comunque proprie le conclusioni della suddetta commissione tecnico-scientifica.

Entrando nel merito del contenuto dello schema di decreto, il sottosegretario si sofferma sull'articolo 1 che indica i criteri per l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e per la determinazione delle aliquote contributive finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dall'anticipo dell'età pensionabile. Tale attività si realizza senza oneri a carico della finanza pubblica, attraverso l'accordo contrattuale tra le parti. Considerata la rilevanza della materia, al fine di rendere certo l'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, al comma 2 dell'articolo 1 è stato indicato alle parti sociali il termine di 5 mesi per pervenire alla definizione in via contrattuale delle mansioni usuranti. Decorso inutilmente tale termine, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. L'articolo 2 individua, nell'ambito delle attività particolarmente usuranti, come definite nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, le mansioni considerate particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle caratteristiche peculiari dei rispettivi ambiti di attività. Per tali mansioni, viene riconosciuto, al comma 2, un concorso dello Stato, non superiore al 20 per cento del corrispondente onere contributivo, indicato nella misura di 250 miliardi di lire annue, in fase di prima applicazione, a decorrere dal 1996. L'articolo 3, infine, prevede che per la declaratoria delle mansioni espletate vengano utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, ovvero quelli accertati nel corso delle attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro.

Avviandosi alla conclusione del suo intervento, il rappresentante del Governo sottolinea che, al di là della sua apparente semplicità, il decreto di cui ha illustrato le linee generali, affronta una problematica particolarmente delicata e pertanto la sua elaborazione ha richiesto una serie di verifiche di carattere amministrativo e contabile, nonché in sede di concertazione tra le parti sociali, tali da comportare una certa diluizione dei tempi di adozione del provvedimento. La scelta effettuata dal Governo, di attenersi alle indicazioni della commissione tecnico-scientifica consegue anche alla presenza, in essa, dei rappresentanti delle parti sociali, delle quali, pertanto, è presumibile il consenso all'impostazione del decreto: vi sono pertanto tutte le premesse per pervenire ad una rapida definizione di esso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO si associa all'auspicio di una sollecita adozione del provvedimento in discussione, considerata anche la forte

aspettativa che si è determinata tra le categorie interessate. Poiché nell'elenco delle mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2, figurano anche i lavori di asportazione dell'amianto, chiede al sottosegretario di chiarire se tutte le lavorazioni che comportano esposizione all'amianto devono intendersi assoggettate alla disciplina dettata dal decreto ministeriale testé illustrato ovvero se tale disciplina si combini con quella di cui alla legge n. 257 del 1992, oggetto, tra l'altro, di una proposta di riforma contenuta nello schema di testo unificato elaborato da un comitato ristretto della Commissione e illustrato nella seduta del 20 aprile.

Il senatore PELELLA ritiene che, al di là delle valutazioni in ordine alle responsabilità per i ritardi nell'adozione della normativa sui lavori usuranti, si deve valutare la complessità del lavoro di adeguamento della disciplina di tale materia ai più generali mutamenti intervenuti nel regime della previdenza pubblica con la riforma del 1995, nella quale le esigenze di contenimento della spesa hanno indotto ad una rivisitazione, in senso restrittivo, di numerosi istituti previdenziali. Alla luce di tali considerazioni, i tempi di adozione del provvedimento all'esame appaiono non eccessivamente dilazionati.

È comunque innegabile l'urgenza di una ridefinizione della materia dei lavori usuranti, tale da far preferire comunque l'adozione del decreto, ancorchè non del tutto soddisfacente, ad una sterile ricerca della perfezione, anche perché le linee generali del provvedimento illustrato dal rappresentante del Governo rispondono, nella sostanza, alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 374 del 1993 e nella legge n. 335 del 1995. Sussiste invece qualche perplessità in ordine alla congruità della stima di 250 miliardi di lire annui a copertura del 20 per cento del fabbisogno derivante dai maggiori oneri contributivi. C'è poi da chiedersi, anche in relazione all'andamento della vertenza relativa al contratto collettivo dei lavoratori metalmeccanici, se il periodo di tempo assegnato nel decreto alle parti sociali per pervenire all'accordo in ordine alla determinazione delle aliquote previdenziali – la cui misura potrebbe essere differenziata a seconda dei settori di attività – sia sufficiente ad evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. È auspicabile, infatti, che lo sforzo dell'Esecutivo per colmare i ritardi negli adempimenti previsti dalla legge n. 449 del 1997 non venga poi vanificato dagli indugi nella contrattazione. Per quanto riguarda infine il merito delle indicazioni relative alle mansioni particolarmente usuranti, come elencate all'articolo 2, occorrerebbe forse valutare meglio le caratteristiche dell'attività dei marittimi imbarcati su natanti di piccola dimensione e dotati di macchinari obsoleti. Vi è poi il problema opportunamente sollevato dal senatore Battafarano sulla qualificazione dei lavori di asportazione dell'amianto. Poiché, a suo avviso, la situazione dei conti pubblici è tale da escludere la possibilità di sommare distinti benefici previdenziali, occorrerebbe considerare la questione del rischio derivante dall'esposizione all'amianto come materia regolata da una disciplina speciale, caratterizzata da specifici benefici previdenziali connessi alla natura del rischio.

In conclusione, il senatore Pelella auspica che il provvedimento all'esame venga adottato quanto prima.

Il PRESIDENTE, pur dichiarando di concordare con il senatore Pelella sull'opportunità di una rapida definizione del nodo dei lavori usuranti, sottolinea l'esigenza di evitare soluzioni normative suscettibili di alimentare un ampio contenzioso. In tale prospettiva, alcuni aspetti dello schema di decreto predisposto dal Ministero del lavoro sembrano richiedere un maggiore approfondimento. Si tratta in particolare di verificare se sia possibile pervenire ad una ripartizione più lineare delle varie tipologie di attività e mansioni usuranti che possono ricorrere, in rapporto alle differenti conseguenze che l'ordinamento ne fa discendere. Al riguardo, va ricordato che la dottrina ha individuato, prendendo a base l'attuale assetto normativo, ben tre categorie di lavori usuranti, che presentano peraltro forti elementi di affinità, ciò che giustifica il timore che in sede applicativa possano insorgere difficoltà e incertezze.

Con riferimento poi, al criterio di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti contemplato alla fine del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, rileva come sia incongrua la previsione per la quale potrebbero ricorrere situazioni produttive suscettibili di esporre i lavoratori ad agenti chimici, fisici o biologici individuati secondo la normativa di prevenzione quando non sia possibile adottare misure di prevenzione.

Il senatore LAURO rileva che lo schema di decreto predisposto dal Ministero del lavoro presenta evidenti incongruenze ed ambiguità, configurando una soluzione dilatoria e assolutamente insufficiente, e ciò a dispetto del rilevante periodo trascorso. Osserva poi come la Commissione lavoro si trovi a dover esprimere le sue valutazioni senza poter disporre di un elemento essenziale, quale le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione tecnico-scientifica presieduta dal professor Lepore.

I criteri messi a punto per l'individuazione delle mansioni usuranti rispondono comunque ad un'impostazione totalmente appiattita sul punto di vista dei sindacati confederali, mentre non è stata presa in considerazione la situazione di particolare disagio dei marittimi.

Il senatore MANZI sottolinea l'opportunità di evitare scelte suscettibili di determinare ulteriori forti ritardi nel varo del provvedimento di individuazione dei lavori usuranti. Nel caso in cui si ritenesse comunque necessario rivedere l'impianto dello schema di decreto ministeriale, si dovrebbe avviare una discussione complessiva, che non potrebbe che prendere le mosse dalle intese raggiunte nel 1995 nel quadro dell'intervento di riforma pensionistica. Occorre al riguardo ricordare che tali intese prefiguravano in realtà il riconoscimento del carattere usurante per un numero di lavoratori certamente superiore a quello che potrebbe beneficiare dell'applicazione dei criteri definiti dallo schema di decreto ministeriale.

Il senatore Michele DE LUCA osserva in primo luogo come una tempestiva individuazione delle mansioni di carattere usurante avrebbe

probabilmente consentito di superare in larga misura le difficoltà insite nella scelta di un mantenimento, sia pure in termini più circoscritti di quelli previgenti, dell'istituto delle pensioni d'anzianità. Per ciò che attiene più specificamente allo schema di decreto ministeriale, osserva come non sia chiaro se i criteri indicati al comma 1 dell'articolo 1 abbiano carattere vincolante ai fini dell'individuazione delle «mansioni particolarmente usuranti». In caso affermativo, occorrerebbe precisare che il riconoscimento potrà avvenire anche ove ricorra uno solo dei criteri stessi; sarebbe inoltre preferibile contemplare, a chiusura dell'elenco, una categoria residuale.

Per quanto riguarda l'ultimo dei criteri contemplati all'articolo 1, comma 1, ai fini del riconoscimento del carattere particolarmente usurante della mansione andrebbe considerata la possibilità di affiancare ai casi di esposizione ad agenti chimici e biologici per i quali non sia possibile adottare misure di prevenzione anche quelle situazioni nelle quali le misure prevenzionali, pur possibili, non siano state in concreto adottate.

Infine, all'articolo 3, l'indicazione degli elementi idonei a comprovare lo svolgimento delle mansioni non dovrebbe considerarsi tassativa; appare pertanto opportuno evidenziare che le fonti documentali richiamate hanno solo un carattere esemplificativo o, in alternativa, procedere senz'altro alla soppressione dell'articolo in questione.

Il senatore GERMANÀ rileva come lo schema di decreto predisposto dal Ministero del lavoro risponda più che altro ad esigenze di facciata, e finisca comunque per eludere ancora una volta il nodo dell'individuazione delle mansioni usuranti, visto che viene rinviata di molti mesi ancora l'adozione del provvedimento definitivo.

Non si comprende inoltre in base a quali elementi sia quantificata in 250 miliardi di lire annue la spesa corrispondente all'assunzione da parte dello Stato del 20 per cento dell'onere contributivo derivante dai benefici connessi al riconoscimento del carattere particolarmente usurante delle mansioni svolte. Appare al riguardo evidente il rischio che la scelta di prevedere fondi di entità così modesta precluda la possibilità di un giusto riconoscimento dei diritti di lavoratori che evidentemente non godono in particolare attenzione da parte dell'Esecutivo, come ad esempio gli addetti ai vagoni-letto, il personale di volo e i pescatori.

Il senatore TAPPARO rileva come, con lo schema di decreto sui lavori usuranti, si metta mano all'attuazione di uno degli aspetti più delicati della riforma pensionistica del 1995. Si tratta in pratica di evitare che la facoltà di accesso anticipato alla pensione sia prevista in modo indifferenziato, a prescindere dalla mansione svolta, con ciò rimuovendo uno degli argomenti sui quali solitamente si appunta la polemica, peraltro in genere strumentale, contro le pensioni di anzianità.

In tale contesto, è opportuno che il Governo chiarisca se lo schema di decreto esaurisca l'attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 335 in tema di lavori usuranti.

Quanto ai criteri di individuazione delle mansioni usuranti di cui all'articolo 1, comma 1, non sembra pienamente convincente la scelta di fare riferimento quasi esclusivo sui fattori fisici, chimici e ambientali, relegando ad una considerazione marginale quegli aspetti psichici che pure rivestono crescente rilevanza ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda le tipologie lavorative individuate come particolarmente usuranti ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto, appare necessario un chiarimento sul raccordo che si intende operare, relativamente alla voce «lavori di asportazione dell'amianto», rispetto alle previsioni della legge n. 257 del 1992 e a quelle di cui allo schema di testo unificato elaborato in sede di esame da parte della Commissione lavoro dei disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, rileva l'opportunità di ammettere quali mezzi di prova in ordine all'espletamento di mansioni usuranti anche elementi documentali non formali, ma ancorati alla realtà del rapporto di lavoro.

Il senatore NOVI rileva come la definizione di lavoro usurante alla quale si è attenuto il Ministero del lavoro risponde ad arcaiche visioni operaistiche, che trascurano di considerare le molteplici situazioni che sono suscettibili di esporre a precoce logoramento i lavoratori nell'odierna realtà produttiva. Ciò vale, ad esempio, per una serie di attività nell'ambito editoriale, ove si registra con grande frequenza l'intenso ricorso al lavoro notturno e festivo e la prolungata esposizione ai video-terminali. Tale disattenzione è stata certamente favorita dalla scelta dell'INPGI di perseguire il riequilibrio dei propri conti mantenendo una rigida chiusura rispetto alle legittime esigenze dei lavoratori del settore, i quali si trovano così a subire incolpevolmente le ripercussioni dei grandi sperperi avvenuti negli anni scorsi per favorire i programmi di ristrutturazione nei grandi gruppi editoriali.

Il senatore MULAS osserva come lo schema di decreto risponda sostanzialmente ad una manovra dilatoria del Governo, che si dimostra ancora incapace di affrontare il nodo dei lavori usuranti. Permangono infatti eccessivi margini di incertezza nei criteri per l'individuazione di tali attività mentre si trascura sostanzialmente di considerare i fattori di ordine psicologico che espongono a precoce logoramento i lavoratori, sebbene tali fattori assumano un rilievo sempre maggiore, specie nel campo dei nuovi lavori.

Non si comprendono poi le ragioni dell'esclusione dal novero dei lavori usuranti delle attività del settore sanitario, ove si registra con grande frequenza la necessità di prestare servizio senza limiti d'orario, o in condizioni che comportano l'esposizione ad agenti dannosi per la salute.

Forti perplessità suscita poi la scelta di rinviare, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, di ben cinque mesi il termine per la formulazione di proposte delle organizzazioni sindacali, termine al quale dovranno poi aggiungersi ulteriori

cinque mesi, secondo la stessa disposizione, per l'espressione del parere della commissione tecnico-scientifica appositamente costituita.

Il protrarsi del ritardo nel varo della disciplina definitiva è fra l'altro motivo di grande disagio per quei lavoratori che sono potenzialmente interessati dalla sua applicazione, i quali restano tuttora privi di un affidabile quadro di riferimento ai fini dell'effettuazione di fondamentali scelte di vita.

Il senatore DUVA rileva come il provvedimento predisposto dal Ministero del lavoro giunga con grande ritardo ad affrontare un importante nodo della riforma pensionistica. In tale contesto, la ricerca di ulteriori perfezionamenti rischia di alimentare quella spirale dei rinvii alla quale si è assistito negli anni scorsi, compromettendo quel processo di responsabilizzazione di tutti i soggetti sociali coinvolti che si è faticosamente instaurato. L'impianto dello schema di decreto è caratterizzato dall'individuazione, per un verso, di mansioni già compiutamente identificate, in rapporto alle acquisizioni del dibattito in sede scientifica, politica e sindacale, a fronte di un secondo settore di lavori usuranti per il quale vengono enucleati unicamente dei criteri direttivi, che dovranno essere specificati sulla base delle proposte che saranno formulate dalle organizzazioni sindacali. La relativa istruttoria è comunque destinata ad essere conclusa in un arco temporale contenuto. Al riguardo, osserva come molti dei rilievi critici espressi nella presente seduta in ordine a lacune del testo dello schema di decreto muovono dalla mancata considerazione degli spazi che potranno aprirsi in sede di confronto tra le parti sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso provvedimento. Ciò vale, ad esempio, per le mansioni richiamate dal senatore Novi, nel settore giornalistico, come usuranti, che sono suscettibili di essere ricomprese nel relativo elenco alla stregua del criterio che chiama in causa «la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età».

Sembrano invece condivisibili le osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito circa l'ultimo dei criteri contemplati allo stesso articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, risultando improprio riferirsi all'eventualità che risulti impossibile, per una data attività, il ricorso a misure prevenzionali. Al riguardo, appare senz'altro opportuna una riformulazione, nell'ambito della quale potrebbe ad esempio farsi riferimento a specifiche fasi produttive.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CARON il quale ritiene senz'altro accoglibili alcuni rilievi formulati nel corso del dibattito: egli condivide in particolare le osservazioni del presidente Smuraglia e dei senatori De Luca e Duva circa la necessità di modificare la formulazione del criterio relativo all'esposizione ad agenti nocivi individuati secondo la normativa di prevenzione vigente, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione. Si tratta di una formulazione contraddittoria, che deve essere rivista nel senso indicato nel corso del dibattito. È altresì evidente che per la individuazione delle mansioni usuranti e la determinazione delle relative aliquote contributive non devono ricorrere tutti i criteri indicati all'articolo

1, ed anche su questo punto, in effetti, la formulazione del testo può essere migliorata.

In generale, però, occorre sottolineare che l'impostazione del decreto ministeriale da lui illustrato è consequenziale al quadro normativo determinato nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993. Il testo predisposto dal Governo intende impostare un processo di ridefinizione delle mansioni usuranti, sulla base della normativa vigente che, tra l'altro, ha previsto il concorso dello Stato nella misura del 20 per cento dell'onere contributivo per le mansioni particolarmente usuranti. Per la modificazione di tale percentuale occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo. Per quanto riguarda l'entità della somma prevista al comma 2 dell'articolo 2, occorre ricordare che il testo del decreto parla di 250 miliardi di lire annue, a decorrere dal 1996 e in fase di prima applicazione: si tratta quindi di una valutazione suscettibile di ulteriore articolazione. L'importo è stato comunque determinato sulla base di calcoli effettuati dalla commissione tecnico-scientifica, su una platea stimata in circa 50-60 mila lavoratori.

In linea generale – prosegue il rappresentante del Governo – è evidente che la normativa all'esame, considerata l'ampiezza dei temi affrontati, avrà effetto se, nel termine indicato, la contrattazione sarà in grado di produrre un contesto di solidarietà tra le parti sociali, idoneo a dare piena attuazione alla disciplina previdenziale dei lavori usuranti. In tale quadro, è anche possibile che attività particolari possano trovare, nell'ambito dei criteri indicati all'articolo 1, una più puntuale definizione.

È stato sollevato il problema del rapporto tra il decreto ministeriale e la legislazione vigente, soprattutto in relazione alle possibilità di cumulo dei benefici previdenziali che, al momento, è da escludere. Poiché su tale materia è comunque possibile che insorga un contenzioso, il rappresentante del Governo si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Per quanto riguarda infine l'ulteriore corso del procedimento di adozione del provvedimento in discussione, il sottosegretario chiarisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha intenzione di rispettare le scadenze già indicate nel corso del dibattito in Assemblea.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

240^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla sanità Mangiacavallo e Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(256) DI ORIO ed altri. - *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) CURTO. - *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

(1330) DI ORIO. - *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1505) DEL TURCO ed altri. - *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1789) SERENA. - *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1981) MARTELLI ed altri. - *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

(1998) CARELLA. - *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2044) TOMASSINI. - *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2182) SERENA. - *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2471) LAVAGNINI. - *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2992) TOMASSINI ed altri. - *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile 1999.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO ricorda che nella precedente seduta egli aveva annunciato – anche se tale dichiarazione non era stata riportata nel resoconto sommario della seduta – che il Governo si riserva di presentare un disegno di legge concernente le materie affrontate nel capo I del testo unificato proposto dalla relatrice, senatrice Bernasconi.

Preso atto della dichiarazione del sottosegretario Mangiacavallo, il presidente CARELLA verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di disgiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1330, 1505 e 1998 – riguardanti la disciplina del settore farmaceutico – da quello dei rimanenti disegni di legge in titolo; ove tale proposte venisse approvata, il Presidente avverte che, con separata votazione, la Commissione sarebbe chiamata ad esprimersi sulla congiunzione dei tre disegni di legge succitati con il disegno di legge n. 1397-B.

Posta ai voti, la proposta di disgiunzione è respinta, risultando i senatori favorevoli in numero pari ai senatori contrari.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419: esame e rinvio)

(R139 b00, C12^a, 0012^o)

Il presidente CARELLA informa che, avendogli il senatore Papini comunicato la propria indisponibilità a causa di concomitanti impegni, l'incarico di relatore sarà svolto dal senatore Di Orio.

Il senatore DI ORIO, relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 419 del 1998, a proposito della quale desidera ricordare l'importante contributo a suo tempo fornito dal relatore Papini, che si distinse in una preziosa opera di ricomposizione delle tensioni politiche determinatesi nel corso dell'esame di un testo particolarmente impegnativo e complesso.

Anticipando un giudizio di carattere complessivo – e posto che il dibattito politico più ampio non poteva che trovare la sua sede naturale nel corso dell'esame del disegno di legge di delega – rileva poi che lo schema di decreto in esame appare per alcuni versi esuberante rispetto ai contenuti della delega ed in alcuni casi reca norme eccessivamente dettagliate, anche se tali scelte sono verosimilmente compiute al fine di conferire maggiore organicità al testo e soprattutto perchè nella legge n. 419 alcuni aspetti non risultano compiutamente regolati. Uno dei pun-

ti che ha suscitato le discussioni più accese è quello concernente il ruolo delle regioni, in ordine al quale occorre partire dalla scelta federalista compiuta in modo sostanzialmente unanime dalla maggioranza e dall'opposizione. D'altra parte non possono essere in alcun modo negate le gravi e numerose inadempienze di cui si sono rese responsabili alcune regioni rispetto a ineludibili scelte programmatiche: basti pensare che alcune regioni non hanno ancora approvato un piano sanitario regionale, oltre a presentare profonde carenze per quanto riguarda la dotazione di strumenti oggettivi di conoscenza – quali gli osservatori e le agenzie – la creazione e l'utilizzazione di sistemi informativi avanzati – con particolare riferimento ai dati concernenti i *diagnosis related groups*, i finanziamenti e la mobilità dei pazienti – e l'adeguamento ai parametri fissati a livello nazionale in materia di posti letto e di norme di sicurezza concernenti gli ospedali. Ulteriori insufficienze e incapacità a recepire in modo adeguato la normativa approvata dal Parlamento devono registrarsi per quanto concerne la territorializzazione dei servizi, con specifico riferimento all'attuazione dei distretti, l'integrazione socio-sanitaria e l'avvio dei dipartimenti.

Rispetto ad una simile situazione lo schema di decreto, operando sulla base di una giustificabile impazienza, adotta scelte in una certa misura impositive che, per quanto nella maggior parte dei casi condivisibili nel merito, appaiono talvolta troppo rigide e potenzialmente invasive dell'autonomia regionale. Occorre pertanto realizzare uno sforzo per individuare strumenti di sollecitazione nei confronti delle regioni che, rispettando l'impostazione federalista, non si traducano in un sostanziale esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. In tale prospettiva, disposizioni come quella contenuta nell'articolo 1, comma 8, lettera c) del testo in esame risultano francamente discutibili – in quanto, nel caso di specie, si attribuisce al Piano sanitario nazionale una funzione che rientra invece nella precipua competenza regionale, quale la determinazione della quota capitaria di finanziamento e la sua disaggregazione per livelli di assistenza – ed appare pertanto opportuno snellire il decreto in esame attribuendo all'autonomia regionale compiti e funzioni che la bozza assegna invece al livello centrale.

Secondo l'indirizzo delineato, le unità sanitarie locali devono essere valorizzate nel loro ruolo precipuo di strumenti aziendali, restando la regione il punto di riferimento essenziale per quanto riguarda le attività di carattere programmatico. Al riguardo qualche perplessità suscita la composizione del collegio sindacale recata dall'articolo 3-ter; per quanto concerne poi la disciplina del distretto, se del tutto condivisibile risulta la definizione delle sue funzioni, riserve devono essere avanzate per quanto concerne la scelta di fissare in questa sede, invece di lasciare alla autonoma determinazione regionale, la popolazione minima di riferimento; appare inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti della disciplina della figura del direttore del distretto.

Il relatore esprime invece un convinto apprezzamento per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'integrazione socio-sanitaria, un aspetto di essenziale importanza che troppo spesso viene considerato

con sufficienza o ritenuto, per contro, troppo oneroso. Una giusta attenzione viene riservata, all'articolo 5, ai temi del patrimonio e della contabilità delle aziende sanitarie locali, anche se le norme proposte appaiono eccessivamente dettagliate e bisognose pertanto di un intervento di sfoltimento; allo stesso modo, le norme contenute nell'articolo 5-bis devono essere snellite, anche al fine di tenere in maggior conto l'ambito decisionale delle regioni.

Continuando nell'illustrazione della bozza di decreto in esame, il relatore fa presente l'opportunità di verificare la rispondenza delle disposizioni relative al fabbisogno di personale sanitario con i contenuti della delega parlamentare, ed esprime un giudizio complessivamente positivo per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 8, concernente i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: infatti, se da un lato alcuni aspetti andrebbero più opportunamente riservati alla contrattazione, dall'altro lato occorre salutare con soddisfazione la valorizzazione della figura del medico di famiglia, che viene finalmente inserito con piena dignità nell'ambito della programmazione sanitaria del territorio. In materia di accreditamenti, è certamente apprezzabile fissare parametri di riferimento certi, ma occorre evitare elementi di eccessiva rigidità che possono avere un effetto controproducente sulla complessiva funzionalità del sistema. Per quanto riguarda poi la remunerazione dei servizi e delle attività a carico del Servizio sanitario nazionale, viene opportunamente introdotto un sistema misto basato, oltre che sul criterio dei *diagnosis related groups*, anche su un finanziamento a pie' di lista: in tale ambito appare peraltro preferibile attribuire la necessaria autonomia alle aziende sanitarie locali al fine di predisporre un elenco delle prestazioni da finanziare con tale ultimo sistema.

Il senatore Di Orio - rilevato che la materia affrontata dall'articolo 12-ter, concernente le sperimentazioni cliniche, non sembra contenuta in quelle indicate dalla legge di delega, osservazione che può forse valere anche per l'articolo 17-bis - si sofferma quindi sulle parti della bozza di decreto concernenti la disciplina della dirigenza sanitaria, che senza dubbio hanno suscitato il dibattito più acceso, con prese di posizione ed iniziative da parte di taluni soggetti interessati in qualche caso poco rispettose della libertà dei singoli parlamentari. In linea generale egli condivide la scelta strategica della esclusività del rapporto di lavoro, ma ritiene opportuno evitare che essa assuma connotazioni in qualche misura impositive o addirittura in qualche misura punitive, apparendo invece di gran lunga preferibile collegarla all'adozione di attività e strumenti di carattere incentivante. In ordine poi alla disposizione che fissa a 65 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, vi è l'esigenza di verificare il grado di compatibilità di tale scelta con il quadro normativo relativo a soggetti comparabili.

In conclusione, il relatore Di Orio giudica condivisibili le importanti scelte strategiche e programmatiche contenute nel documento in esame, che individua correttamente le questioni più rilevanti e che deve in linea generale essere interpretato come uno stimolo all'iniziativa regionale mirante ad un più coerente allineamento delle regioni alla program-

mazione decisa a livello nazionale, con particolare riferimento alla istituzione dei distretti e dei dipartimenti di prevenzione. Pertanto, anche se, come illustrato, appare senz'altro opportuno espungere o ridurre la portata di alcune disposizioni in grado di recare un *vulnus* all'autonomia regionale, il testo governativo risponde ad importanti attese del Paese. Gran parte delle critiche che sono state avanzate nel dibattito pubblico non appaiono condivisibili in quanto sostanzialmente ispirate ad una logica di carattere corporativo: a questo proposito, il senatore Di Orio esprime il proprio dissenso su alcune iniziative assunte dall'Ordine dei medici nei confronti dei parlamentari medici di professione ed auspica che questi ultimi, come rappresentanti non di una corporazione ma dei cittadini, sappiano resistere a pressioni indebite. Nella prospettiva di indicare puntuali modifiche migliorative della bozza di decreto, il relatore ritiene infine opportuno svolgere in sede informale alcune audizioni delle parti interessate - in primo luogo dei rappresentanti delle regioni - per procedere poi ad una attenta verifica delle proposte che potranno essere avanzate.

Il presidente CARELLA fa presente che le audizioni proposte dal relatore non possono che avere carattere informale e che di conseguenza, ove la Commissione valutasse opportuno svolgerle, la sede più adatta potrebbe essere l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Egli ritiene peraltro, pur rimettendosi a quello che sarà il parere della Commissione, che l'opportunità di questa audizioni sia quanto mai dubbia.

Egli ricorda infatti che la legge delega già prevede che sullo schema di decreto legislativo il Governo ascolti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e vi sia il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tanto le regioni quanto le organizzazioni sindacali, quindi, hanno una sede istituzionale nella quale esprimere le loro valutazioni e anzi il Presidente del Senato, in sede di trasmissione dello schema di decreto legislativo, ha fatto presente che, fatto salvo l'obbligo per la Commissione di esprimere il parere entro il termine del 31 maggio, è comunque opportuno che essa non si pronunci definitivamente prima che il Governo abbia trasmesso i pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali.

Considerando oltretutto che i lavori della Commissione saranno necessariamente rallentati dalle procedure dell'elezione del Presidente della Repubblica, egli ritiene che le audizioni possano rappresentare un inutile ritardo.

Il relatore DI ORIO ribadisce l'opportunità, a suo parere, di svolgere le audizioni informali, ritenendo che le valutazioni delle regioni e delle organizzazioni sindacali dovrebbero essere conosciute dialetticamente dalla Commissione al fine di poter costituire un utile elemento istruttorio per una ponderata espressione del parere.

Concordano il senatore MONTELEONE, che sottolinea la necessità di non soffocare i tempi di esame da parte della Commissione di un te-

sto importante e complesso, e il senatore CAMERINI che concorda sull'opportunità di assicurare alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi.

Il senatore CAMPUS, nel concordare con l'opportunità di svolgere le audizioni proposte dal relatore, rileva che, al fine di poter esprimere un parere utile a fornire al Governo elementi reali per il miglioramento del testo, sarebbe opportuno, data la complessità della materia, procedere ad un esame articolo per articolo del testo, votando l'inserimento nel parere di eventuali condizioni od osservazioni specifiche sui singoli punti dello schema.

Concorda il senatore TOMASSINI.

Il senatore MANARA ritiene inutili tanto le audizioni proposte dal relatore, quanto il metodo di lavoro suggerito dal senatore Campus. Egli ritiene infatti che la legislazione delegata rappresenti essenzialmente uno strumento utilizzato dal Governo per conculcare la funzione legislativa del Parlamento, specialmente dopo che la sentenza della Corte Costituzionale sulla non reiterabilità dei decreti-legge ha vanificato la percorribilità di quella che in passato è stata la via preferita dall'Esecutivo per sottrarsi ad un efficace controllo parlamentare. È quindi vano formulare pareri articolati e contenenti indicazioni puntuali che saranno certamente disattesi dal Governo, al riparo dell'inemendabilità del decreto legislativo.

La senatrice DANIELE GALDI dissente nettamente dall'impostazione del senatore Manara e sottolinea l'importanza della fase consultiva come momento di valutazione politica di uno schema elaborato in una sede prevalentemente tecnica. Ella concorda quindi sia con la proposta di svolgere audizioni informali sia con il metodo di lavoro suggerito dal senatore Campus.

Concorda altresì il senatore ZILIO.

Il presidente CARELLA osserva che il metodo di lavoro proposto dal senatore Campus può essere accolto, a patto però di contenere i tempi della discussione generale.

Considerando che la prossima settimana il relatore sarà in missione per conto della Commissione di inchiesta sul sistema sanitario, egli ritiene che la discussione generale debba essere svolta nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 maggio. A tal proposito egli individuerà, tenendo conto dei lavori dell'Assemblea, gli spazi per poter convocare in quelle due giornate un numero sufficiente di sedute. Successivamente, compatibilmente con gli impegni ufficiali, verranno svolte le proposte audizioni informali. Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, infine, si passerà all'esame delle osservazioni e delle condizioni proposte sui singoli articoli dello schema, in modo da esprimere il parere entro il 31 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

43ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DANIELE GALDI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – *Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(2888) SCOPELLITI e PERA. – *Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(1829) FLORINO ed altri. – *Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(3345) DE LUCA Athos ed altri. – *Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

(3620) LO CURZIO ed altri. – *Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – *Istituzione del servizio di psicologia scolastica*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620, congiunzione con il disegno di legge n. 3866 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3866, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 sospeso nella seduta del 28 gennaio 1999.

La senatrice DANIELE GALDI informa preliminarmente che sono pervenute due richieste di audizione in merito all'istituzione dello psicologo scolastico, da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e del Coordinamento – docenti psicologi iscritti all'Ordine della Regione Lazio utilizzati in attività psicopedagogica. In merito a tali richieste, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha ritenuto di

svolgere le richieste audizioni, allorché sia stato definito un testo unificato.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 3866, rilevando come il provvedimento, d'iniziativa dei senatori Monticone e Rescaglio, tenga conto opportunamente delle osservazioni già emerse in seno alla Commissione circa l'opportunità di attribuire al servizio di psicologia scolastica una funzione di natura preventiva, anziché un profilo squisitamente medico. Il servizio di psicologia viene istituito in ogni distretto scolastico ed è composto da psicologi esperti articolati in uno o più gruppi, coordinati da una sezione centrale istituita presso l'Ufficio studi, programmazione e bilancio del ministero della Pubblica istruzione. È opportunamente previsto un periodo di sperimentazione della durata di tre anni che interessi almeno cento scuole distribuite in tre province, di cui una al nord, una al centro ed una al sud. Il servizio di psicologia scolastica si realizza attraverso apposite convenzioni stipulate dai dirigenti scolastici, con le quali si definisce il programma delle funzioni e delle relative attività, in un'ottica di ricerca psicoeducativa e di interventi a supporto del personale docente. Relativamente all'aspetto della sperimentazione, la senatrice DANIELE GALDI anticipa che era sua intenzione proporre, nel testo unificato, un campione rappresentato da un distretto scolastico per ciascuna regione. Relativamente agli stanziamenti necessari per il finanziamento del disegno di legge n. 3866, ricorda che esso è a carico del ministero della Pubblica istruzione.

Propone quindi di esaminare il provvedimento congiuntamente agli altri disegni di legge in materia di psicologo scolastico già all'esame della Commissione e per i quali è già stata conclusa la discussione generale e si è pervenuti alla costituzione di un comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato.

Seguono brevi interventi della senatrice BRUNO GANERI (che sottolinea come opportunamente il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Monticone e Rescaglio parta dalle premesse di uno studente psicologicamente sano e accentui l'aspetto preventivo, attraverso l'azione di supporto del personale docente e avviando una opportuna fase di sperimentazione su un campione rappresentativo, quale quello del distretto scolastico) e del senatore RESCAGLIO (che, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione dedicata all'esame del provvedimento, sottolinea l'assoluta necessità di una fase di sperimentazione che presupponga un monitoraggio e una verifica dei risultati conseguiti, nell'ottica complessiva di fornire un supporto professionalmente qualificato al personale insegnante).

La Commissione accoglie quindi la proposta di esaminare il disegno di legge n. 3866 congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Letta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) LAVAGNINI. – *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2992) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Rinvio del seguito dell'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 6) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998)

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R142 003, C23ª, 0010º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente relatore BEDIN, porgendo il benvenuto al ministro Letta, ricorda che nelle sedute precedenti ha esposto la relazione sul documento in titolo e che il senatore Manzi, intervenendo nel dibattito, ha

chiesto chiarimenti sugli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), cui è dedicato un capitolo della relazione del Governo che prende spunto dalla Presidenza italiana dell'UEO, nel corso del semestre che si è concluso lo scorso dicembre. A tale riguardo la Giunta è interessata in particolare a comprendere se gli sviluppi della crisi nei Balcani stiano determinando un'accelerazione nella definizione degli aspetti organizzativi ed istituzionali della PESC.

Rilevando che il Consiglio affari generali dello scorso 8 aprile è stato espressamente dedicato alla crisi nel Kosovo, prefigurando anche la possibilità di fornire delle forme di sostegno al governo del Montenegro, l'oratore chiede inoltre al Ministro chiarimenti sul ruolo assunto dall'Unione europea nell'ambito della suddetta crisi.

Osservato poi che la relazione semestrale espone un quadro non lusinghiero per l'Italia in merito alla situazione del contenzioso, domanda infine se siano disponibili dei dati di aggiornamento sulla materia.

Il senatore BETTAMIO, ricordando di aver presentato un disegno di legge di modifica della cosiddetta «legge La Pergola», pone dei quesiti sulle eventuali iniziative legislative assunte per aggiornare il meccanismo di recepimento delle direttive comunitarie.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulla linea adottata dalla Commissione europea, su un problema drammatico come l'occupazione, a seguito della presentazione, da parte dei vari Stati membri, dei rispettivi piani nazionali.

L'oratore chiede altresì se le procedure di infrazione possano offrire lo spunto per una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase formativa del diritto comunitario e quale contributo, al riguardo, possa essere recato dal Parlamento.

Ricordando le sollecitazioni espresse dal commissario Monti per una positiva conclusione del negoziato l'oratore chiede infine chiarimenti sullo sviluppo delle trattative inerenti lo statuto della società europea, tema che si trascina dagli anni '70 e di grande complessità. A tale proposito il senatore Mungari rileva che l'associazione degli industriali francesi ha proposto di sbloccare la questione ipotizzando un riconoscimento automatico, a livello europeo, per quelle società che non attingono al risparmio pubblico e ricorda i problemi posti, per il nostro ordinamento giuridico, dalla configurazione in sede europea di società costituite da un unico soggetto e le perplessità manifestate da taluni Stati membri sulle forme di cogestione previste dall'ordinamento tedesco.

Il senatore CORRAO segnala l'opportunità di un'azione congiunta dei Ministri per le politiche comunitarie, dell'agricoltura, del commercio estero e degli affari esteri presso l'Unione europea per affrontare le questioni connesse alla politica comunitaria della pesca. Si pone infatti l'esigenza di un intervento urgente in favore dei pescherecci italiani bloccati dalle autorità della Guinea Bissau - con il pretesto di controlli che costituiscono, sostanzialmente, una forma di pressione sull'Unione europea - e, più in generale, per la ridefinizione o

il completamento degli accordi con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo.

Il senatore MANZI, dopo aver rilevato che il Movimento federalista europeo ascrive al ruolo preponderante del Consiglio la principale causa del *deficit* democratico dell'Unione europea, chiede chiarimenti sulle prospettive di un riequilibrio dei poteri fra le istituzioni comunitarie. Con riferimento alle considerazioni del presidente Bedin l'oratore chiede altresì di approfondire le prospettive della PESC dopo l'esperienza della crisi nei Balcani.

Il senatore TAPPARO ricorda che la Giunta ha avuto modo di approfondire il tema del *deficit* di democrazia delle istituzioni comunitarie, materia oggetto di una sua relazione in corso di esame, individuando nella mancanza di una legittimazione democratica della Commissione – piuttosto che nel ruolo del Consiglio, come invece indicato dal Movimento federalista europeo – uno dei problemi meritevoli di maggiore approfondimento.

Sottolineando come dall'incidente del Monte Bianco si riscontrino i limiti della rete di trasporto italiana, soprattutto nel Nord Ovest, in rapporto ai collegamenti con il resto d'Europa, l'oratore chiede chiarimenti sulla politica dei trasporti in relazione alle strategie europee.

Il senatore Tapparo chiede altresì se, prendendo atto che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha chiuso la vertenza sulle banane risolvendola in favore degli Stati Uniti e che tale paese ha preso posizione nell'ambito dell'OMC affinché non venissero vietati gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, il Governo non ritenga di intervenire in sede europea per indurre le istituzioni comunitarie ad assumere un atteggiamento meno rigoroso in merito agli aiuti di Stato destinati alla ricerca e all'innovazione tecnologica. L'esempio degli Stati Uniti, che sostengono il settore attraverso le commesse militari, dovrebbe infatti spingere l'Europa a sostenere maggiormente i settori innovativi, come quelli informatico o delle telecomunicazioni, considerando che i contributi comunitari in materia non sono sufficientemente consistenti.

Ai senatori intervenuti nel dibattito replica il ministro LETTA.

Sottolineando, nel merito, di aver voluto impostare la relazione in titolo in modo tale da offrire una panoramica sulle prospettive aperte per tutto il corso dell'anno 1999 – pur essendo il documento incentrato sul secondo semestre del 1998 – l'oratore precisa che, dal punto di vista metodologico, alcune delle questioni sollevate andrebbero più opportunamente approfondite con i Ministri rispettivamente competenti. Per quanto concerne le relazioni con i paesi terzi, in particolare, la competenza primaria spetta al Ministero degli affari esteri laddove il Ministro per le politiche comunitarie è prevalentemente competente per la parte che attiene all'attuazione delle politiche europee nell'ordinamento interno.

Dopo aver rilevato che considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito delle politiche dei trasporti e della ricerca e dello svi-

luppo l'oratore illustra tuttavia quei passaggi della relazione semestrale che evidenziano il positivo apporto al sistema dei trasporti italiani e comunitari della conclusione dell'accordo con la Svizzera. In merito alla ricerca e allo sviluppo, considerando che dopo la presentazione della relazione in titolo è stato approvato il 5° programma quadro della Comunità europea, la Giunta potrebbe opportunamente approfondire con il Ministro competente il tema della partecipazione dell'Italia agli investimenti programmati dalla Commissione europea nel settore.

In relazione ai quesiti sulla politica comunitaria dell'occupazione il Ministro sottolinea come, con l'approvazione dell'Agenda 2000, che è stata ampiamente esaminata dalla Giunta, l'Unione europea sia passata dalla mera enunciazione di principi alla concreta realizzazione di politiche occupazionali. Dopo aver ricordato che il piano Delors non ha trovato concreta applicazione l'oratore rileva come la nuova strategia sia stata delineata con il Vertice europeo di Lussemburgo del 1997, nel quale è stata riconosciuta l'esigenza di finalizzare le politiche strutturali e di coesione alla promozione dell'occupazione. Tale principio, con l'approvazione dell'Agenda 2000, ha finalmente assunto la necessaria priorità nell'ambito dell'azione dei fondi strutturali, in relazione ai quali l'oratore ricorda che, a seguito della riforma, l'obiettivo 1 sarà finalizzato alle regioni del Mezzogiorno, le quali, non includendo più Abruzzo e Molise, potranno disporre di maggiori risorse. L'obiettivo 2 riguarderà invece le regioni con problemi di deindustrializzazione ed altre difficoltà strutturali mentre l'obiettivo 3, di carattere trasversale, sarà rivolto a tutte le regioni diverse da quelle interessate all'obiettivo 1, per la realizzazione di interventi connessi alla formazione, di carattere sociale o finalizzati alla promozione dell'occupazione. A tale proposito l'oratore sottolinea l'impegno profuso per sensibilizzare le regioni dell'Italia centro-settentrionale, tradizionalmente più attente all'obiettivo 2, affinché utilizzino le ingenti risorse, corrispondenti a circa 25 miliardi di euro, disponibili per l'obiettivo 3.

Soffermandosi sul tema della società europea, che rientra nello specifico campo d'azione del Ministro per le politiche comunitarie, in quanto competente per le trattative concernenti il mercato interno, l'oratore ne sottolinea l'estrema attualità in connessione con la vicenda della fusione tra Telecom Italia e Deutsche Telekom. La mancanza di un quadro normativo europeo ha determinato infatti il problema della definizione dell'ordinamento di riferimento. Il Governo tedesco è infatti favorevole alla costituzione di una società secondo il proprio ordinamento, onde garantire la partecipazione dei lavoratori negli organismi dirigenti, materia oggetto di contrapposti punti di vista da parte dei sindacati italiani.

Rilevando quindi come una serie di fattori, quali l'euro e il mercato unico, spingano per la configurazione di società di diritto europeo, il Ministro espone l'intenzione del Governo tedesco di concludere la trattativa sulla direttiva e sul regolamento che disciplineranno la materia entro la fine di giugno, utilizzando a tal scopo le riunioni del Consiglio dei ministri per gli affari sociali, prevista a maggio, e del Consiglio mercato interno, il prossimo 21 giugno. Tale prospettiva è resa possibi-

le, oltre che dall'impegno della Presidenza tedesca, dal venir meno del veto spagnolo e dall'apertura della posizione italiana, che sarà definita in un tavolo cui il Governo ha chiamato a partecipare tutte le parti interessate, la Confindustria, i sindacati e gli altri soggetti coinvolti. Il negoziato si caratterizza per la volontà della Germania di estendere il principio della cogestione agli altri Stati membri, principio che potrebbe essere da questi riconosciuto a condizione di definirne le modalità applicative con adeguata flessibilità e di non considerare la partecipazione dei lavoratori negli organi societari come un obbligo.

Con riferimento ai quesiti del senatore Bettamio, sulla revisione del procedimento di attuazione delle direttive, l'oratore sottolinea come il convegno promosso su tale argomento lo scorso 25 marzo, assieme al Ministro delle riforme istituzionali, cui è intervenuto in qualità di relatore anche il presidente Bedin, abbia costituito un primo positivo passo per svolgere un'adeguata riflessione sulla materia. A seguito della suddetta iniziativa, cui sono intervenuti anche i Presidenti delle Camere e delle Commissioni affari istituzionali e diverse personalità del Governo, il Ministro ha infatti attribuito al Comitato scientifico costituito per l'organizzazione del convegno il compito di elaborare dei testi rispettivamente concernenti eventuali modifiche costituzionali, le modifiche della legislazione ordinaria e le proposte di carattere amministrativo ed organizzativo inerenti ai rapporti fra il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli altri dicasteri e le regioni. Invitando la Giunta, che sarà tempestivamente informata dei risultati della suddetta riflessione, ad approfondire tali problematiche apportandovi il proprio contributo il ministro Letta rileva come, parallelamente, sia proseguito alla Camera l'*iter* della legge comunitaria annuale, di cui è auspicabile la definitiva approvazione prima dell'estate, considerando che la XIV Commissione ne ha già concluso l'esame.

Per quanto concerne i quesiti sul contenzioso comunitario, l'oratore, preannunciando la trasmissione di dati più aggiornati di quelli esposti nella relazione semestrale, ne ravvisa una tendenza complessivamente in miglioramento. La posizione dell'Italia, a tale riguardo, dovrebbe beneficiare dell'individuazione nell'ambito del Governo di una figura politica specificamente responsabile per il coordinamento delle procedure contenziose.

In merito alla questione del programma legislativo della Commissione europea, che è stata sollevata dalla Giunta nel corso dell'esame della relazione in titolo, l'oratore sottolinea il proprio impegno a realizzare una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase formativa del diritto comunitario attraverso un'iniziativa, che verrà realizzata nella sede del CNEL, volta a riunire il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Ministero degli affari esteri, tutti gli altri Ministeri interessati da trattative comunitarie, le parti sociali e le Regioni - e nella quale dovrà essere appropriatamente coinvolto anche il Parlamento - al fine di definire, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, la posizione negoziale italiana in merito alle direttive comunitarie. Da un migliore raccordo fra sede formativa

e attuazione del diritto comunitario dovrebbe peraltro scaturire anche una riduzione del contenzioso con l'Unione europea.

Soffermandosi sulla PESC il Ministro aggiunge che tra le scelte più importanti figura la prossima individuazione del responsabile della politica estera e di sicurezza comune, sorta di Ministro degli esteri dell'Unione, che sarà effettuata in occasione del Consiglio europeo di Colonia, il quale, anche su sollecitazione dell'Italia, non assumerà la fisionomia di un Alto funzionario bensì quella di una personalità di rilievo politico, capace di porsi come interlocutore dei principali personaggi di Governo sulla scena mondiale. Sarà molto importante anche la definizione del programma di lavoro nell'ambito della PESC, tenendo conto dell'impulso che viene a tale riguardo da un'esperienza drammatica come la crisi in corso nei Balcani. Rispetto a tale crisi l'Unione ha dimostrato un'estrema lentezza e la decisione più significativa che ha assunto è stata quella presa nella riunione del Consiglio dello scorso 14 aprile quando, in analogia con il precedente di Mostar, l'Unione si è detta disposta ad assumere una sorta di protettorato europeo sul Kosovo.

Dando atto al commissario europeo Bonino dell'impegno profuso per gli interventi umanitari l'oratore rileva come la presenza dell'Unione, anche in questo campo, sia stata penalizzata dalla crisi della Commissione europea, il cui nuovo Presidente, Prodi, assumerà le funzioni solamente tra luglio e settembre. L'assenza dell'Europa, peraltro, è significativamente dimostrata dal fatto che il 50 per cento degli aiuti umanitari diretti ai rifugiati proviene dall'Italia.

Rispondendo alle espressioni di rammarico dei senatori MANZI e DANIELE GALDI il ministro LETTA conviene nel giudicare inadeguata la presenza dell'Unione europea e rileva tuttavia come dal Vertice dell'Alleanza atlantica di Washington emergano delle novità importanti sul tema dell'identità europea di sicurezza e di difesa, che consentono di guardare con maggiore ottimismo al rafforzamento della complementarità tra le due sponde dell'Atlantico.

In merito al tema del *deficit* democratico delle istituzioni comunitarie l'oratore, esprimendo simpatia per le posizioni espresse dal Movimento federalista europeo, precisa come la posizione italiana sia legata all'iniziativa assunta con Belgio e Francia contestualmente alla conclusione del negoziato sul Trattato di Amsterdam, allegando una Dichiarazione che sottolinea l'esigenza di completare il processo di revisione costituzionale prima di procedere all'allargamento dell'Unione. La vicenda delle dimissioni della Commissione europea dimostra, peraltro, come il Parlamento europeo non disponga ancora di strumenti adeguati di controllo sulla Commissione, potendo ricorrere solamente a decisioni clamorose, quali la bocciatura del bilancio o il voto di sfiducia. Anche le modalità di funzionamento del Consiglio dei ministri necessitano di un adeguamento, in quanto il Consiglio affari generali, che riunisce i Ministri degli affari esteri, non riesce più a coordinare i lavori dei 23 Consigli dei ministri settoriali, così che la sintesi deve essere sempre più frequentemente rimessa a livello dei Capi di Governo.

L'oratore evidenzia pertanto come delle novità in campo istituzionale potrebbero emergere nel corso del semestre di Presidenza finlandese, quando è prevista un'accelerazione dell'attività della Commissione, in merito alla quale sono stati assunti significativi impegni dal Presidente designato nel discorso rivolto al Parlamento europeo. Un altro aspetto significativo è costituito dall'intenzione del Governo tedesco di avviare, con il Vertice di Colonia del prossimo giugno, la Conferenza intergovernativa finalizzata ad una nuova tornata di riforme istituzionali, che dovrebbe concludersi nel secondo semestre del 2000, nel corso del turno di Presidenza della Francia.

Il presidente BEDIN ringrazia il Ministro per l'esposizione e per aver accolto la richiesta della Giunta di trasmettere formalmente al Senato il programma legislativo della Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

(S. 3431) Ordinamento della professione di sociologo, approvato dalla 12ª Commissione della Camera in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Calderoli; Battaglia e altri; Mussolini
(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3431, recante "Ordinamento della professione di sociologo";

rilevata la necessità che esso si inserisca coerentemente nel quadro degli indirizzi emergenti dal disegno di legge C. 5092, sulla riforma degli ordini professionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2, 3° comma, è opportuno valutare attentamente tutti gli effetti dell'istituzione dell'ordine dei sociologi in relazione alla normativa, anche di fonte contrattuale, che si riferisce ai dipendenti delle unità sanitarie locali appartenenti al profilo professionale

di sociologo previsto nel ruolo tecnico delle unità sanitarie locali stesse, nonché ad altri dipendenti di enti pubblici che si trovino in analoghe situazioni».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione, del relatore, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

(S. 3774) Deputati ARMANI e VALENSISE. – *Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica*, approvato dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, dopo essersi brevemente soffermato sul significato attuale delle attività statistiche, sottolinea l'esigenza, oggi fortemente sentita, che la raccolta e l'elaborazione dei dati da parte dell'organismo pubblico di rilevazione statistica, l'ISTAT, avvenga con maggiori garanzie, anche di rispetto del cosiddetto diritto alla *privacy*. A queste finalità si ispira il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, che contiene modifiche al decreto legislativo n. 322 del 1989, con cui è stato riformato il sistema statistico nazionale. Partendo dalla considerazione che l'ISTAT è un ente di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con la proposta in esame (articolo 3, 4° comma) se ne vuole rafforzare appunto la rilevanza pubblica, demandando al Parlamento l'elezione di sei dei nove membri dell'apposita Commissione che garantisce l'imparzialità dell'ISTAT stesso e prevedendo che il presidente della suddetta Commissione sia scelto tra i membri di nomina parlamentare. Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 2 del disegno di legge, con cui si fissano limiti alla disaggregazione territoriale dei dati censuari, al fine di tutelare, come già detto, la riservatezza dei cittadini. L'articolo 4 prevede infine l'istituzione di un Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, le cui funzioni si devono correlare anche con le attività statistiche europee.

In conclusione, il relatore, tenuto anche conto dell'indubbio interesse degli enti territoriali alla fruizione di una migliore informazione statistica, propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-UPD), nel richiamarsi agli aspetti che appaiono più strettamente di competenza della Commissione, ricorda che nelle province autonome di Trento e Bolzano l'informazione statistica è di competenza delle province medesime. Prendendo inoltre spunto dalla testé intervenuta approvazione da parte della Commissione di un parere favorevole all'istituzione dell'albo dei sociologi, osserva criticamente che tale categoria non è ricompresa tra quelle fra cui possono essere eletti dal Parlamento i componenti della Commissione pre-

vista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Al riguardo, pur ritenendo che tale valutazione sia propriamente di competenza della Commissione di merito, non può non rimarcare come fin dagli anni cinquanta si sia affermato il ruolo dei sociologi, particolarmente nel settore degli indicatori sociali. Infine, con riferimento all'articolo 2, ritiene semplicistico porre a livello comunale il limite massimo di disaggregazione dei dati censuari per i comuni con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti, in quanto non si tiene conto delle piccole realtà comunali che sono articolate in più insediamenti o frazioni.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) rileva che il maggior limite che si può riscontrare nel funzionamento dell'attuale sistema statistico consiste nell'eterogeneità dei dati che i vari soggetti fanno affluire all'ISTAT. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, esprime perplessità e giudica improprio il conferimento al Parlamento di ulteriori poteri di nomina di soggetti operanti in organismi amministrativi.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, rispondendo alle osservazioni del senatore Gubert, rileva che la legittimazione dei sociologi a far parte della Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 può desumersi dall'espresso riferimento a docenti in materie «affini» a quelle statistiche ed economiche. In merito alla posizione delle province autonome, egli rileva che il Parlamento potrà senz'altro tener conto di tale esigenza di rappresentanza nella Commissione di garanzia per l'informazione statistica e che l'articolo 4, 3° comma, prevede una congrua rappresentanza degli enti territoriali nell'istituendo comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Conviene inoltre con il senatore Gubert sull'esistenza di realtà comunali di piccole dimensioni, di cui i servizi statistici non possono non occuparsi. Ritiene infine auspicabile che si realizzi un pieno coordinamento a livello di archivi elettronici, circostanza questa che comporterebbe un rilevante risparmio e una maggiore efficienza complessiva.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver rilevato che molte delle considerazioni svolte afferiscono alle problematiche di merito, pur essendo strettamente connesse alle realtà del territorio, ritiene che l'aspetto più significativo per le competenze della Commissione sia costituito dall'articolo 4, laddove prevede la partecipazione degli enti territoriali al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,05.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,05.**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI***Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per un documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita**

(Esame e rinvio)

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'opportunità che la Commissione, nell'ambito dei poteri che le competono, ponga in evidenza il tema della procreazione assistita, affrontandolo dal particolare punto di vista delle problematiche connesse all'istituzione di centri e servizi sanitari che effettuano tali pratiche, in quanto tale materia rientra nelle competenze regionali per gli aspetti propriamente organizzativi e dell'assistenza, pur coinvolgendo valori fondamentali, quali i diritti alla vita, alla libertà e all'identità dell'uomo. Quest'ultimo importante profilo non deve portare a una sottovalutazione dell'aspetto organizzativo e dei compiti delle amministrazioni regionali, cui dovrebbe spettare il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano nel settore al fine di garantire la migliore qualità possibile dei servizi. Se, infatti, è assai delicata, per tutte le implicazioni morali e religiose, la questione sostanziale, è altrettanto importante che gli organi preposti svolgano in modo efficiente i propri compiti amministrativi, essendo questo il presupposto strumentale indispensabile per la tutela e realizzazione concreta degli anzidetti valori.

Senza voler interferire con il lavoro svolto dalla Commissione affari sociali della Camera, il relatore giudica, quindi, utile che la Commissione per le questioni regionali proponga alle Assemblee – e in particolare in questa fase alla Camera, che si accinge a riprendere l'esame delle proposte di legge 414/A e abbinate – un documento che riassume le linee fondamentali che, ad avviso della Commissione – che non ha potuto esaminare il testo in discussione in quanto presentato prima della modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera – possono costituire un riferimento per la disciplina degli aspetti di competenza regionale della materia.

Il relatore osserva al riguardo che a questa materia il recente processo di devoluzione di competenze agli enti locali ha inteso restare estraneo. Infatti, l'articolo 112, 3° comma, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, afferma che resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in mate-

ria sanitaria per le funzioni concernenti la procreazione umana naturale ed assistita.

Per la verità, un riparto esplicito non si ritrova nella normativa attuale ed il rinvio contenuto nella citata disposizione sconta evidentemente un atteggiamento ottimistico sull'esito delle iniziative parlamentari sopra citate. Anche in Commissione, infatti, all'atto dell'espressione del parere, non fu avanzata alcuna proposta emendativa in merito.

Il riparto dei poteri normativi tra Stato e regioni, quindi, si incentra sull'articolo 117 della Costituzione, che assegna alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di «assistenza sanitaria ed ospedaliera», fermi i principi fondamentali desumibili dalle tre riforme sanitarie (legge n. 833 del 1978, legge n. 438 del 1992 (e decreto legislativo n. 502 del 1992), e, da ultimo, la legge-delega n. 419 del 1998).

In questa cornice normativa, è chiaro, ad avviso del relatore, che le attività di raccolta e di conservazione dei gameti e gli atti medici connessi alla procreazione artificiale devono svolgersi esclusivamente presso strutture sottoposte ad autorizzazione regionale e registrate presso un albo tenuto dal Ministero della sanità. Le strutture abilitate possono essere indifferentemente pubbliche o private, purché sia assicurata l'erogazione dei servizi a tutti i cittadini con la garanzia di un livello qualitativo minimo, cui devono essere subordinati la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione regionale.

I requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi minimi garantiti, poiché attengono ad un interesse nazionale infrazionabile, quello della salute collettiva, devono essere fissati con la procedura dell'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, che prevede, in prima istanza, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Allo scopo di pervenire quanto prima all'elaborazione di una disciplina dell'attività delle strutture per la procreazione assistita il relatore suggerisce il conferimento di un'apposita delega al Governo, da esercitare in tempi brevissimi (tre mesi), previo parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni. Tale normativa sarebbe destinata a perdere efficacia con l'adozione da parte delle singole regioni di proprie leggi in materia, peraltro nel rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, un particolare rilievo deve essere dato, ad avviso del relatore, al profilo sanzionatorio, creando, data la rilevanza degli interessi, un sistema in cui alle sanzioni amministrative di tipo interdittivo (sospensione e chiusura dei centri) e di tipo pecuniario, irrogabili dalla regione attraverso propri servizi ispettivi, si affianchino per le fattispecie più gravi (come l'esercizio non autorizzato dei centri) sanzioni applicate dalla magistratura penale.

In conclusione, il modello normativo di riparto di funzioni e competenze tra Stato e regioni nella regolamentazione dei centri potrebbe configurarsi, ad avviso del relatore, nei termini appresso ipotizzati:

«1. Centri autorizzati

L'attività di raccolta e conservazione dei gameti, e gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono svolgersi esclusivamente

presso strutture, pubbliche e private, autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro da istituire, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di Sanità.

2. Requisiti minimi dei centri

Con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge n. 59 del 1997 sono definiti i requisiti tecnico scientifici ed organizzativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture di cui al punto 1, in mancanza dei quali è revocata l'autorizzazione.

3. Delega al Governo

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni, un decreto legislativo che disciplini l'attività dei centri autorizzati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che costituiscono altresì principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: (*omissis*);

Le disposizioni del decreto legislativo di cui sopra cessano di avere efficacia con l'adozione da parte delle regioni delle proprie leggi in materia di disciplina dei centri di cui al punto 1».

Si svolge quindi – con interventi del Presidente Mario PEPE, del deputato Umberto GIOVINE (FI), del senatore Renzo GUBERT (Misto-UPD), del deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) – una breve discussione in ordine alla portata e ai limiti di una deliberazione della Commissione sulla materia in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono: per l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) il direttore generale dottore Mario Orio, il responsabile del servizio affari sociali e legislazione sul lavoro dottore Giorgio Matarazzo, il responsabile del servizio legislativo ed atti parlamentari dottore Alberto De Gaetano; per l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) il responsabile del settore legislazione lavoro dottore Domenico Orofino, il responsabile del settore legislazione lavoro dottore Massimo Menici; per l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) il presidente nazionale signor Pietro Mercandelli, il componente del comitato esecutivo signor Nedo Santini, il dirigente dottore Sandro Giovannelli; per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) il signor Guido Di Mauro e il signor Claudio D'Antonangelo.

La seduta ha inizio alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0029º)

Il presidente Michele DE LUCA propone il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA); dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI); dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL); della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)
(R047 000, B68^a, 0028^o)

Il presidente Michele DE LUCA – dopo avere annunciato che sono disponibili per i Commissari copie delle note trasmesse dalla Cisl e dalla Confindustria – rivolge un cordiale saluto agli ospiti intervenuti, sottolineando che rappresentano associazioni che hanno espressamente chiesto di essere ascoltate.

Rileva quindi che l'esame delle problematiche in titolo è stato programmato dalla Commissione prima ancora che emergesse la questione della cosiddetta legittimità del monopolio dell'Inail, essendosi da tempo posta l'esigenza di una revisione della normativa infortunistica in relazione al progresso tecnologico, ad un aggiornamento della tipologia dei rischi (ricorda il danno biologico) e ad una possibile delegificazione.

Elencati poi i soggetti finora ascoltati in Commissione, preannuncia che la procedura informativa si concluderà martedì prossimo con l'audizione del rappresentante del governo; evidenzia che saranno gradite eventuali memorie scritte da parte dei soggetti interessati e pone l'accento sulla necessità di riflettere su alcuni specifici problemi concernenti: la possibilità di considerare, al fine di individuarne la natura, l'insieme o una parte delle attività dell'Inail; le implicazioni dell'assetto della previdenza pubblica nell'ordinamento costituzionale; il sistema misto di finanziamento dell'Inail; i risultati economici conseguiti dall'Istituto stesso, non sempre in attivo.

Prende quindi la parola il dottore ORIO, rappresentante dell'Ania.

Premesso che ad avviso delle imprese assicuratrici la Costituzione in materia di previdenza infortunistica non attribuisce un'attività esclusiva agli enti pubblici ma lascia spazio anche ai privati, l'oratore sottolinea che l'attività dell'Inail è assicurativa in senso stretto, con le caratteristiche dell'obbligo di assicurarsi e dell'automatismo delle prestazioni, e può pertanto essere svolta anche da soggetti privati.

Accennato altresì al problema dei costi, connesso alle prestazioni ed al loro adeguamento, il dottore Orio, in conclusione, dichiara che l'Ania fa proprie le considerazioni dell'Autorità garante e manifesta perplessità sull'estensione alle categorie dei parasubordinati.

Il dottore OROFINO, rappresentante dell'Abi, interviene a sottolineare l'esigenza che la riforma in discussione si ispiri alla concorrenzialità e al libero mercato. Aggiunge che la posizione dell'Associazione bancaria italiana – che rappresenta un settore con il più basso numero di infortuni sul lavoro – condivide le indicazioni dell'Autorità garante, se-

condo cui l'attività assicurativa infortunistica deve considerarsi imprenditoriale.

Sempre in rappresentanza dell'Abi prende poi la parola il dottore MENICI: premesso che occorre ridefinire i principi fondamentali su cui basare la riforma, richiama l'attenzione del legislatore sulla necessità di andare oltre il concetto di attività lavorativa legata soltanto all'uso di macchine e di considerare le nuove «realità di ufficio» che caratterizzano aziende come quelle di credito che, per loro natura, hanno un livello di rischio molto contenuto, a fronte di uno squilibrato rapporto premi – prestazioni da rivedere.

Ribadito che l'Abi concorda col Garante sull'opportunità di non includere categorie come quella dei lavoratori parasubordinati, l'oratore ricorda che l'Associazione ha sottoscritto con l'Inail delle intese per una definitiva sistemazione dell'area dirigenziale e pone l'accento sul criterio di scissione del settore industria in più gestioni, da condurre con coerenza e trasparenza, senza snaturamenti, e sulla necessità di disciplinare in modo omogeneo le questioni del danno biologico, dell'infortunio *in itinere* e del diritto di regresso.

Il dottore DI MAURO, rappresentante del CNA, osserva anzitutto che sarebbe fuorviante il prevalere di logiche al di fuori delle esigenze degli utenti. Esaminata, tenendo conto degli interessi delle piccole imprese e dell'artigianato, la situazione dei costi dell'assicurazione pubblica e di quella privata, si è rivelato – egli aggiunge – estremamente difficile un confronto con risultati che fossero attendibili.

Posta quindi l'esigenza di considerare l'assetto amministrativo e finanziario dell'Inail nel contesto della Costituzione, l'oratore evidenzia il carattere misto del sistema finanziario dell'Istituto predetto (il 70% delle spese per prestazioni è coperto con i premi; il 30% con il capitale accumulato) e sottolinea le difficoltà che potrebbe avere l'Inail nel pagare le rendite (per le quali dovrebbe intervenire lo Stato) se si liberalizzasse il mercato.

Ulteriore fattore che rende problematica la liberalizzazione in materia infortunistica (che non può paragonarsi con il settore dell'energia elettrica) è costituito dalla complessità delle prestazioni e dei servizi dell'Inail che, oltre a pagare le rendite, fornisce assistenza protesica e riabilitativa, svolgendo una rilevante funzione solidaristica intergenerazionale.

Soffermatosi successivamente sul rischio che all'Inail, su cui poggia il fardello delle rendite costituite, siano lasciate le assicurazioni meno remunerative in caso di liberalizzazione, e dopo aver evidenziato la vulnerabilità della piccola impresa nel nuovo regime, il dottore Di Mauro dichiara di ritenere l'assicurazione infortunistica essenziale nella complessa politica sociale dello Stato, che si pone come Garante e strumento di sviluppo; auspica un maggiore finanziamento dell'Istituto ed il superamento della inadeguatezza della normativa vigente attraverso, in particolare, la soluzione del problema della gestione agricola, la revisione del sistema tariffario, la considerazione delle peculiarità dei lavorato-

ri autonomi, la soppressione dell'azione di regresso e la considerazione del danno biologico.

In rappresentanza dell'Amnil prende, a questo punto, la parola il signor MERCANDELLI: premesso che la prima preoccupazione dell'associazione è quella di garantire coloro che sono stati colpiti da infortuni sul lavoro, osserva che la normativa del 1965 – considerata una tappa fondamentale – si è occupata quasi esclusivamente di danno fisico, indipendentemente dalla capacità attitudinale del lavoratore colpito. Si tratta, ed aggiunge di una concezione ormai superata dovendosi oggi, considerando l'individuo lavoratore nella sua dignità e nella sua complessa personalità, completare la normativa infortunistica in tal senso e collegare, con la fase assicurativa, le fasi delle cure di riabilitazione e della reimmissione nel lavoro.

Auspica infine che l'intervento del legislatore non si esaurisca con il collegato ordinamentale della legge finanziaria, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei Deputati.

Il Presidente Michele DE LUCA invita gli intervenuti a far pervenire eventuali note su quanto in discussione.

Prendono successivamente la parola il senatore NAPOLI, i deputati MICHIELON Duilio ed il presidente Michele DE LUCA.

Il senatore Roberto NAPOLI premette che ci si trova in una fase di transizione assicurativa che ha tutelato e tutela tutti i lavoratori dei vari settori compresa l'agricoltura: questa, egli sottolinea, è stata una prova di grande civiltà.

Osserva poi che dagli studi compiuti e dai vari congressi svoltisi, non si ricava l'impressione che ci sia un grande interesse dell'Ania a dare copertura assicurativa a quella vasta platea di lavoratori finora tutelati dall'Inail.

Auspicato quindi che si giunga ad una posizione unica per risolvere i problemi del danno biologico e dell'infortunio *in itinere*, conclude ribadendo la necessità di essere certi di poter tutelare detta vasta platea di lavoratori prima di superare l'attuale sistema che tale tutela ha garantito.

Il deputato MICHIELON, dichiarato di avere presentato un disegno di legge per la concorrenza nell'assicurazione dei lavoratori e dopo aver sottolineato che obiettivo dell'intervento legislativo è quello di garantire la copertura assicurativa a tutti i lavoratori, pone l'esigenza che un organo del Ministero del lavoro sia incaricato di eseguire dei controlli, specie su come si procede nelle liquidazioni.

Rilevato altresì che i premi bassi chiesti dall'Inail dimostrano la capacità concorrenziale dell'istituto, che pertanto non avrebbe da preoccuparsi per la liberalizzazione (è inaccettabile che due categorie ben diverse di lavoratori come i piloti d'aereo e i conduttori di carrozzelle, i «vetturini», paghino lo stesso premio per l'assicurazione contro gli in-

fortuni), l'oratore dichiara di essere contrario alla delega al governo prevista nel collegato alla finanziaria; considera un fatto gravissimo, da punire severamente, il mancato versamento dei contributi obbligatori ed evidenzia i risultati positivi che ha dato la libera concorrenza nel mercato della telefonia. Conclude richiamando l'attenzione sui circa 300 miliardi di lire che l'Inail paga per il cumulo, consentito agli infortunati, di rendita e pensione.

Il deputato DUILIO riferisce innanzitutto di aver inserito, come relatore sul disegno di legge collegato alla finanziaria, un emendamento per il mantenimento della cumulabilità di rendita e pensione soltanto in caso di morte.

Osservato poi che l'Inail non fa che svolgere le attività previste dal legislatore, si sofferma sulla questione cruciale se ci debba essere o meno un monopolio pubblico rilevando la necessità di approfondire il rapporto costo-prestazioni in riferimento all'obiettivo di tutelare i lavoratori (materia non assimilabile alla responsabilità civile auto) ed al nesso inscindibile fra prevenzione, assicurazione e riabilitazione. Dopo avere individuato quanto è necessario fare per evitare che gli infortuni accadano, quando poi l'evento si verifica occorre – egli aggiunge, andare oltre il fatto «ragionieristico» del risarcimento, affrontando adeguatamente la riabilitazione, il recupero nella società civile.

Riconosce infine che non sempre il monopolio risolve il problema ed auspica che ci si collochi nell'ottica di un salto culturale che faccia capire come proseguire.

Il presidente Michele DE LUCA osserva che dai dati acquisiti emerge come il cosiddetto problema del monopolio dell'Inail riguarda non la natura pubblica di tale istituto ma il servizio che esso svolge. Il sistema vigente comprende enti previdenziali privatizzati che esercitano una funzione pubblica in posizione di monopolio. Il problema è quello di scegliere di liberalizzare o meno. L'altra questione sul tappeto è quella che attiene all'estensione degli interventi dell'Inail alle categorie dei dirigenti e delle casalinghe.

Interviene quindi il dottore ORIO: premesso che consegnerà alla Presidenza della Commissione un appunto nel quale trovano risposta i problemi sollevati, chiarisce che il riferimento al settore dell'auto vale a rilevare l'obbligatorietà dell'assicurazione, l'automatismo di prestazione e l'esistenza di un apposito fondo che consente di indennizzare anche gli infortunati non coperti da assicurazione. Gli assicuratori, conclude l'oratore, non considerano, certamente, questo come l'affare del secolo, ma chiedono di essere messi alla prova: sarà la libertà di mercato a decidere.

Il dottore OROFINO dichiara che farà pervenire anch'egli una nota alla Presidenza.

Il dottore D'ANTONANGELO si dice anzitutto favorevole a quanto previsto dal collegato ordinamentale alla legge finanziaria: la separa-

zione delle gestioni Inail dà senso alla trasparenza. Sottolinea poi che dell'azione di regresso non si occupa il collegato e rileva come erroneamente si pensi che il regresso sia la causa dell'evasione: solo l'1 per cento delle aziende è coinvolto in questo tipo di azioni. Prospetta quindi l'esigenza di legare strettamente la prevenzione nell'ambito lavorativo con l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e richiama l'attenzione sulla peculiarità del rapporto lavoratore-Inail per il danno biologico e sul rischio di abusi per l'infortunio *in itinere*.

Segue un breve intervento del deputato DUILIO che si dice non favorevole ad eliminare l'azione di rivalsa, che va considerata come fattore di deterrenza: il datore di lavoro, in caso di inosservanza delle regole, deve essere chiamato a rispondere.

Il dottore MERCANDELLI fa notare che sono i lavoratori infortunati a sopportare le conseguenze del mancato rispetto delle regole. Chiede che alla prevenzione siano strettamente collegate le fasi della riabilitazione e del reinserimento nel mondo del lavoro e dichiara di sfidare chiunque a porsi in concorrenza o alla pari con l'Inail - di cui riconosce le funzioni di garanzia - nel mettere a disposizione quanto occorre all'infortunato.

Il deputato MICHIELON chiarisce, a proposito del cumulo, che non si tratta di considerarlo una colpa dell'Inail ma di vedere come si possa affrontare il problema con la libera concorrenza sul mercato.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli ospiti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 4 maggio, ore 20 per l'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul tema delle prospettive di riforma della normativa infortunistica.

La seduta termina alle ore 21,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0092^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Giorgio Grandinetti, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma.

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che all'inizio dello scorso anno una delegazione della Commissione ha effettuato una missione nella regione Emilia-Romagna, svolgendo nell'occasione alcuni sopralluoghi, e che successivamente vi è stato un incontro con il dottor Grandinetti sui procedimenti giudiziari connessi alla gestione dei rifiuti nella provincia di Parma.

Chiede quindi notizie sulle problematiche legate alla discarica di Monte Ardone, in passato sottoposta a sequestro giudiziario, in cui nelle ultime settimane è stata riscontrata una presenza di biogas. Chiede anche di riferire sull'impianto, connesso alla predetta discarica, destinato alla selezione dei rifiuti.

Giorgio GRANDINETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma, rende innanzitutto note le conclusioni formulate dall'ingegner Fortunati, incaricato di svolgere una relazione come consulente dell'ufficio del pubblico ministero, in merito alla discarica di Monte Ardone. Preannunzia che nei prossimi giorni valuterà la

possibilità di depositare tali conclusioni alle parti interessate e fa presente che le ha già fatte conoscere al prefetto di Parma, nonché ai presidenti della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e della provincia di Parma, affinché possano essere svolte ulteriori ed approfondite indagini sotto il profilo della sicurezza del sito, che potrebbero naturalmente pervenire a conclusioni parzialmente diverse da quelle disponibili.

Fornisce notizie approfondite, anche sotto il profilo tecnico, sulla presenza di biogas nella discarica di Monte Ardone, in un'area denominata «infratelo»: tale fatto è stato giudicato ininfluenza, dal punto di vista della funzionalità della discarica, dall'*équipe* geologica nominata nelle scorse settimane dalla provincia di Parma, cui ha fatto seguito nuovamente il «via libera» da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda la scelta del consorzio GMA per la gestione della discarica, l'ufficio del pubblico ministero ha richiesto una consulenza amministrativa, da cui è emerso che le procedure utilizzate appaiono illegittime e che è rinvenibile un eccesso di potere da parte degli organismi decidenti.

Si sofferma diffusamente sulle caratteristiche della frana verificatasi nelle scorse settimane lungo la strada d'accesso alla discarica, esprimendo altresì ampie considerazioni sulla previsione di costruire un secondo gasdotto vicino a quello attualmente disponibile. Si riserva di valutare nei prossimi giorni la possibilità, in base alle predette considerazioni, di chiedere al giudice delle indagini preliminari il sequestro della discarica.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni tecniche sul gasdotto di cui è prevista la costruzione, chiede informazioni sull'attività e sui materiali trattati dal centro di pre-selezione dei rifiuti sito a Cornocchio.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) ed il senatore Giovanni LUBRANO di RICCO (VERDI) rivolgono una serie di domande sulle caratteristiche degli impianti e sull'attività connessa alla gestione dei rifiuti.

Il dottor Giorgio GRANDINETTI risponde diffusamente, svolgendo ampie considerazioni sull'attività della discarica di Monte Ardone e sul centro di selezione di Cornocchio.

Audizione dell'ammiraglio Renato Ferraro, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana l'ammiraglio Sodano, del Corpo delle capitanerie di porto, ha partecipato ad una riunione del gruppo di lavoro sui traffici illeciti nazionali ed internazionali, da lui coordinato, in cui sono state esaminate

fra l'altro le complesse problematiche attinenti ai controlli da effettuare sulle merci imbarcate e sbarcate nonché sui rifiuti trasportati dalle navi.

Invita l'ammiraglio Ferraro a prendere la parola, auspicando che nel prossimo futuro possa registrarsi una maggiore attenzione, da parte di tutti gli organismi addetti al controllo marittimo, sul complesso dei traffici illeciti.

Renato FERRARO, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, rileva innanzitutto che le problematiche connesse al traffico marittimo di rifiuti possono essere esaminate sotto diversi profili.

Per quanto riguarda l'affondamento delle navi cosiddette «a perdersi», fa conoscere le caratteristiche del sistema, in funzione da alcuni anni, che permette di registrare la presenza in ogni mare di tutte le navi italiane di medio ed alto tonnellaggio, nonché di quelle straniere aderenti su base volontaria, facendo il punto sui loro spostamenti portuali: le navi controllate sono attualmente 370. Fornisce notizie anche sul sistema utilizzato per individuare le navi in stato di emergenza, specificando che dal 1996 ad oggi non è stato registrato alcun affondamento.

Si sofferma poi diffusamente sulle caratteristiche dei procedimenti autorizzativi per le navi facenti parte degli Stati comunitari, in ordine all'imbarco ed allo sbarco di merci pericolose.

Per quanto riguarda il traffico marittimo dei rifiuti, afferma in particolare che il controllo delle capitanerie di porto non è riferibile all'aspetto merceologico dei carichi delle navi.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che esista un urgente problema di coordinamento fra i diversi organismi preposti ai controlli sulle merci imbarcate: chiede quindi quali procedure possano essere attuate per accertare, con sufficiente probabilità di successo, la pericolosità del carico e per evidenziare le differenze esistenti fra il contenuto delle merci imbarcate e quelle dichiarate.

Il deputato Manlio COLLAVINI (FI) rivolge all'ammiraglio Ferraro alcune domande sulle caratteristiche del sistema di reperimento delle navi su tutti i mari, sulla natura dei carichi e sui controlli di sicurezza attuati nei porti europei.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) ritiene urgente un coordinamento fra gli organismi addetti ai controlli sulle navi che trasportano rifiuti.

L'ammiraglio Renato FERRARO risponde dettagliatamente, rilevando in particolare che le capitanerie di porto sono disposte a svolgere anche il controllo dei carichi delle navi sotto il profilo merceologico; dopo essersi riferito alla normativa europea ed all'attività svolta dal Corpo presso gli organismi comunitari, definisce preoccupante la situazione relativa ai controlli sulle navi che collegano i Paesi cosiddetti in via di sviluppo.

Dopo aver presentato un'ampia documentazione sui sistemi di rilevamento delle navi in precedenza illustrato, si sofferma sulle caratteristiche del «manifesto di carico» doganale, che deve essere verificato nei porti di arrivo, da cui risultano le merci trasportate.

Conclude ricordando che il Corpo delle capitanerie di porto svolge, su delega del Ministero dell'ambiente, un'attività di vigilanza a mezzo di aerei per osservare eventuali inquinamenti del mare derivanti da sversamenti di sostanze petrolifere.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia l'ammiraglio Ferraro per la documentazione fornita ed auspica che i sistemi in precedenza esposti, nonché i controlli sulle merci e sui rifiuti possano divenire sempre più efficienti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 aprile 1999, alle ore 13.30, per il seguito dell'esame del documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi, predisposto dal gruppo di lavoro da lui coordinato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

indi del Vice Presidente

Luciano CAVERI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, senatore Roberto Borroni, il Sottosegretario di Stato all'interno, onorevole Adriana Vigneri e il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 13,20.

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0027^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 21 aprile 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda la proposta – formulata nella precedente seduta – di trasformare l'AGEA in un ente pubblico economico. Fa notare che l'accoglimento di tale proposta comporterebbe la modifica sostanziale di diversi articoli dello schema di decreto presentato dal Governo.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.) fa presente l'opportunità di una modifica dell'articolo 14 del provvedimento in esame relativo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. A tal proposito ricorda che, secondo l'impostazione generale adottata nei decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del

1997 in ordine alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, si rinvia alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, vista l'autonomia speciale e differenziata. Propone di richiamare tale formula anche per il provvedimento in esame.

Il sottosegretario BORRONI condivide l'osservazione del deputato Caveri.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame e comunica che il relatore depositerà nella giornata di giovedì 29 aprile la proposta di parere. Gli emendamenti e le proposte di parere alternative possono essere presentati entro le ore 12 di lunedì 3 maggio.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31^a, 0029^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 aprile 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) fa presente che il citato articolo 160 del decreto legislativo n. 112 del 1998 al comma 2 prevede espressamente che «l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia».

Sembra evidente che il provvedimento non contempli la possibilità di disciplinare la materia trasformando la legge n. 121 con decreto legislativo e quindi non credo si possa considerare l'attuale schema come integrazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo di rilanciare gli istituti di coordinamento tra le unità statali e locali dotate di competenza in materia di sicurezza pubblica, non condivide la scelta dello strumento adottato.

Fa notare che al Senato da oltre un anno le Commissioni difesa e affari costituzionali si riuniscono per esaminare i provvedimenti relativi al riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Chiede, pertanto, a distanza di un anno, ai rappresentanti del Governo quale significato avevano le parole pronunciate il 22 aprile 1988 dal Ministro Napolitano e pochi giorni prima dal Sottosegretario Sinisi in merito alla legge n. 121, che cosa si volesse intendere con le parole: «convinti come siamo che l'impianto della legge n. 121 del 1981 sia ancora di eccezionale modernità e che il fatto che vi siano delle parti di quella normativa non ancora applicate non costituisce una censura alla legge stessa...» e più precisamente che valore abbia

oggi la dichiarazione con cui si affermava che una revisione della legge n. 121 non è stata e verrà presa dal Governo, perchè non è questa, allo stato attuale, la sua convinzione.

Non comprende quindi quali ragioni si invocano oggi per sostenere una modifica della legge n. 121 del 1981 senza seguire il normale *iter* legislativo con l'esame e l'approvazione da parte del Parlamento, *iter* peraltro già iniziato al Senato.

Oltretutto l'articolo di modifica proposto dal provvedimento in esame non è altro che la trascrizione del testo di un emendamento presentato dal Governo in Senato all'atto 2793-*ter* ed inserito nel testo unificato proposto dal comitato ristretto delle Commissioni I e IV riunite, ma non ancora ritirato in quella sede dal proponente.

Non comprende quindi perchè esso debba divenire una norma cogente prima dell'approvazione da parte di quel ramo del Parlamento che attualmente sta esaminando i provvedimenti relativi al riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Evidentemente l'esecutivo ritiene più opportuno sottrarsi ad un democratico dibattito parlamentare, nel quale potrebbero trovare spazio riflessioni più approfondite.

Seguendo questo procedimento si rischia di veder applicate successive modifiche alla legge n. 121 in forza di presunte deleghe legislative.

Il Governo potrebbe quindi sentirsi legittimato a ripresentare con decreto delegato anche l'emendamento con il quale s'invocava al Senato la potestà di determinare in forza di un semplice regolamento la struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, degli uffici, reparti e istituti dipendenti.

Inoltre, vorrei ribadire l'opportunità di non snaturare la funzione consultiva del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nei confronti del prefetto dal momento che l'attribuzione al medesimo di funzioni più incisive, quali la concertazione, esorbiterebbe dalla stessa legge delega n. 59 del 1997 che affida all'amministrazione statale i compiti e le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Condivide il parere espresso dal collega Franz nella Commissione parlamentare per le questioni regionali riguardo all'opportunità di non creare conflitti fra l'autorità conferita per legge al prefetto e quella del presidente della provincia, dal momento che a quest'ultimo non competono funzioni di pubblica sicurezza, già attribuite al sindaco.

Il senatore Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) fa presente l'opportunità di inserire nel preambolo del provvedimento in esame il riferimento espresso all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 alla luce del quale si giustifica la emanazione dello stesso provvedimento. Aggiunge che occorre consentire anche ai sindaci dei comuni che non siano capoluogo di provincia di intervenire ad una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Osserva che quest'ultimo aspetto è emerso durante l'esame in Senato del provvedimento relativo al coordinamento delle forze di polizia. Re-

puta pertanto opportuno garantire un raccordo tra quel provvedimento e il testo all'esame della Commissione.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) osserva che lo schema di decreto legislativo in questione nasce come risposta alla richiesta del mondo delle autonomie locali in merito al tema dell'ordine pubblico. In assenza di una revisione della legge n. 121 del 1981, era pensabile solo un intervento come quello introdotto dal provvedimento del Governo. Relativamente al contenuto, segnala la necessità di modificare la parte finale dell'articolo che costituisce il provvedimento. Considerando che anche i sindaci dei comuni non capoluogo di provincia sono autorità di pubblica sicurezza, occorre garantire la partecipazione degli stessi al comitato. Propone pertanto di trasformare la facoltà del prefetto di convocare quei sindaci in un obbligo. Pur condividendo le considerazioni del relatore sulla necessità di mantenere la natura del comitato quale organo ausiliario di consulenza del prefetto, fa presente che tale natura rende discutibile la presenza nel comitato del sindaco del comune capoluogo insieme al comandante dei carabinieri, della guardia di finanza, etc. Reputa pertanto opportuno riflettere sulla opportunità di una riforma organica di tale organo al fine di costituire una sede di concertazione delle politiche di sicurezza che restano in capo allo Stato. È pur vero comunque che nel momento del decentramento di competenze che ineriscono la sicurezza urbana diventa necessario coinvolgere i sindaci nella definizione delle politiche di sicurezza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, condivide le considerazioni dell'onorevole Massa sulla inopportunità di una disparità di trattamento tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i sindaci degli altri comuni visto che a tutti sono riconosciute funzioni di pubblica sicurezza.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.) pur riconoscendo che il provvedimento nasce per soddisfare le esigenze dei grandi comuni in ordine al tema della sicurezza pubblica, fa presente la particolarità delle province autonome di Trento e Bolzano dove esiste un comitato provinciale. Secondo quanto previsto nel testo del Governo, si consentirebbe ai sindaci di Trento e Bolzano di partecipare al comitato provinciale escludendo invece la partecipazione dei presidenti delle province autonome che reputa figure differenziate rispetto ai presidenti delle province ordinarie. Propone pertanto di riflettere su un modello differenziato che garantisca la partecipazione al comitato provinciale dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) condivide le osservazioni del presidente sulla inopportunità di una disparità di trattamento tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i sindaci degli altri comuni. A tal proposito fa notare che è opportuno distinguere solo tra autorità locali che hanno funzioni di pubblica sicurezza e autorità locali che ne sono prive. La distinzione tra il sindaco di un comune capoluogo di provincia e il sindaco di un altro comune potrebbe rappresentare per il primo un

invito a interloquire anche sui problemi che riguardano gli ambiti territoriali di altri comuni. Si interferirebbe così sulle prerogative di pubblica sicurezza che sono riconosciute a ciascun sindaco a prescindere dal ruolo amministrativo del comune. Reputa pertanto necessario garantire a tutti i sindaci il diritto ad intervenire autonomamente all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sulla base di tali premesse, aggiunge la inopportunità del riconoscimento di un ruolo all'interno del comitato medesimo ai presidenti delle province che non hanno funzioni di pubblica sicurezza. Quanto poi alle province autonome di Trento e Bolzano, è pur vero che sono province particolari, ma se si accettasse tale presupposto lo si dovrebbe estendere anche alle province siciliane che in base alle norme statutarie assicurano ai loro presidenti la disponibilità delle forze di polizia. Relativamente alla natura del comitato quale organo di concertazione, dichiara di dividerla. È vero che tale riconoscimento potrebbe modificare radicalmente la legge n. 121 del 1981, ma ciò si giustificerebbe alla luce della considerazione che la delega di cui alla legge n. 59 del 1997 consente di incidere su una norma primaria quale quella di cui alla legge n. 121. La natura sostanziale della modifica che si introdurrebbe non è da ritenere pertanto illegittima. Solo una ragione di merito potrebbe infatti indurre a ritenere inopportuna la novella, ma non ravvisa alcuna ragione di merito. La necessità di riconoscere al comitato provinciale la natura di organo di concertazione nasce dal fatto che ormai da diciassette-diciotto anni il comitato fornisce al prefetto pareri cui si riconosce un ruolo minore rispetto a quello tipico di un'attività consultiva. Solo nel caso in cui il prefetto faccia propria la valutazione del comitato, quest'ultima assume un ruolo superiore. Il passaggio ad una funzione concertativa del comitato consentirebbe di passare dalla mera consulenza al confronto. La concertazione implica l'elevazione ad un livello potenzialmente paritetico del mondo delle autonomie e del mondo statale. Pur dichiarandosi favorevole al mantenimento dell'istituto prefettizio, reputa opportuno riconoscere agli organi collegiali quali i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, espressioni delle autonomie locali, un ruolo superiore.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relativamente alla considerazione del deputato Frattini sulle ragioni di merito che possono impedire il riconoscimento del comitato quale organo di concertazione, fa presente che essa è da individuare nella composizione attuale del comitato che vede accanto al prefetto il comandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza, etc. Inoltre invita a distinguere la fase della concertazione nella gestione dell'ordine pubblico che è relativa ad interventi concreti dalla concertazione rispetto alle politiche di pubblica sicurezza. In quest'ultimo caso avrebbe senso una previsione secondo cui possono far parte del comitato solo i sindaci ed i prefetti e non i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza. Le implicazioni connesse ad un riconoscimento della natura concertativa del comitato provinciale rendono pertanto opportuno affidare ad un successivo e organico intervento riformatore – da realizzare con uno strumento diverso dalla delega – la decisione su tale profilo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente l'opportunità di inserire nel parere al Governo un riferimento alla necessità di una riforma organica del comitato provinciale previsto dalla legge n. 121 del 1981. Ribadisce poi la inopportunità di garantire ai presidenti delle province, che non hanno alcuna funzione di polizia giudiziaria, un ruolo all'interno del comitato. A tal proposito osserva che nel comitato si individua una figura istituzionale a livello di autonomia che ha poteri di polizia giudiziaria. Non si pone pertanto il problema della partecipazione per i presidenti delle province e per i presidenti delle regioni. Quanto poi alla presenza di altri sindaci diversi dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, fa presente che occorre rafforzare la partecipazione degli stessi sia eliminando la facoltà del prefetto di convocarli qualora si discutano questioni di loro competenza sia riconoscendo agli stessi la facoltà di chiedere di essere auditi presso il comitato. Relativamente alla questione del comitato come organo di concertazione, fa notare che una simile previsione nel provvedimento in esame creerebbe un problema interpretativo visto che un organo di concertazione non può che occuparsi delle politiche di pubblica sicurezza. Se così fosse non si comprenderebbe la presenza nel comitato del comandante dei carabinieri, del comandante della guardia di finanza, etc.; solo in tal caso sarebbe opportuno il riconoscimento di un ruolo ai presidenti delle province. Reputa pertanto inopportuna una modifica della natura del comitato nel testo del Governo. Al contempo ritiene necessario segnalare al Governo la necessità di riflettere sul mutamento della natura dell'organo in una futura riforma organica dello stesso. In tale cornice al fine di consentire un raccordo delle politiche di pubblica sicurezza propone di inserire nel parere una osservazione secondo cui si riconosce al comitato la facoltà di convocare periodicamente la conferenza provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta comunicando che il relatore depositerà nella giornata di giovedì 29 aprile la proposta di parere. Il termine per gli emendamenti e le proposte di pareri alternative è fissato per lunedì 3 maggio alle ore 20.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizioni informali, in merito allo schema di decreto recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», del Vice Presidente del Consiglio Ricerche Astronomiche, Prof. Giancarlo Setti, del Direttore dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, Prof. Franco Pacini, del Direttore dell'Osservatorio di Roma, Prof. Roberto Buonanno, del Direttore dell'Osservatorio di Teramo, Prof. Amedeo Tornambè, del Direttore dell'Osservatorio di Trieste, Prof. Fabio Mardirossian, del Diret-

tore dell'Osservatorio vesuviano, Prof.ssa Lucia Civetta, del Direttore dell'Osservatorio di Palermo, Prof. Salvatore Serio, del Direttore dell'Osservatorio di Capodimonte, Prof. Massimo Capaccioli, del Presidente del Consorzio nazionale per l'astronomia, Prof. Marcello Rodonò, e delle organizzazioni sindacali CGIL-SNUR, CISL-Università e UIL

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 14 alle ore 15,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni di martedì 27 aprile 1999, a pagina 153 sostituire l'espressione «Il senatore Renzo GUBERT (UDR)» con la seguente: «Il senatore Renzo GUBERT (misto - Il Centro UPD)».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

Presidenza del Presidente

Mariella CAVANNA SCIREA

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

La seduta inizia alle ore 20,45.

(A007 000, B27^a, 0009^o)

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA illustra il programma dei lavori, sul quale intervengono i deputati Maria BURANI PROCACCINI, Tiziana VALPIANA, Valentina APREA, Piera CAPITELLI, e Teodoro BUONTEMPO, nonché i senatori Giuseppe MAGGIORE e Anna Maria BERNASCONI.

L'ufficio di Presidenza delibera di procedere alle ulteriori audizioni in materia di rapporto tra televisione e minori nonché alla organizzazione di una giornata di studio nazionale sull'argomento e alla effettuazione delle necessarie iniziative di coordinamento tra gli organismi parlamentari che si stanno occupando della materia. L'ufficio di Presidenza delibera inoltre di riformulare la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una missione tra i profughi del Kosovo e di procedere ad audizioni in materia di rapporto tra pedofilia e reti telematiche.

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA comunica gli incarichi di coordinamento per i gruppi di lavoro interni alla Commissione, che risultano del seguente tenore:

gruppo di lavoro Mass media, dichiarazioni giudiziali e minori: coordinatore senatore Athos De Luca, vicecoordinatore onorevole Tiziana Valpiana;

gruppo di lavoro Immigrazione clandestina e scomparsa di minori: coordinatore senatore Giuseppe Maggiore; vicecoordinatore onorevole Maura Cossutta;

gruppo di lavoro Lavoro minorile e sfruttamento minori: coordinatore onorevole Elisa Pozza Tasca, vicecoordinatore senatore Francesco Bosi;

gruppo di lavoro Affidamento, affido e adozioni: coordinatore onorevole Anna Maria Serafini, vicecoordinatore onorevole Daniela Santandrea;

gruppo di lavoro Servizi sociali e infanzia: coordinatore onorevole Alessandra Mussolini, vicecoordinatore onorevole Maria Pia Valetto Bitelli.

La seduta termina alle ore 21,20.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1999

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3886) Emendamenti al disegno di legge: Deputati BALOCCHI ed altri. – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi gli emendamenti al disegno di legge sul rimborso delle spese elettorali; per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 9.1, 10.1, 4.4 e 4.5 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, inoltre, approfondire i rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 1.26, 1.35, 1.39, 1.40, 5.11, 5.12, 5.13 e 6.2; osserva, peraltro, che, non risultando comprensibile la formulazione dell'articolo 1 comma 6 in seguito alla soppressione del terzo periodo, non è possibile valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.39.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazioni del relatore, confermando che gli emendamenti segnalati, ad eccezione che gli emendamenti 1.2, 5.4, 1.26 e 5.13, comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, che l'emendamento 6.2 non prevede un numero di rate per il rimborso dei contributi per l'anno 1998.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che gli emendamenti 5.9 e 5.10 non presentano rilievi di natura finanziaria, in quanto la riscossione delle sanzioni risulta solo eventuale.

Il relatore MORANDO, dopo aver rilevato che l'esame congiunto degli emendamenti 1.39 e 1.40 rende evidente che si tratta di proposte di modifica che comportano maggiori oneri, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 9.1, 10.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 1.35, 1.39, 1.40, 5.11 e 5.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81. Il parere di nulla osta sull'emendamento 6.2 è condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento del numero delle rate, non superiore a 10, per l'eventuale restituzione dei contributi erogati per l'anno finanziario 1998.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3188) Emendamento al disegno di legge: NAVA ed altri: Interventi a favore del Comune di Pietrelcina

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COVIELLO fa presente che è pervenuta una ulteriore riformulazione dell'articolo 1 che attribuisce un contributo di 3 miliardi al Comune di Pietrelcina; le risorse necessarie sono prelevate prioritariamente sull'incremento annuale dei contributi erariali, cioè sulla parte di trasferimenti non più erogata in relazione al criterio storico, ma ripartita tra gli enti locali su base perequativa; il termine prioritario sembra qui indicare che il contributo deve essere prelevato in via preventiva, prima della ripartizione delle risorse agli altri comuni. Il meccanismo individuato risulta applicabile nel presupposto che l'incremento annuale sia superiore all'importo del contributo assegnato a Pietrelcina.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver dichiarato di non aver rilievi in ordine ai primi due commi dell'emendamento, sollecita una riflessione sulla previsione di cui al comma 3, che nel prevedere l'assegnazione di un contributo integrativo a Pietrelcina potrebbe produrre analoghe richieste da parte di altri comuni, con evidenti effetti negativi nella ripartizione delle risorse da destinare alla perequazione.

Il senatore MORANDO ritiene che la formulazione del comma 3, pur individuando un diritto soggettivo, garantisca una idonea copertura del contributo in considerazione dell'entità dei trasferimenti erariali agli enti locali. Fa, peraltro, presente che l'assegnazione preventiva del contributo per un importo pari a 3 miliardi non risulterà irrilevante in termini finanziari per gli altri comuni.

Il senatore FERRANTE esprime la propria perplessità sul comma 3 dell'emendamento poiché, nel definire un diritto soggettivo all'erogazione del contributo, non introduce una copertura certa, in quanto il termine prioritariamente lascia supporre che, qualora non si abbia incremento annuale dei contributi erariali agli enti locali, debba essere individuata una ulteriore fonte di copertura; sottolinea, inoltre, che l'ultimo periodo dell'emendamento esclude il comune dalla programmazione delle assunzioni. Ritiene quindi che dovrebbe essere espresso un parere contrario per mancanza di copertura sul comma 3 dell'emendamento.

Il senatore MARINO concorda con le osservazioni del senatore FERRANTE e il senatore RIPAMONTI esprime la propria contrarietà sul comma 3 dell'emendamento.

Il senatore CURTO, nell'esprimere avviso favorevole sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), osserva che esso appare condivisibile nel merito e non presenta, comunque, rilievi di copertura.

Il senatore AZZOLLINI concorda, precisando che non ritiene vi siano rilievi di copertura sulla attuale formulazione.

Il sottosegretario MACCIOTTA, sulla base del dibattito svolto, propone di riformulare il comma 3 al fine di subordinare l'erogazione del contributo alla effettiva sussistenza dell'incremento annuale dei contributi erariali agli enti locali, sollecitando peraltro a valutare adeguatamente gli effetti di trascinamento dell'emendamento in esame.

Dopo che i senatori AZZOLLINI e CURTO hanno espresso l'avviso favorevole sulla formulazione proposta dal rappresentante del Governo, il relatore COVIELLO propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 3 sia riformulato nel senso indicato e sostituito dal seguente: «In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, a decorrere dall'esercizio 2000, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

Il senatore MARINO, nel dichiarare la propria astensione, osserva che il parere proposto dal relatore interviene in modo rilevante nel testo e ricorda che, in caso di emendamenti che richiedevano interventi più ridotti, la Sottocommissione ha ritenuto di formulare avviso contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 29 aprile 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Francesco Pontone, in relazione al procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).

- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e delle petizioni n. 36 e n. 455 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PACE ed altri. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BESOSTRI. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3961).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-*

gni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 8,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).

- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).
- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997 (2754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 (3746).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3849).
- Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (3869).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla co-

struzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 424).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 8,30 e 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
- e della petizione n. 530 ad essi attinente.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normati-

- va sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli)*.
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi (1264).
- BONATESTA ed altri. - Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo (2068).

V. Esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- NAVA ed altri. - Interventi a favore del comune di Pietrelcina (3188).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).

- MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII*, n. 6).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (n. 420).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
 - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 29 aprile 1999, ore 15

In sede referente

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali delle regioni Umbria e Marche (9, 10 e 11 dicembre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incomplete.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 aprile 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PINTO ed altri - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 29 aprile 1999, ore 14

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Proposta di documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 29 aprile 1999, ore 13,30

Esame di una proposta di deliberazione per l'avvio delle trasmissioni dell'Accesso su Televideo.

Esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 29 aprile 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame del documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente onorevole Scalia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 29 aprile 1999, ore 14,15

- I. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- II. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

